



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

---

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE,  
DEL LINGUAGGIO, DELL'INTERPRETAZIONE E DELLA TRADUZIONE

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in  
DIRITTO PENALE PROGREDITO

## **VIOLENZA, DISSENSO O MANCATO CONSENSO? VERSO UN MODELLO DI VIOLENZA SESSUALE DEL «SOLO SÌ È SÌ»**

Laureanda:

Camilla Romanin

Relatrice:

Chiar.ma Prof.ssa Natalina Folla

---

Anno Accademico 2023 - 2024



*A Claude, che ha saputo offrirmi ascolto, sostegno e amore  
quando ne avevo più bisogno.*

*A GianLu, che mi ha insegnato che ogni obiettivo è raggiungibile  
con dedizione, impegno e costanza.*

*A nonna Isa, che oggi non può essere qui, ma che mi guarda dall'alto:  
spero tu sia orgogliosa della donna che sono diventata.*



# Indice

Introduzione .....	7
Capitolo I.....	9
Il reato di violenza sessuale nell’ordinamento giuridico italiano.....	9
1.1 <i>Diffusione del fenomeno della violenza sessuale nel mondo, nell’Unione europea e in Italia: dati statistici</i> .....	9
1.2 <i>La riforma dei reati sessuali: l. 15 febbraio 1996, n. 66</i> .....	11
1.2.1 <i>L’unificazione delle fattispecie e la nuova collocazione del delitto di violenza sessuale</i> .....	12
1.2.2 <i>L’introduzione delle autonome fattispecie di «Atti sessuali con minorenne» e «Violenza sessuale di gruppo»</i> .....	16
1.3 <i>Esegesi dell’art. 609 bis c.p.: le fattispecie di violenza sessuale per costrizione e per induzione</i> .....	17
1.3.1 <i>La nozione di atti sessuali</i> .....	21
1.3.2 <i>La circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»</i> .....	25
1.3.3 <i>La violenza sessuale intraconiugale</i> .....	27
Capitolo II .....	31
Il ruolo del consenso nel reato di violenza sessuale: una prospettiva nazionale tra dottrina, giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito .....	31
2.1 <i>Il concetto di “costrizione violenta” e l’onere di resistenza</i> .....	31
2.2 <i>Le ricadute giurisprudenziali della violenza per costrizione: tra resistenza attiva, inattendibilità della vittima e vittimizzazione secondaria</i> .....	35
2.3 <i>Gli approdi della Cassazione in materia di consenso sessuale: dalla dematerializzazione del concetto di violenza al modello del «solo sì è sì»</i> .....	39
2.4 <i>La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26 gennaio 2022, n. 95: e se venti secondi sono troppi per dire di no?</i> .....	46
2.5 <i>La discutibile giurisprudenza di merito sul consenso agli atti sessuali</i> .....	54

Capitolo III.....	59
La violenza sessuale e il consenso nella dimensione sovranazionale: prospettive di riforma.....	59
3.1 <i>La violenza sessuale nel panorama internazionale: le Raccomandazioni del Comitato CEDAW per un cambio di paradigma</i> .....	59
3.2 <i>La violenza sessuale nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa</i> .....	64
3.2.1 <i>La giurisprudenza della Corte EDU: il caso M.C. c. Bulgaria e l'obbligo positivo di penalizzare e perseguire ogni atto sessuale non consensuale</i> .....	65
3.2.2 <i>La Convenzione di Istanbul e il ruolo del GREVIO nel monitoraggio degli obblighi di criminalizzazione della violenza sessuale</i> .....	68
3.3 <i>L'Unione Europea verso il modello del «only yes is yes»: dall'adesione alla Convenzione di Istanbul alla Direttiva 2024/1385/UE, tra delusioni e progressi</i> .....	73
Riflessioni conclusive.....	81
Bibliografia .....	83
Fonti nazionali e sovranazionali .....	91
Giurisprudenza.....	97
Sitografia.....	105

## Introduzione

«La violenza comincia dove non c'è il consenso [...]»

PITCH T., *Un diritto per due*, 1998.

La norma incriminatrice del delitto di violenza sessuale attualmente vigente nell'ordinamento italiano risale al 1996, anno in cui è stata introdotta una delle più rilevanti e significative riforme in materia penale. Tale riforma ha collocato il reato, non più tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, ma tra quelli lesivi della libertà personale, intesa come autodeterminazione sessuale. Il nuovo art. 609 *bis* c.p., pur rappresentando un notevole progresso culturale e giuridico nel riconoscimento della soggettività e dignità della donna, non fa alcun riferimento esplicito all'assenza di consenso della persona offesa, elemento che parrebbe centrale nella configurazione della fattispecie.

La formulazione della norma, che richiede specifiche modalità esecutive del reato ai fini della sua integrazione, ha sollevato numerose critiche in dottrina, in cui si è ravvisato, alla base di tale scelta legislativa, un retaggio culturale antico e superato.

L'obiettivo del presente lavoro è dunque analizzare i risvolti applicativi di una disposizione che individua la violenza quale elemento costitutivo del reato e fare il punto sullo stato dell'arte riguardo al ruolo del consenso nel delitto di violenza sessuale. Un'ulteriore finalità è quella di comprendere la posizione delle istanze sovranazionali e la loro influenza sul nostro ordinamento, valutando la conformità della normativa italiana e le possibili prospettive di riforma.

Per raggiungere questi obiettivi, si procederà con una breve disamina delle disposizioni vigenti, come riformate nel 1996, per poi affrontare le principali questioni interpretative emerse, con un *focus* particolare sul concetto di «costrizione violenta».

Successivamente, l'attenzione sarà rivolta alle pronunce dei giudici nazionali, tracciando il percorso evolutivo della giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia e studiando l'approccio delle corti di merito attraverso l'esame di casi concreti di applicazione della normativa.

Infine, sarà essenziale approfondire l'argomento anche da una prospettiva sovranazionale, analizzando gli strumenti di diritto internazionale rilevanti e le posizioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, del Gruppo GREVIO e dell'Unione Europea sul tema della violenza sessuale, nonché sui modelli di incriminazione adottati nei diversi ordinamenti giuridici.



# Capitolo I

## Il reato di violenza sessuale nell'ordinamento giuridico italiano

SOMMARIO: 1.1 Diffusione del fenomeno della violenza sessuale nel mondo, nell'Unione europea e in Italia: dati statistici. - 1.2 La riforma dei reati sessuali: l. 15 febbraio 1996, n. 66. - 1.2.1 L'unificazione delle fattispecie e la nuova collocazione del delitto di violenza sessuale. - 1.2.2 L'introduzione delle autonome fattispecie di «Atti sessuali con minorenne» e «Violenza sessuale di gruppo». - 1.3 Esegesi dell'art. 609 *bis* c.p.: le fattispecie di violenza sessuale per costrizione e per induzione. - 1.3.1 La nozione di atti sessuali. - 1.3.2 La circostanza attenuante dei «casi di minore gravità». - 1.3.3 La violenza sessuale intraconiugale.

### *1.1 Diffusione del fenomeno della violenza sessuale nel mondo, nell'Unione europea e in Italia: dati statistici*

La violenza sessuale è una forma di violenza ampiamente diffusa in tutto il mondo, che colpisce in particolar modo le donne. Proprio in ragione della gravità e della preoccupante estensione del fenomeno, sono diverse le indagini condotte da istituti e organizzazioni su scala mondiale, europea e nazionale, volte a raccogliere dati il più possibile aderenti alla realtà. Si tratta, infatti, di un fenomeno considerato a livello internazionale come grave violazione dei diritti umani<sup>1</sup>, nonché crimine contro l'umanità<sup>2</sup>, e a livello nazionale, come reato contro la persona<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, 2011, (di seguito «Convenzione di Istanbul»), all'art.3 lett. *a* definisce la violenza nei confronti delle donne come una violazione dei diritti umani «comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, [...]».

Già nel 1993, la Dichiarazione di Vienna adottata a seguito della Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, al paragrafo 18, affermava che «I diritti umani delle donne e delle bambine sono parte inalienabile, integrale e indivisibile dei diritti umani universali. [...] La violenza di genere e tutte le forme di molestia e sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la dignità e il valore della persona umana e devono essere eliminate».

<sup>2</sup> Art. 7, comma 1, lett. *g* Statuto della Corte Penale Internazionale, 17 luglio 1998, ratificato con l. 10 ottobre 1999, n. 409. Il testo in lingua originale è disponibile in <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf>.

<sup>3</sup> Il Codice penale italiano vigente disciplina il reato di «Violenza sessuale» all'art. 609 *bis* c.p., all'interno del Titolo XII rubricato «Dei delitti contro la persona».

Secondo quanto rilevato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, una donna su tre nel mondo, pari a 736 milioni di donne, ha subito violenza fisica o sessuale da parte di un uomo dopo i quindici anni, con una netta prevalenza delle violenze perpetrate dal partner<sup>4</sup>. Tali dati trovano conferma a livello europeo nella ricerca condotta dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, che stima che l'11% delle donne europee sia stata vittima di violenza sessuale dopo i quindici anni, e il 5% abbia subito uno stupro<sup>5</sup>.

Per quanto riguarda il contesto italiano, occorre far riferimento all'indagine ISTAT del 2015, che evidenzia che il 21% delle donne (pari a 4 milioni 520 mila) ha subito qualche forma di violenza sessuale, mentre il 5,4% (cioè 1 milione 157 mila donne) è stata vittima di stupro, consumato o tentato<sup>6</sup>. Dati più recenti, sebbene non sempre consolidati, sono forniti dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, che elabora periodicamente rapporti analitici relativi ai cd. «reati spia»<sup>7</sup>. In particolare, si è osservato un costante incremento delle violenze sessuali dal 2013 al 2023, con un picco di 6.291 casi nel 2022, e una stabile prevalenza delle vittime di sesso femminile, che oscilla tra il 91% e il 93% delle denunce<sup>8</sup>. L'ultimo documento di analisi, pubblicato nel luglio 2024, dipinge un quadro altrettanto allarmante, registrando 2923 casi di violenza sessuale in Italia nel

---

<sup>4</sup> WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women*, in [www.who.int](http://www.who.int), Geneva, 2021, pp. 33-34.

<sup>5</sup> EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Violence against women: an EU-wide survey*, Lussemburgo, 2015, pp. 21 e 41.

<sup>6</sup> ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, Anno 2014, in [www.istat.it](http://www.istat.it), 5 giugno 2015. Dall'indagine emerge che la forma di violenza sessuale più diffusa sono i toccamenti, gli abbracci e i baci dati contro la volontà (15,6%), i rapporti sessuali indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%). Di tali ultime due forme più gravi sono responsabili nel 62,7% dei casi i partner o ex partner, nel 3,6% parenti e nel 9,4% amici.

<sup>7</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, 8 marzo, *Giornata internazionale della donna. Donne vittime di violenza*, in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it), 8 marzo 2024.

<sup>8</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, *Violenza di genere. Focus violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo*, in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it), settembre 2023. Nel rapporto si evidenzia che l'elaborazione dei dati si basa sulle denunce ricevute dalle autorità, il che implica l'impossibilità di tener conto dei casi rimasti «sommersi». Inoltre, si sottolinea che un aumento degli episodi potrebbe riflettere anche un incremento delle segnalazioni.

periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno dell'anno in corso, corrispondenti a una media di sedici violenze al giorno<sup>9</sup>.

Fornire dati precisi sul fenomeno è, tuttavia, un'impresa complessa, a causa dell'elevata quota di sommerso che caratterizza tale reato, spesso perpetrato nell'intimità di relazioni personali o familiari, al riparo dagli sguardi di possibili testimoni<sup>10</sup>. All'impatto traumatico sulla vittima, e ai comuni sentimenti di paura e vergogna, si unisce una diffusa sfiducia nelle istituzioni, contribuendo a ridurre ulteriormente il numero delle denunce. Tale ultima circostanza rende evidente l'inadeguatezza del sistema italiano, non solo in termini di prevenzione, ma anche di risposta giudiziaria al reato, spesso non in grado di garantire un accesso effettivo alla giustizia alle denunciante, che finiscono per diventare protagoniste di un processo eccessivamente lungo e vittimizzante<sup>11</sup>.

È, peraltro, doveroso riconoscere che una simile lacuna di tutela non deriva unicamente da un ordinamento giuridico imperfetto, ma piuttosto da un fattore culturale radicato in una società che continua a mantenere forti tratti patriarcali.

## 1.2 La riforma dei reati sessuali: l. 15 febbraio 1996, n. 66

La riforma dei reati sessuali, introdotta con l. 15 febbraio 1996, n. 66, ha avuto origine da un'iniziativa popolare, frutto di anni di lotte del movimento femminista, in un periodo di significativa evoluzione culturale, riguardo alla soggettività e alla sessualità femminile<sup>12</sup>. Sebbene l'intervento legislativo sia stato criticato per essere

<sup>9</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, *Analisi criminologica della violenza di genere*, in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it), luglio 2024.

<sup>10</sup> Come già osservato alla nota n. 6, l'indagine ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, cit., rivela che gli stupri sono commessi nel 62,7% dei casi da partner, nel 3,6% da parenti e nel 9,4% da amici.

<sup>11</sup> Sottolinea la correlazione tra il basso numero di denunce e l'incapacità delle autorità di perseguire il reato la giudice DI NICOLA TRAVAGLINI P., in *La mia parola contro la sua*, pp. 121-123: «per capire se un fenomeno criminale è perseguito in modo adeguato o anche semplicemente perseguito un dato significativo al numero di persone che si rivolgono alla giustizia».

L'approccio delle autorità giudiziarie ai casi di violenza sessuale sarà approfondito nel secondo capitolo.

<sup>12</sup> FILIPPINI N. M., «Mai più sole» contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta, Viella, Roma, 2022, pp. 145-150. L'autrice pone l'accento sulla durata quasi ventennale dell'iter parlamentare per la promulgazione della legge, la cui iniziativa risale al 1979. Questo lungo percorso evidenzia le difficoltà nel superare concezioni anacronistiche sui rapporti tra i sessi e un'idea della donna non come persona, ma come strumento di soddisfazione di interessi statali superiori.

In merito, si veda anche MILLEFIORINI M., *L'autodeterminazione della libertà sessuale nell'ordinamento italiano. Prospettive sul consenso*, in [www.nomos-leattualitaneldiritto.it](http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 18 giugno 2024, pp. 10-12.

meno rivoluzionario di quanto inizialmente dichiarato<sup>13</sup>, occorre apprezzarne soprattutto il valore simbolico.

### 1.2.1 *L'unificazione delle fattispecie e la nuova collocazione del delitto di violenza sessuale*

La prima innovazione della riforma è stata la ricollocazione dei reati contro la libertà sessuale, che, nel Codice penale Rocco del 1930, erano inclusi nel Titolo IX del Libro II, dedicato ai delitti contro «la moralità pubblica e il buon costume». Ne conseguiva una connotazione pubblicistica dell'interesse leso da tali reati, riferito più alla tutela della collettività che dell'individuo. Il legislatore del 1996 ha abrogato il relativo Capo I<sup>14</sup>, includendo le nuove fattispecie nella Sezione II del Capo III del Titolo XII, intitolata «Dei delitti contro la libertà personale»<sup>15</sup>.

Il nuovo reato di «Violenza sessuale» è stato quindi annoverato tra i delitti contro la persona, e disciplinato dall'art. 609 *bis* c.p., in luogo dei previgenti artt. 519 e 521 c.p., che regolavano, rispettivamente, i reati di «Violenza carnale» e «Atti di libidine violenti»<sup>16</sup>. L'unificazione di queste fattispecie rispondeva a plurime

<sup>13</sup> Cfr. MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, vol. I, 8<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2022, p. 412, che definisce la riforma come «la classica montagna che partorisce il topolino», criticandone l'inadeguatezza rispetto ai fini dichiarati e l'incapacità di produrre conseguenze concrete in termini di riduzione del fenomeno criminoso.

Perplessità sono sollevate anche da FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2020, pp. 311-312.

<sup>14</sup> Il Capo I del Titolo IX del Libro II c.p. prevedeva i seguenti reati: art. 519 (violenza carnale), art. 520 (congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale), art. 521 (atti di libidine violenti), art. 522 (ratto a fine di matrimonio), art. 523 (ratto a fine di libidine), art. 524 (ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio), art. 526 (seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata).

<sup>15</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, pp. 307-309. In tale sezione, il legislatore ha inserito le fattispecie di violenza sessuale (art. 609 *bis* c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609 *octies* c.p.) e atti sessuali con minorenne (art. 609 *quater* c.p.). Ulteriori elementi di riforma sono rappresentati dalla nuova formulazione del reato di corruzione di minorenne (art. 609 *quinquies* c.p.), nonché dall'introduzione della contravvenzione di divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale (art. 734 *bis* c.p.). Infine, si sono aumentate le pene previste per il delitto di violenza sessuale, disciplinando contestualmente una serie di aggravanti speciali all'art. 609 *ter* c.p.

<sup>16</sup> Art. 519 c.p.: «Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona, la quale al momento del fatto:

- 1) non ha compiuto gli anni quattordici;
- 2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
- 3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;
- 4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona».

esigenze: innanzitutto, si voleva evitare che la vittima fosse sottoposta a domande e accertamenti medici mortificanti ed eccessivamente invasivi della sua sfera intima, necessari a stabilire se vi fosse stata penetrazione, per determinare il reato applicabile<sup>17</sup>. In secondo luogo, si intendeva eliminare la difficoltà di distinguere le ipotesi di violenza carnale punibile a titolo di tentativo da quelle di atti di libidine violenti consumati<sup>18</sup>.

Tuttavia, è stato illusorio credere di poter sempre prescindere da indagini approfondite sulle modalità dell'azione del reo<sup>19</sup>, essendo queste ultime oggetto di valutazione ai fini della commisurazione della pena, e dell'eventuale concessione dell'attenuante dei «casi di minore gravità», introdotta all'art. 609 *bis*, comma 3, c.p. proprio al fine di consentire una graduazione della pena nell'ambito di una fattispecie onnicomprensiva<sup>20</sup>.

La terza *ratio* dell'unificazione, di ordine simbolico e sistematico più che tecnico o pratico, risiedeva nel riconoscimento dell'identità del valore leso dalle diverse condotte incriminate, che rendeva irragionevole una distinzione tra reati fondata sulle modalità della violenza o sulle parti del corpo coinvolte, rilevando la violazione del bene giuridico in sé<sup>21</sup>. In proposito, la scelta legislativa di collocare il

---

Art. 521 c.p.: «Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo. Alle stesse pene soggiace chi, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su se stesso, sulla persona del colpevole o su altri».

<sup>17</sup> Si veda CADOPPI A., *Commento all'art.609-bis c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2006, p. 443, che sottolinea come le penose indagini volte a ricostruire i fatti tendessero a trattare la vittima come una seconda imputata.

Sulla distinzione tra le due fattispecie, cfr. FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 307 e PAGELLA C. – VIZZARDI M., *Commento all'art.609 bis c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI E. – GATTA G.L., tomo III, 5ª ed., Wolters Kluwer, Milano, 2021, pp. 1667-1668.

Dottrina e giurisprudenza erano, infatti, concordi nel distinguere i due reati in relazione al fatto che vi fosse stata o meno penetrazione dell'organo genitale dell'autore del reato nel corpo della vittima, ricomprendendo nel reato di violenza carnale il coito vaginale, quello anale e quello orale. Alla nozione residuale di «atti di libidine» erano invece ricondotti palpeggiamenti, toccamenti, strofinamenti lascivi, baci e ogni altro atto sessuale con fine di concupiscenza, diverso dalla congiunzione carnale.

<sup>18</sup> PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1668-1669.

<sup>19</sup> Nei casi più gravi di violenza sessuale, un esame ginecologico è talvolta necessario anche ai fini della raccolta di materiale biologico per l'identificazione del reo.

<sup>20</sup> V. *infra*, § 1.3.2. Cfr. PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1668-1669, e MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 442.

Pur riconoscendo l'inevitabile necessità di talune perizie relative alla tipologia di atti sessuali compiuti, entrambi gli autori evidenziano come la previsione di un'unica fattispecie abbia consentito di evitare per lo meno gli accertamenti più minuziosi, volti a verificare il *quantum* di penetrazione.

<sup>21</sup> Cfr. MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 441.

reato di violenza sessuale tra quelli contro la libertà individuale riflette la volontà di porre al centro della tutela la persona, anziché una concezione di libertà sessuale «funzionale alla società»<sup>22</sup> e legata ai valori tradizionali di pudore, ordine familiare, buon costume e moralità, che nel sistema previgente prevalevano sulla personalità della donna<sup>23</sup>.

Tuttavia, l'inclusione del reato tra quelli contro la libertà personale, tradizionalmente negativa, anziché tra quelli contro la libertà morale, di contenuto positivo<sup>24</sup>, non ha reso né agevole né pacifica l'individuazione del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, suscitando un ampio dibattito in dottrina. Da un lato si prospettava una concezione di libertà come diritto *di* compiere autonome scelte riguardanti la propria sfera sessuale, dall'altro, una libertà *da* ogni violazione della propria corporeità sessuale, ponendo l'accento sull'aspetto fisico della violenza<sup>25</sup>. Inoltre, sono emerse riflessioni sulla reificazione della vittima da parte dell'autore del reato, il quale, riducendola a mero oggetto di soddisfazione sessuale, ne lede altresì la dignità personale<sup>26</sup>.

Grazie anche al contributo della giurisprudenza<sup>27</sup>, oggi si è affermata l'opinione secondo cui il bene protetto dall'art.609 *bis* c.p. è la libertà di autodeterminazione sessuale.

---

<sup>22</sup> Così FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 308.

<sup>23</sup> MILLEFIORINI M., *op. cit.*, pp. 5-6. Tale impostazione rifletteva un ordinamento giuridico che sottoponeva la donna al potere del padre e poi del marito, e un costume sociale che le affidava specifici compiti di procreazione e cura della famiglia. Ne conseguiva che le violenze sessuali perpetrate nei suoi confronti fossero punite in quanto atti sessuali esterni al matrimonio, istituto attraverso il quale anch'essa assumeva un ruolo sociale e giuridico.

Questo assetto culturale fondato sull'inferiorità della donna era confermato dall'emblematica figura del cd. matrimonio riparatore: l'art. 544 c.p., abrogato soltanto nel 1981, attribuiva addirittura l'effetto di estinguere il reato di stupro (o di far cessare gli effetti penali della già intervenuta sentenza di condanna) ad un successivo matrimonio tra vittima e autore del reato.

<sup>24</sup> Così PADOVANI T., *Pre-Art. 609-bis c.p. Commento ad Art. 2 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., 4° ed., Padova, 2006, pp. 432 s.

<sup>25</sup> Si veda PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1663-1664, per una ricostruzione delle opinioni dottrinali e della giurisprudenza in merito al bene giuridico tutelato dall'art. 609 *bis* c.p.

<sup>26</sup> In argomento, PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1664-1665, che sostiene l'art. 609 *bis* c.p. tuteli la «dignità della persona nella sua dimensione sessuale».

<sup>27</sup> Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2007, n. 35625, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2004, n. 14789, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8788, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>. Più recente, in materia di violenza sessuale di gruppo (cfr. *infra*, § 1.2.2), si veda Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 51640, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>, di cui si riporta parte di una massima: «La previsione di un trattamento sanzionatorio più grave si connette al riconoscimento di un peculiare disvalore alla partecipazione simultanea di più persone, in quanto una tale condotta partecipativa imprime al fatto un grado di lesività più intenso [...]



Alla medesima logica di valorizzazione dell'autodeterminazione della persona si è ispirata la scelta legislativa di prevedere il regime di procedibilità a querela di parte per il reato di violenza sessuale, temperato dall'irrevocabilità della querela, volta ad evitare ripensamenti della vittima causati da indebite pressioni da parte dell'autore del reato<sup>28</sup>. Nell'elaborazione della legge di riforma si sono, infatti, confrontati due orientamenti, motivati da interessi contrapposti: uno favorevole alla procedibilità d'ufficio, per una più efficace repressione del reato, e l'altro a sostegno della procedibilità a querela, a tutela della libertà della persona offesa di scegliere se rendere pubblica una vicenda che coinvolge la sua intimità<sup>29</sup>. Il lungo *iter* parlamentare della riforma si è, quindi, concluso con una decisione espressiva della preoccupazione di attribuire nuovamente rilevanza pubblicistica allo stupro. Inoltre, un'influenza è stata senz'altro esercitata da due noti processi per violenza carnale svoltisi a porte aperte nel 1976, che avevano assunto rilevanza mediatica, rivelando e denunciando un concreto rischio, per le vittime che avessero sporto querela, di subire ulteriori sofferenze a causa di un tendenziale atteggiamento colpevolizzante delle autorità giudiziarie<sup>30</sup>.

---

rispetto ad una più odiosa violazione della libertà sessuale della vittima nella sua ineliminabile essenza di autodeterminazione».

<sup>28</sup> A tale regime, l'art. 609 *septies*, comma 3, c.p. pone, peraltro, alcune deroghe, riferibili a casi più gravi per i quali è prevista la procedibilità d'ufficio: «1) se il fatto [...] è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio».

<sup>29</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 430.

<sup>30</sup> FILIPPINI N.M., *op. cit.*, pp. 7-9. L'autrice fa riferimento ad entrambi i processi, evidenziando come quello di Verona, a cui è dedicata la sua opera, sia caduto nell'oblio, superato dalla notorietà del processo svoltosi a Latina. La rilevanza mediatica di quest'ultimo è sicuramente motivata dalla diffusione del documentario «Processo per stupro», trasmesso il 26 aprile 1979 dalla Rai, in parte ancora visibile in <https://www.raiplay.it/video/2018/01/Processo-per-stupro-larringa-di-Lagostena-Bassi-6c151db1-80b0-4ecc-b608-9a3d5f63f2a4.html>.

La prospettazione di un possibile danno superiore al beneficio che la vittima avrebbe ottenuto dal processo penale ha contribuito alla scelta di lasciare ad essa la decisione di attivare o meno la macchina giudiziaria.

Merita ricordare che la l. 19 luglio 2019, n. 69, (c.d. Codice Rosso) ha aumentato il termine per la presentazione della querela a dodici mesi, anziché tre, soprattutto in considerazione delle istanze delle operatrici dei Centri antiviolenza, che evidenziano la necessità di rispettare i tempi di cui la donna occorre per elaborare la violenza subita e valutare se rivolgersi alla giustizia penale, senza subire ulteriori pressioni.

A quest'ultima considerazione si deve, altresì, l'inserimento del comma 3 *bis* dell'art. 472 c.p.p., sempre ad opera della l. 15 febbraio 1996, n. 66, che vieta «domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa» nei procedimenti per violenza sessuale, quando non «necessarie alla ricostruzione del fatto», norma che ancora oggi troppo spesso rimane inosservata<sup>31</sup>.

### 1.2.2 L'introduzione delle autonome fattispecie di «Atti sessuali con minorenne» e «Violenza sessuale di gruppo»

Merita, infine, segnalare, tra le innovazioni della riforma del 1996, l'introduzione degli artt. 609 *quater* e 609 *octies* c.p., che disciplinano, rispettivamente, i reati di «Atti sessuali con minorenne» e «Violenza sessuale di gruppo».

Con l'art. 609 *quater* c.p. si sono perseguite due distinte finalità: da un lato, evitare l'incriminazione automatica dei rapporti sessuali o delle effusioni fisiologiche tra minori, che, secondo la normativa previgente, derivava dalla presunzione assoluta di invalidità del consenso espresso dal minore di anni quattordici, oggi mitigata da una deroga<sup>32</sup>. Dall'altro lato, si è voluto tutelare in misura maggiore i minori, equiparando in termini sanzionatori agli atti di violenza sessuale quelli compiuti con il consenso del minore, ritenendo quest'ultimo elemento privo di effetti giuridici quando espresso da un soggetto di età inferiore ai quattordici anni, o ai sedici anni nel caso di un rapporto qualificato con l'autore del reato<sup>33</sup>. A tale presunzione, consegue l'identificazione del bene giuridico protetto dalla norma nel diritto ad un sano, equilibrato e armonioso sviluppo sessuale del minore<sup>34</sup>.

---

<sup>31</sup> Il tema verrà ripreso nel § 2.2.

<sup>32</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 308. Il previgente art. 519, comma 2, n. 1, c.p. estendeva la pena prevista per il reato di violenza carnale a qualsiasi ipotesi di congiunzione carnale con un minore di quattordici anni, essendo irrilevanti, non solo l'eventuale consenso dell'infraquattordicenne, ma anche l'età del suo "partner".

Nel sistema attuale, l'art. 609 *quater*, comma 5, c.p. esclude la punibilità del minorenne che compia atti sessuali consensuali con un altro minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a 4 anni. In tal modo, si legittimano i rapporti sessuali consensuali tra coetanei.

<sup>33</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, pp. 326-327.

<sup>34</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, pp. 326-328. Per una diversa opinione, cfr. MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 470-471, che ritiene la fattispecie lesiva della libertà sessuale, salvo l'ipotesi di atti sessuali con minore di quattordici anni, che comprometterebbero l'intangibilità sessuale.



Con l'art. 609 *octies* c.p., il legislatore ha voluto, invece, attribuire autonoma rilevanza e disciplina sanzionatoria alla fattispecie della violenza sessuale plurisoggettiva, al fine di evidenziarne il maggior disvalore penale, nonché la natura parzialmente diversa rispetto alla forma monosoggettiva<sup>35</sup>. Emerge, infatti, il carattere particolarmente umiliante e spersonalizzante della violenza sessuale commessa da «più persone riunite», che manifestano un'aggressività spesso priva di motivazioni sessuali, orientata piuttosto al disprezzo e quindi alla reificazione della vittima<sup>36</sup>. Tenuto conto della condizione di minorata difesa della persona offesa di fronte a una pluralità di soggetti agenti e del conseguente rischio di subire violenze più intense o ripetute, si è, infatti, esclusa l'applicabilità dell'attenuante dei «casi di minore gravità», ritenendo tale fattispecie intrinsecamente grave e incompatibile con una riduzione di pena<sup>37</sup>.

### 1.3 Egesi dell'art. 609 bis c.p.: le fattispecie di violenza sessuale per costrizione e per induzione

Tra le novità introdotte dalla riforma del 1996, cui si è fatto cenno nei paragrafi precedenti, riveste un rilievo centrale la previsione di un reato di violenza sessuale unico, comune, al quale sono ricondotte le ipotesi precedentemente disciplinate dagli artt. 519, 520 e 521 c.p.<sup>38</sup>. Il nuovo art. 609 *bis* c.p. stabilisce:

<sup>35</sup> In base al codice del 1930, la violenza sessuale commessa da più persone era punita a titolo di concorso di persone nel reato di violenza carnale o di atti di libidine violenti, ai sensi dell'art. 110 c.p., con l'applicazione della medesima pena a tutti i concorrenti.

<sup>36</sup> In merito, si vedano PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1822-1823 e FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 337.

<sup>37</sup> L'attenuante dei «casi di minore gravità» sarà trattata estensivamente *infra*, al § 1.3.2. Corte Cost., 26 luglio 2005, n. 325, in *www.giurcost.org*, ha affermato che «È infatti ragionevole ritenere [...] che la violenza sessuale di gruppo, proprio a causa della presenza di più persone riunite, cagioni una lesione particolarmente grave e traumatica della sfera di autodeterminazione della libertà sessuale della vittima: tali caratteristiche differenziano anche sul terreno qualitativo la violenza di gruppo dagli atti di violenza sessuale posti in essere da una sola persona e giustificano la maggior severità del relativo trattamento sanzionatorio».

<sup>38</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 446-449, richiamato anche da PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1665. Il soggetto attivo è «chiunque», tuttavia tale espressione risulta fuorviante per l'ipotesi di violenza sessuale per costrizione mediante abuso di autorità, che si configura invece come reato proprio, potendo essere commesso soltanto da chi detenga una posizione di autorità. Tale fattispecie ha, infatti, assorbito anche il previgente reato proprio di «Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale» *ex art.* 520 c.p. Sul punto si veda FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, pp. 307 e 321.

«Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi».

A ben vedere, la norma disciplina due diverse fattispecie ai commi 1 e 2: rispettivamente, la violenza sessuale «per costrizione» e la violenza sessuale «per induzione», ulteriormente distinguibili in più “sottofattispecie”<sup>39</sup>. Tali delitti sono accomunati dalla nozione di «atti sessuali», che il legislatore ha adottato per ridurre *ad unum* le precedenti ipotesi di reato<sup>40</sup>. Quanto agli elementi di diversificazione, le fattispecie si distinguono, invece, per la condotta – costringitiva, abusiva o ingannatoria – il mezzo e l’evento<sup>41</sup>.

La violenza sessuale per costrizione è configurata come reato a forma vincolata, richiedendosi i due eventi di coartazione della volontà della vittima e di compimento o assoggettamento ad atti sessuali, realizzati attraverso specifiche modalità<sup>42</sup>. Tra queste, quella più frequentemente riscontrata è la violenza, intesa come violenza-mezzo<sup>43</sup> e inizialmente interpretata come qualsiasi energia fisica atta a vincere la resistenza del soggetto passivo<sup>44</sup>. Segue la minaccia, definita

---

<sup>39</sup> CADOPPI A., *op. cit.*, p. 448.

<sup>40</sup> Sul significato della formula legislativa «atti sessuali», v. *infra*, § 1.3.1. Sulle ragioni dell’unificazione, v. *supra*, § 1.2.1.

<sup>41</sup> Cfr. MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 437-453. A tali elementi si aggiunge il soggetto passivo, che, nei soli casi di «atti sessuali abusivi», è qualificato: nel caso di abuso di autorità, deve trattarsi di un soggetto sottoposto a tale autorità, mentre nell’ipotesi di abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, la persona offesa deve trovarsi in tale stato.

<sup>42</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 438-440.

<sup>43</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 440.

<sup>44</sup> Cfr. PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1673-1676, che ricostruisce l’evoluzione giurisprudenziale sul concetto di violenza.

Plurime critiche sono state sollevate nei confronti di tale interpretazione, espressione di una concezione anacronistica dei rapporti di uomo e donna nell’esperienza sessuale. Il tema sarà oggetto di una più approfondita trattazione nel capitolo II, § 2.1.

tradizionalmente come la prospettazione di un male futuro ingiusto ai danni della potenziale vittima o di terzi<sup>45</sup>, e corrispondente alla violenza morale<sup>46</sup>.

Mentre i concetti di violenza e minaccia erano già presenti nell'originario art. 519 c.p.<sup>47</sup>, l'abuso di autorità è una modalità inedita introdotta dalla l. 15 febbraio 1996, n. 66, e corrisponde alla strumentalizzazione di una posizione di preminenza, al fine di ottenere dalla vittima il consenso sessuale, peraltro viziato<sup>48</sup>. Quest'ultima nozione, già oggetto di un acceso dibattito in dottrina, ha dato origine ad un contrasto giurisprudenziale in merito alla natura dell'autorità rilevante ai fini dell'integrazione dell'art. 609 *bis* c.p.<sup>49</sup>. Le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate ad esprimersi una prima volta nel 2000, hanno inizialmente seguito un orientamento restrittivo, limitando l'applicabilità della norma ai casi in cui il soggetto agente rivestiva un «posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico»<sup>50</sup> nei confronti della persona offesa. Tale tesi è stata superata a distanza di vent'anni da una nuova pronuncia delle Sezioni Unite, che ha ritenuto configurabile l'abuso di autorità in presenza di un potere di supremazia anche di fatto e di natura privatistica<sup>51</sup>.

La seconda fattispecie, prevista dall'art. 609 *bis*, comma 2, c.p., è il delitto di violenza sessuale per induzione, che può essere commesso, in primo luogo, per mezzo dell'abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, da cui deriva, appunto, l'evento "induzione". Tale ipotesi ha formalmente riconosciuto il diritto alla sessualità degli infermi psichici patologici, la cui presunta

---

<sup>45</sup> Tale definizione, diffusa in dottrina e giurisprudenza, viene riportata anche da PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1676.

<sup>46</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 320.

<sup>47</sup> Cfr. nota n. 16.

<sup>48</sup> CADOPPI A., *op. cit.*, p. 510.

MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 446, riconosce l'utilità della norma al fine di perseguire le ipotesi di molestie sessuali sul luogo di lavoro, persistendo il legislatore nel non prevedere una fattispecie *ad hoc*. Di diverso avviso è FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 321, che ritiene forzato applicare la norma anche al rapporto di lavoro tra superiore e dipendente.

<sup>49</sup> Cass. pen., Sez. III, ord. 4 ottobre 2019, n. 2888, in *www.sistemapenale.it*, 20 febbraio 2020, con nota di S. FINOCCHIARO, *L'abuso di autorità dell'insegnante privato tra violenza sessuale (art. 609 bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609 quater): la parola alle Sezioni unite*.

<sup>50</sup> Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13, in *www.dejure.it*. Con questa sentenza, nota come sentenza Bove, la Corte non ha ritenuto per ciò imputabile per il reato di cui all'art. 609 *bis*, comma 1, c.p., un'insegnante privato che aveva compiuto atti sessuali con un minore di sedici anni affidatogli per ragioni di educazione e istruzione.

<sup>51</sup> Cass. pen., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 27326, in *www.sistemapenale.it*, 2020.

intangibilità sessuale veniva, in passato, tutelata punendo *tout court* chiunque avesse rapporti sessuali con un «malato di mente»<sup>52</sup>.

Peraltro, l'inferiorità fisica o psichica cui fa riferimento la norma non deve essere necessariamente patologica, né congenita o permanente, potendo derivare anche da cause sopravvenute e transitorie, che comportino una minor capacità di resistenza all'altrui iniziativa sessuale o attività di condizionamento psicologico<sup>53</sup>. L'abuso, in questo caso, è stato definito come «lo sfruttamento, l'appropriamento a fini sessuali dell'altrui posizione di inferiorità»<sup>54</sup>, non limitandosi ad un'opera persuasiva volta ad ottenere il consenso sessuale, ma richiedendo altresì una sopraffazione, pur senza ricorrere a veri e propri atti costrittivi ed intimidatori nei confronti della vittima<sup>55</sup>.

Infine, la “sottofattispecie” disciplinata all'art. 609 *bis*, comma 2, n. 2, c.p. prevede il mezzo dell'inganno con sostituzione di persona, ed è commessa inducendo la vittima in errore sulla propria identità ovvero su un proprio *status* o qualità professionale<sup>56</sup>. Ai fini dell'integrazione del reato, è perciò richiesto che si

---

<sup>52</sup> CADOPPI A., *op. cit.*, pp. 514-518.

Il previgente art. 519, comma 2, n. 3, c.p. recitava: «Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona, la quale al momento del fatto:  
[...]

3) è malata di mente, ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole; [...]»

Si osservi che l'intervento del legislatore è condivisibile, ma ha reso particolarmente ardua la valutazione della sussistenza del consenso dell'infermo di mente da parte dei giudici.

<sup>53</sup> Sul punto si vedano MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 450-451 e DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, Milano, 2024, p. 306.

L'inferiorità psichica può perciò essere determinata anche dall'assunzione di sostanze stupefacenti o alcoliche, da grave depressione, ipnosi, narcosi o da traumi. Analogamente, alle condizioni di inferiorità fisica la giurisprudenza ha ricondotto la malattia fisica, la paralisi, la grave debolezza organica, e talvolta anche il sonno. Su tale ultima ipotesi vi è una giurisprudenza ondivaga, che la qualifica alternativamente come condizione di inferiorità fisica, psichica o anche fisico-psichica.

<sup>54</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 451.

<sup>55</sup> *Ex multis*, Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2008, n. 40795, in *www.dejure.it* e Cass. pen., Sez. III, 17 maggio 2019, n. 38011 in *www.dejure.it*.

<sup>56</sup> La fattispecie ha un'applicazione pratica fortemente limitata, richiamando alla mente il “caso di scuola” di Tizio che durante la notte entri furtivamente nel letto di Caia mentre il marito è assente, e questa, scambiandolo per il proprio sposo, compia con esso atti sessuali, rendendosi conto dell'errore soltanto in un secondo momento.

Peraltro, il reato si è ritenuto integrato in un'ipotesi peculiare, non prospettabile dal legislatore del 1996. In proposito si veda, Trib. Milano, Sez. IX, sent. 19 ottobre 2017, n. 10220, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 2018. Con tale sentenza, il collegio ha condannato per artt. 609 *bis*, comma 2, n. 2 e 609 *ter*, c.p. un uomo che, fingendosi ginecologo, aveva indotto due giovani donne a compiere atti di autoerotismo via *Skype*, convincendole della necessità di determinare la sussistenza di una supposta patologia attraverso l'osservazione del liquido vaginale.

realizzino tre eventi: l'errore, la conseguente induzione e la realizzazione di atti sessuali<sup>57</sup>. In tale ipotesi, il consenso della vittima è viziato, dal momento che viene prestato nella convinzione di trovarsi di fronte ad una persona diversa<sup>58</sup>.

Giunti al termine dell'analisi della norma dell'art. 609 *bis* c.p., si potrà agevolmente comprendere come la sua articolata formulazione abbia dato origine a significativi dibattiti interpretativi, alcuni dei quali saranno analizzati nel dettaglio nei paragrafi seguenti.

### 1.3.1 La nozione di atti sessuali

Come si è anticipato, il tratto comune e qualificante delle diverse fattispecie è la nozione di «atti sessuali», adottata dal legislatore con l'intento di garantire una maggiore tutela alle vittime<sup>59</sup>. Tuttavia, questa scelta ha sollevato non poche difficoltà interpretative nell'individuazione di una soglia minima di rilevanza penale degli atti sessuali, a causa della genericità ed indeterminatezza dell'espressione<sup>60</sup>.

Infatti, in un primo momento la giurisprudenza<sup>61</sup> ha ritenuto che la nozione corrispondesse alla somma delle previgenti fattispecie di congiunzione carnale e atti di libidine, adottando, per la definizione degli atti sessuali, il criterio soggettivo della finalità dell'atto a provocare l'insorgere o il soddisfacimento del desiderio sessuale dell'agente<sup>62</sup>. Tuttavia, rispetto all'orientamento anteriore alla riforma del 1996, si iniziava a ravvisare in alcune sentenze<sup>63</sup> l'innestarsi di tale criterio su di uno

<sup>57</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 453.

<sup>58</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 322.

<sup>59</sup> Sul punto, v. *supra*, § 1.2.

<sup>60</sup> A seguito di pronunce di segno opposto della Corte di Cassazione in ordine alla rilevanza sessuale del bacio, il Tribunale di Crema è giunto persino a sollevare una questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 609 *bis* c.p. per contrasto con l'art. 25, comma 2, Cost., asserendo una violazione del principio di determinatezza della norma. La questione è stata peraltro dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte Cost., ord. 17 luglio 2000, n. 295, in [www.giurcost.org](http://www.giurcost.org).

<sup>61</sup> Cass. pen, Sez. III, 28 settembre 1999, n. 33169, richiamata da Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 10369, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>: «Tra le prime decisioni, pertanto, si rammenta quella (sez. 3, 28.9.99, carnevali, Cass. pen. 2000, 33169) in cui veniva affermato testualmente che la nozione di "atti sessuali" nascerebbe dalla semplice somma delle due nozioni di congiunzione carnale e di atti di libidine».

<sup>62</sup> Segnavano quindi il margine inferiore del reato gli atti di libidine, per i quali in dottrina e giurisprudenza prevaleva una nozione soggettiva, che includeva «qualunque tocco lascivo sul corpo di un'altra persona, con cui l'autore tende a soddisfare la propria concupiscenza». Cfr. PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1668.

<sup>63</sup> Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 1996, n. 1040, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

oggettivo, laddove si richiedeva che l'atto fosse preordinato o comunque idoneo a determinare un'obiettiva lesione della libertà sessuale della persona offesa<sup>64</sup>.

Parallelamente, in relazione al rischio di punire un atteggiamento psicologico dell'agente in assenza di un coinvolgimento della corporeità della vittima<sup>65</sup>, la dottrina ha elaborato una concezione oggettivistico-scientifica o anatomico-culturale di «atti sessuali», che esclude ogni rilevanza della concupiscenza del soggetto agente. Secondo tale teoria, l'atto ha natura sessuale quando implica un «contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale (compresa la mammella della donna), anale od orale del partner»<sup>66</sup>, area così qualificata dalle scienze medico-psicologiche, nonché da quelle antropologiche-sociologiche<sup>67</sup>. Rientrano perciò nella nozione esaminata il coito (vaginale, anale, orale, tribalistico, *inter femora*, *inter sina*), gli atti di autoerotismo imposti<sup>68</sup>, e i toccamenti e baciamenti nelle suddette zone<sup>69</sup>.

Questa impostazione è stata inizialmente recepita anche in giurisprudenza, ove si escludeva la rilevanza penale del bacio "rubato" sul collo o sulla guancia, anche se diretto alla bocca<sup>70</sup>. Peraltro, nel 1998 la Cassazione, con la sentenza *Di Francia*, ha mutato il proprio orientamento qualificando come atti sessuali «tutti quelli indirizzati verso zone erogene che siano idonei a compromettere la libera

---

<sup>64</sup> MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2010, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), pp. 22 s.

<sup>65</sup> Tale approccio si poneva in linea con l'inquadramento dei reati sessuali tra i reati contro la moralità e il buon costume, volendo punire un atteggiamento psicologico ritenuto contrario alla morale.

<sup>66</sup> La definizione si deve a CADOPPI A., *op. cit.*, pp. 465-466.

<sup>67</sup> Il riferimento alle scienze antropologiche-sociologiche vuole che nella valutazione della natura sessuale dell'atto si includano considerazioni su cosa sia sessualmente rilevante nelle diverse culture.

<sup>68</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2004, n. 15464, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it) «La condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. ricomprende, quindi, qualsiasi atto che, anche se non esplicito attraverso il contatto fisico diretto con il soggetto passivo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo il bene primario della libertà dell'individuo attraverso l'eccitazione o il soddisfacimento dell'istinto sessuale dell'agente». Sulla base di tale requisito oggettivo dell'atto sessuale, rientrano nella fattispecie *ex art. 609 bis c.p.* gli «atti di autoerotismo imposti alla vittima», ma non «semplici atti di esibizionismo, di voyeurismo o di autoerotismo compiuti dal soggetto attivo», poiché questi ultimi non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo.

<sup>69</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 424.

<sup>70</sup> Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 1997, Corsaro, in *Foro it.*, 1998, II, c. 505 ss., con nota di FIANDACA G., *La rilevanza penale del «bacio» tra anatomia e cultura*.

La Corte ha assolto il proprietario di un negozio che, nell'afferrare la dipendente per cercare di baciarla rivolgendole la frase «ogni tanto ti vorrei toccare, lasciati toccare», riusciva soltanto a sfiorarle la guancia.



determinazione della sessualità del soggetto passivo»<sup>71</sup>. Da tale tesi emerge una tendenza della giurisprudenza, talvolta criticabile<sup>72</sup>, ad accogliere un concetto di «zone erogene» più ampio rispetto a quello proprio della dottrina, limitato alle zone genitali, al fine di estendere l'applicabilità dell'art. 609 *bis* c.p.<sup>73</sup>.

Anche nella giurisprudenza successiva, la Corte di legittimità si è mantenuta costante nell'escludere riferimenti a criteri soggettivi, affermando l'irrilevanza delle intenzioni del soggetto agente<sup>74</sup> e individuando, quindi, quale elemento soggettivo del reato il dolo generico, cioè la «coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà sessuale della persona ed invasivo della sua sfera sessuale, senza il consenso della stessa»<sup>75</sup>. Allo stesso tempo, si sono iniziati a valorizzare elementi contestuali e relazionali del caso concreto<sup>76</sup>, con l'obiettivo di ampliare la nozione di «atti sessuali» includendovi anche casi in cui siano coinvolte zone difficilmente qualificabili come erogene<sup>77</sup>. Ciò ha portato a condanne per violenza sessuale in

---

<sup>71</sup> Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 1998, Di Francia, in *Foro it.*, 1998, II, c. 505 ss., con nota di FIANDACA G., *La rilevanza penale cit.*

<sup>72</sup> Per un esame critico si veda CADOPPI A., *op. cit.*, pp. 482 s.

<sup>73</sup> MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2010, in *www.discrimen.it*, pp. 23-24.

<sup>74</sup> Cass. pen., Sez. III, 9 maggio 2008, n. 28815, in *www.dejure.it*. La Corte sottolinea che la l. 15 febbraio 1996, n. 66, ha «eliminato ogni riferimento al concetto di libidine», rendendo, quindi, irrilevante il fine del soggetto agente, che potrebbe altresì essere «ludico o di umiliazione della vittima».

<sup>75</sup> Oltre a Cass. pen., Sez. III, 9 maggio 2008, n. 28815, in *www.dejure.it*, si vedano, nel medesimo senso, Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2020, n. 31737, in *www.canestrinilex.com*, 2020 e Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 24872, in *www.canestrinilex.com*. In tale ultima pronuncia si afferma che «L'elemento soggettivo del reato [...], è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente, nè rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti».

<sup>76</sup> Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395, in *www.eius.it*, ritiene necessario tener conto, ai fini dell'individuazione degli atti qualificabili come sessuali, «dell'intero contesto in cui il contatto si realizza, e la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa».

<sup>77</sup> MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2010, in *www.discrimen.it*, pp. 19 s. L'autore fa riferimento alla tesi contestuale-interpersonale (o oggettivo-contestuale), che non ritiene sufficiente tener conto della zona del corpo attinta, dovendosi valutare la vicenda nel complesso.

Si veda anche CAPPAI M., *La qualificazione delle "violenze" prive di un contatto corpore corpori alla prova della recente giurisprudenza in tema di atti sessuali. Nota a Cass., Sez. III, sent. 19 novembre 2015 (dep. 5 maggio 2016), n. 18679, Pres. Amoresano, Rel. Aceto*, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 10 febbraio 2017, pp. 46 s.

Tra le varie sentenze in questo senso, si veda Cass. pen. Sez. III, 2 dicembre 2020, n. 6158, in *www.dejure.it*, che qualifica il bacio sulla guancia come atto sessuale, quando «in base ad una valutazione complessiva della condotta che tenga conto del contesto ambientale e sociale in cui

episodi di palpeggiamento dei glutei, toccamenti fra le gambe senza che siano raggiunte zone pudende, tocco del ginocchio, “succhiotti”, strofinamenti<sup>78</sup>.

Ad oggi è condivisa l'opinione che debba qualificarsi come atto sessuale qualsiasi «contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, ovvero in un coinvolgimento della corporeità sessuale di quest'ultimo, idoneo e finalizzato a porre in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale»<sup>79</sup>; in tal senso, si valorizza la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 609 *bis* c.p., anziché il desiderio dell'autore di soddisfare il proprio istinto sessuale.

Pare, peraltro, inopportuno lasciare ai giudici un così ampio margine di discrezionalità nella valutazione della natura sessuale di un atto, dal momento che ciò conduce spesso a pronunce divergenti in relazione a casi simili o analoghi, determinando un *vulnus* in termini di certezza del diritto. Inoltre, la progressiva estensione interpretativa della fattispecie ha portato ad applicare la medesima norma tanto a casi di stupro quanto a condotte aventi un disvalore penale evidentemente inferiore, che spesso vengono ricondotte ai «casi di minore gravità» di cui al comma 3 dell'art. 609 *bis* c.p.<sup>80</sup>. Sarebbe, dunque, auspicabile introdurre una fattispecie autonoma di «Molestie sessuali», come da tempo suggerito dalla dottrina<sup>81</sup>, e richiesto da istanze sovranazionali<sup>82</sup>.

---

l'azione è stata realizzata, del rapporto intercorrente tra i soggetti coinvolti e di ogni altro dato fattuale qualificante, possa ritenersi che abbia inciso sulla libertà sessuale della vittima».

<sup>78</sup> Per una ricognizione della casistica sul tema, si veda PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1671-1673.

<sup>79</sup> Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395, in *www.eius.it*. Con tale decisione, la Corte aveva incluso nella nozione in esame la “pacca sul sedere”.

<sup>80</sup> V. *infra*, § 1.3.2

<sup>81</sup> Si vedano, tra molti, TABARELLI DE FATIS S., *Molestie sessuali e l. n.66/96: un'occasione mancata, ma forse non ancora perduta*, in *La violenza sessuale a cinque anni dalla legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2001, pp. 133 s.; MACRÌ F., *La violenza sessuale (art.609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, fasc. 1, 2016, p. 166 s.; MANENTE T., *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso»*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 62; FOLLA N., *Prevenire e reprimere le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e di studio: il quadro normativo*, in *Le molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, a cura di ROMITO P. e FERESIN M., Carocci Faber, Roma, 2019, p. 178.

<sup>82</sup> Il riferimento è all'art. 40 della Convenzione di Istanbul, che impone agli Stati membri di «garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali». Il GREVIO ha, infatti, recentemente sollecitato l'Italia a prevedere tale fattispecie; cfr. GREVIO, *Rapporto di valutazione di base sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla*



### 1.3.2 La circostanza attenuante dei «casi di minore gravità»

Il legislatore del 1996 ha introdotto, al comma 3 dell'art. 609 *bis* c.p., una circostanza attenuante speciale e ad effetto speciale, prevedendo una riduzione della pena «in misura non eccedente i due terzi» nei «casi di minore gravità». Tale scelta legislativa era motivata da una serie di ragioni legate alle novità introdotte dalla riforma, con l'intento di mitigare gli effetti della previsione di un unico reato di violenza sessuale e del contestuale inasprimento delle pene. Infatti, l'unificazione delle previgenti fattispecie, differenziate in base all'elemento della penetrazione, ha reso necessario graduare la pena in relazione alla condotta concretamente posta in essere, che può presentare diversi gradi di disvalore penale. Inoltre, il minimo edittale previsto nel 1996 per il reato in esame era di cinque anni di reclusione<sup>83</sup>, il che rendeva la pena sproporzionata per alcuni atti sessuali «minori»<sup>84</sup>.

Una terza ragione che giustifica l'introduzione di una così generica circostanza attenuante è la mancata adozione, appena menzionata, di un'autonoma fattispecie di «Molestie sessuali», proposta da diversi disegni di legge per includere condotte di natura sessuale, talvolta anche «fisiche», ma «bagatellari»<sup>85</sup>. Tuttavia, neppure la previsione dei «casi di minore gravità» si è dimostrata risolutiva di questa lacuna del nostro ordinamento penale, poiché la prassi applicativa di ricondurvi gli atti diversi dalla congiunzione carnale, come toccamenti o palpeggiamenti, rischia di ricreare il sistema duale esistente prima della riforma, eludendo così la *ratio* della medesima<sup>86</sup>. Inoltre, trattandosi di una circostanza attenuante del reato di violenza sessuale e non di una fattispecie autonoma<sup>87</sup>, non si possono individuare *a priori* le tipologie di atti sessuali dell'ipotesi attenuata, e ritenerle diverse da quelle della fattispecie base<sup>88</sup>. Ne consegue che la consumazione di un rapporto sessuale

---

*prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *www.coe.int*, 15 novembre 2019, pp. 64-65 (punti 199-200).

<sup>83</sup> La l. 19 luglio 2019, n. 69 ha innalzato ulteriormente il minimo edittale, oggi corrispondente a sei anni di reclusione.

<sup>84</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 453-454.

<sup>85</sup> CADOPPI A., *op. cit.*, pp. 459-460.

<sup>86</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 324.

<sup>87</sup> PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1684, evidenzia che vi sono autori che hanno ritenuto che il comma 3 introducesse un'autonoma fattispecie.

<sup>88</sup> CADOPPI A., *op. cit.*, pp. 460-461.

Anche per tali ragioni, si ritiene opportuna la previsione di un'autonoma fattispecie incriminatrice di «Molestie sessuali», che individui una pena *ad hoc* per condotte espressive di un minor disvalore

completo non esclude automaticamente l'attenuante<sup>89</sup>, dovendosi valutare le circostanze del caso concreto<sup>90</sup>.

Nel silenzio della legge, si sono confrontati due orientamenti riguardo ai criteri di individuazione dei casi *ex* comma 3, che propongono di applicare, rispettivamente, tutti gli indici di cui all'art. 133 c.p., ovvero soltanto quelli oggettivi. Quest'ultimo orientamento sembra più corretto, poiché dà rilievo alle modalità dell'azione, alla gravità del danno o del pericolo e, soprattutto, alla gravità dell'offesa alla libertà di autodeterminazione sessuale<sup>91</sup>, qualificando come «casi di minore gravità» le condotte che comportino una lesione di minima intensità del bene giuridico protetto<sup>92</sup>.

Problematica è l'applicazione frequente del comma 3 da parte dei giudici in casi in cui la difesa invoca le tradizioni culturali o religiose dell'imputato per giustificare abusi sessuali da esso compiuti. Si fa riferimento ad ipotesi di matrimoni contratti secondo un diritto straniero in base al quale la violenza sessuale tra coniugi non costituisce illecito penale<sup>93</sup>, rientrando così nel concetto di "reato culturalmente orientato"<sup>94</sup>. In tali casi, la Cassazione, pur escludendo sempre la scriminante

---

penale, evitando un'applicazione così estesa dell'art. 609 *bis* c.p., e in particolare della forma attenuata. Sul punto, si veda TABARELLI DE FATIS S., *op. cit.*, pp. 144 s.

<sup>89</sup> Cass. pen., Sez. III, 1 luglio 2014, n. 39445, in *www.dejure.it*.

<sup>90</sup> Cass. pen., Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 18027, in *www.dejure.it* «[...] ai fini del riconoscimento della diminuzione per i casi di minore gravità di cui all'art. 609 *bis*, ultimo comma, cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e psicologiche di quest'ultima, anche in relazione all'età, mentre ai fini del diniego della stessa attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità». Analogamente, Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2023, n. 39890, in *www.dejure.it* e Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 50336, in *www.dejure.it*. Inoltre, v. Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2021, n. 40559, in *www.altalex.com*, 22 novembre 2021, con commento di MARANI S., *Violenza sessuale: quando è applicabile l'attenuante del fatto di minore gravità?* «l'attenuante [...] non può essere di per sé esclusa per la sussistenza di una o più circostanze aggravanti, occorrendo in tal caso valutare se queste ultime, in relazione all'interesse tutelato, incidano sui parametri che rilevano ai fini dell'accertamento della minore gravità del fatto».

<sup>91</sup> PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1686. Si vedano in tal senso le riflessioni di FOLLA N., *Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia influenzati dal fattore culturale: "reato culturalmente orientato" o regressione dei diritti civili?*, in *Fam. e dir.*, n. 4, 2010, pp. 402-411, sul punto specifico, p. 406.

Di diverso avviso è MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 454-455, che afferma possano assumere rilievo anche l'intensità del dolo, la capacità a delinquere del reo, la sua condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato, nonché il rapporto tra soggetti attivo e passivo.

<sup>92</sup> Così anche Corte cost., 26 luglio 2005, n. 325, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>93</sup> FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, pp. 315-316.

<sup>94</sup> Per una definizione di tale concetto, si veda OLIVA C., *Reati culturalmente orientati e cause di esclusione della pena e/o colpevolezza*, in *www.justwin.it/tema/reati-culturalmente-orientati-e-cause-di-esclusione-della-pena-e-o-*

*colpevolezza#::~text=Per%20reati%20culturalmente%20orientati%20si,culturale%20di%20appartenenza%20del%20soggetto*. I cd. "reati culturalmente orientati" sono definiti come quei comportamenti di

putativa dell'esercizio di un diritto (a ottenere prestazioni sessuali dalla moglie)<sup>95</sup>, ha talvolta considerato rilevante la componente culturale ai fini dell'applicazione dell'attenuante in esame, ritenendo il caso "meno grave" quando la legge straniera prevede una limitazione della libertà sessuale della persona derivante dal vincolo matrimoniale<sup>96</sup>.

Ancora una volta emerge come l'utilizzo di formule legislative generiche ed indeterminate non sia risolutiva dei problemi interpretativi e, anzi, conduca a risultati aberranti, laddove ai giudici sia lasciata un'eccessiva libertà nella valutazione dei fattori che rendono minore la lesione del bene giuridico protetto.

### 1.3.3 La violenza sessuale intraconiugale

Nel paragrafo precedente, si è fatto riferimento ad un atteggiamento "tollerante" della Corte di legittimità nei confronti della violenza sessuale tra coniugi, ove il matrimonio sia retto da un diritto straniero che non la qualifichi come reato, proprio in virtù del rapporto tra le due persone coinvolte<sup>97</sup>.

Merita, in proposito, segnalare che un analogo diritto all'amplesso in capo al marito nei confronti della moglie è stato a lungo riconosciuto anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza in riferimento ai matrimoni regolati dal nostro ordinamento, escludendo così l'antigiuridicità, o addirittura la tipicità del fatto in casi di rapporti sessuali non consensuali tra coniugi<sup>98</sup>. Peraltro, già prima della riforma del 1996, la

---

un individuo appartenente a una minoranza etnica, che, pur essendo considerati illeciti dall'ordinamento giuridico del territorio in cui avvengono, sono invece tollerati, approvati o persino promossi all'interno del gruppo culturale di origine dell'autore.

<sup>95</sup> Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960, in *www.dejure.it*. In merito, si veda anche PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1666.

<sup>96</sup> Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 34909, in *www.dejure.it*. In un caso riguardante un uomo di origini marocchine che aveva imposto rapporti sessuali alla moglie contro la sua volontà, la Corte ha ritenuto che il fatto che il diritto marocchino non considerasse reato la violenza sessuale intraconiugale non rendesse scusabile l'ignoranza dell'imputato rispetto alla legge penale italiana, non potendosi quindi escludere la sua colpevolezza. La Corte ha infatti sottolineato che, trovandosi sul territorio italiano, sull'imputato gravava un obbligo di informazione sulle leggi vigenti.

Tuttavia, il fattore culturale è stato valorizzato per la qualificazione del reato come ipotesi di minore gravità: «Del resto la Corte d'Appello ha adeguatamente tenuto conto delle particolarità della fattispecie (fatti commessi nell'abito di un rapporto di coniugio appena iniziato, comune cultura d'origine nel cui ambito la violenza sessuale tra coniugi non è configurabile come illecito) nel valutare la gravità complessiva del fatto e nel ritenere ravvisabile, proprio in considerazione di tali particolarità, una ipotesi di minore gravità ai sensi dell'art. 609 bis c.p., comma 3».

<sup>97</sup> V. *supra*, § 1.3.2.

<sup>98</sup> Tale orientamento è sopravvissuto fino a metà degli anni '70 del 1900. Sul punto, si vedano CALETTI G.M., *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna

Cassazione aveva mutato orientamento, riconoscendo la configurabilità del reato di violenza sessuale in ambito familiare<sup>99</sup>, laddove il coniuge avesse costretto «con violenza o minaccia l'altro coniuge, ancorché non separato, a compiere o subire atti sessuali». Nella successiva elaborazione giurisprudenziale, gli estremi del delitto si sono ravvisati anche nel caso del convivente *more uxorio*<sup>100</sup> e del coniuge legalmente separato<sup>101</sup>, in presenza di una «qualsiasi forma di costringimento psicofisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione», qualora l'autore avesse «consapevolezza di un rifiuto implicito da parte della vittima»<sup>102</sup>.

Un ulteriore passo è stato compiuto dal legislatore con d.l. 14 agosto 2013, n. 93 (convertito con l. 15 ottobre 2013, n. 119), che ha introdotto nell'art. 609 *ter*, comma 1, c.p., il n. 5-*quater*, prevedendo un aggravio di pena nei casi di violenza sessuale commessa dal «coniuge, anche separato o divorziato», ovvero da «colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza»<sup>103</sup>. Con tale intervento si è voluto riconoscere un disvalore maggiore alle violenze sessuali perpetrate nell'ambito delle relazioni familiari per il loro carattere particolarmente traumatico e per la conseguente maggiore difficoltà delle vittime a denunciare.

Come anticipato, si deve rilevare che, già prima dell'introduzione dell'aggravante speciale, la Cassazione aveva raggiunto importanti traguardi interpretativi, in parte motivati dalla crescente consapevolezza dell'aumento delle

---

University Press, Bologna, 2023, pp. 99-100 e PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1665-1666, per una ricostruzione delle opinioni dottrinali e della giurisprudenza sulla violenza carnale tra coniugi. In linea con tale impostazione si poneva la causa estintiva del reato del cd. matrimonio riparatore disciplinata all'art. 544 c.p., poi abrogato nel 1981 (cfr. nota n. 23).

<sup>99</sup> Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 1976, n. 12855, Macario, CED 134887, in *Cass. pen. Mass.*, 1978, p. 72 ss., con nota di BRIGNONE P., *La violenza sessuale nel rapporto tra coniugi*.

<sup>100</sup> Cass. pen., Sez. III, 21 giugno 2007, n. 35408, in *Foro it.*, 2007, c. 680 s. «integra violazione dell'art. 609 *bis* c.p., qualsiasi forma di costringimento psico-fisico idoneo ad incidere sull'altrui libertà di autodeterminazione, essendo del tutto irrilevante l'esistenza di un rapporto di coppia coniugale o paraconiugale tra le parti, posto che non esiste, all'interno di tale rapporto, un diritto all'amplesso, né conseguentemente il potere di esigere o imporre una prestazione sessuale». Nel medesimo senso, più recente, cfr. Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17676, in *www.doppiadifesa.it*, 2019.

<sup>101</sup> Si veda Cass. Pen., Sez. III, 21 novembre 2007, n. 42079, in SALEMI E., *Violenza sessuale. La fattispecie disciplinata dall'art. 609-bis c.p.: condotta tipica, elemento soggettivo, aggravanti e profili processuali. "Codice rosso" e vittimizzazione secondaria*, in *www.altalex.it*, 20 novembre 2023.

<sup>102</sup> Cfr. Cass. pen., sez. III, 26 febbraio 2020, n. 7590, in *www.ilsole24ore.com*, 2020.

<sup>103</sup> Tale scelta legislativa si pone in linea con l'art. 36 Convenzione di Istanbul, che al par. 1 definisce le condotte di violenza sessuale e stupro, e al par. 3 dispone che «Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo per garantire che le disposizioni del paragrafo 1 si applichino anche agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o partner, quale riconosciuto dalla legislazione nazionale».

violenze domestiche, dove ai maltrattamenti si aggiungono spesso violenze sessuali, e dall'acquisita comprensione dei meccanismi di abuso e sopraffazione che caratterizzano tali dinamiche relazionali. In particolare, la Corte ha sottolineato l'irrilevanza della circostanza per cui «la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali, subendoli», affermando che ciò non costituisce una scriminante<sup>104</sup>. Ha inoltre precisato che può configurarsi violenza sessuale anche nel caso in cui la moglie rifiuti il rapporto in modo silente per evitare scene, purché il marito sia consapevole del suo rifiuto<sup>105</sup>.

Queste prese di posizione della Corte di Cassazione riflettono una crescente consapevolezza, non solo della centralità del consenso nei rapporti sessuali, inclusi quelli coniugali o parificati<sup>106</sup>, ma anche della varietà di reazioni che una vittima di violenza sessuale può avere. Analogamente, le corti di merito sembrano aver riconosciuto che la decisione della moglie di non opporre resistenza fisica all'autore del reato possa derivare da uno stato di soggezione o dal timore di conseguenze peggiori, anche per eventuali figli<sup>107</sup>. Diversamente, in molti casi di violenze sessuali al di fuori del contesto coniugale, l'assenza o il ritardo della reazione da parte della donna è spesso interpretata come una prova dell'innocenza dell'imputato, ignorando il reale significato della mancata opposizione<sup>108</sup>.

---

<sup>104</sup> Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2006, n. 16292, Mansi, in *www.dejure.it*, cui rinvia Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2014, n. 23913 in *www.canestrinilex.com*.

<sup>105</sup> Cass. pen., Sez. III, 3 aprile 2008, n. 13983, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

Si veda, sul punto, ANGELETTI R., *La prova nella violenza sessuale*, Giappichelli, Torino, 2009, p. 163, che commenta Cass., Sez. III, 21 giugno 2007, n. 35408. L'autore sottolinea che il reato di violenza sessuale si configura ogniqualvolta il soggetto attivo leda la libertà di autodeterminazione sessuale della persona offesa, e perciò anche quando la donna assecondi la volontà dell'uomo temendo «conseguenze peggiori, ritorsioni, violenze sui propri figli, ed altro». In tali casi, non si deve attribuire valore scriminante al consenso apparente della vittima, dovendosi invece qualificare come «consenso coatto», essendo conseguenza dello stato di coazione psicologica e morale in cui essa si trova rispetto all'agente.

<sup>106</sup> Cfr. Cass. pen., Sez. III, 31 ottobre 2023, n. 43818, in *www.dirittifondamentali.it* «i rapporti sessuali sono leciti solo in presenza del consenso, espresso o tacito del soggetto, e che tale condizione giuridica non muta neanche nei rapporti matrimoniali».

<sup>107</sup> Cfr. Corte App. Napoli, Sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 389, in *www.dejure.it*; Corte App. Taranto, 25 luglio 2017, n. 302, in *www.dejure.it*; Trib. Nola, 18 agosto 2021, n. 1419, in *www.dejure.it*.

Si veda, inoltre, Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611, in *www.njus.it*, la quale, richiamando il ragionamento della Corte d'Appello di Lecce, fa riferimento alle dichiarazioni della persona offesa. La donna, dopo aver subito per anni rapporti sessuali non consensuali da parte del marito, aveva iniziato a dormire nella camera dei figli. Tuttavia, ciò non aveva scoraggiato l'uomo, che aveva cominciato a bussare alla porta per costringerla ad ulteriori rapporti. La donna, «soggiogata dal timore della reazione violenta che sarebbe seguita in caso di rifiuto, lasciava i figli addormentati e cedeva alle pressanti richieste del marito».

<sup>108</sup> V. *infra*, § 2.2 e 2.4.

Le riflessioni qui esposte costituiscono il punto di partenza per l'analisi del prossimo capitolo, che esaminerà le radici di tale approccio giuridico e le implicazioni per la tutela della libertà sessuale della persona, con particolare attenzione al ruolo del consenso.

## Capitolo II

### Il ruolo del consenso nel reato di violenza sessuale: una prospettiva nazionale tra dottrina, giurisprudenza di legittimità e giurisprudenza di merito

SOMMARIO: 2.1 Il concetto di “costrizione violenta” e l’onere di resistenza. – 2.2 Le ricadute giurisprudenziali della violenza per costrizione: tra resistenza attiva, inattendibilità della vittima e vittimizzazione secondaria. – 2.3 Gli approdi della Cassazione in materia di consenso sessuale: dalla dematerializzazione della violenza al modello del «solo sì è sì» - 2.4 La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26 gennaio 2022, n. 95: e se venti secondi sono troppi per dire di no? – 2.5 La discutibile giurisprudenza di merito sul consenso agli atti sessuali.

#### 2.1 Il concetto di “costrizione violenta” e l’onere di resistenza

Nel capitolo precedente si sono affrontate alcune delle incertezze interpretative sollevate dalla formulazione dell’art. 609 *bis* c.p., ed è ora opportuno dedicare un’analisi più approfondita alla nozione di «costrizione» di cui al comma 1, integrata, in particolare, dal mezzo della violenza.

Il legislatore del 1996, evidentemente, non ha ritenuto sufficiente l’assenza del consenso della persona offesa per configurare il delitto di violenza sessuale: infatti, ha mantenuto gli ulteriori requisiti di violenza e minaccia<sup>109</sup>, optando per un modello vincolato di incriminazione delle condotte di aggressione sessuale, e non per un modello consensualistico<sup>110</sup>. Il proposito di spostare il fulcro dell’offesa dalla «moralità pubblica e il buon costume» alla libertà di autodeterminazione sessuale appare perciò in parte vanificato dalla previsione di specifici mezzi di coazione della

---

<sup>109</sup> Come si è ricordato nel primo capitolo, tali modalità erano già contemplate dal codice del 1930, mentre l’abuso di autorità si presenta quale elemento di novità. Anche a ciò si devono le critiche di parte della dottrina, che ha ritenuto non così innovativa la riforma del 1996. In proposito, si vedano, ad esempio, MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 413 s.; PADOVANI T., *op. cit.*, pp. 434 s.; FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 320.

<sup>110</sup> Cfr. MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, cit., pp. 39-41.



volontà, che rendono insufficiente, per qualificare un atto sessuale come illecito, la sola contrarietà al volere della vittima<sup>111</sup>.

La fattispecie così costruita<sup>112</sup> si basa, infatti, su un retaggio culturale antico e su un'anacronistica concezione della sessualità femminile, secondo cui la donna è preda dell'uomo cacciatore<sup>113</sup>. Questa visione trova le proprie radici nel concetto ovidiano di *vis grata puellis*, che parte dall'assunto che la donna si finga riluttante di fronte alle *avances* sessuali maschili, poiché il costume sociale le impone di non manifestare apertamente il proprio desiderio sessuale corrisposto<sup>114</sup>. Conscia di essere oggetto di conquista sessuale dell'uomo, alla donna sarebbe, pertanto, "gradito" un *minimum* di violenza, consentendole di abbandonarsi ad un rapporto sessuale consensuale<sup>115</sup>. Corollario di una simile convinzione è che, laddove ella non si opponesse fisicamente all'uomo, dovrebbe ritenersi disponibile a soddisfare l'"irrefrenabile" desiderio maschile<sup>116</sup>.

Fin da subito, la formulazione dell'art. 609 *bis* c.p., incentrata sulla costrizione violenta, ha sollevato obiezioni in dottrina, laddove si è osservato che un'interpretazione letterale della norma avrebbe rischiato di porre in capo alla vittima un onere di resistenza attiva<sup>117</sup>. Infatti, già prima della riforma, si erano legittimate interpretazioni restrittive del concetto di violenza, richiedendosi, ai fini dell'integrazione del reato, la prova di una *vis atrox*, ossia di una forza fisica

---

<sup>111</sup> In argomento, PADOVANI T., *op. cit.*, p. 434; MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 414-415.

<sup>112</sup> Il discorso verrà riferito alla violenza sessuale per costrizione mediante violenza, che riguarda la maggior parte dei casi riscontrati nella prassi e che ha sollevato i principali nodi interpretativi, divenendo oggetto di una significativa evoluzione interpretativa e giurisprudenziale.

<sup>113</sup> PADOVANI T., *op. cit.*, p. 434.

Sul punto, si veda anche DI NICOLA TRAVAGLINI P., *La mia parola contro la sua*, cit., pp. 115-119.

<sup>114</sup> Tale espressione significa letteralmente "la forza è gradita alla fanciulla". Sul concetto, cfr. PAGELLA C. - VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1674 e CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 152-155.

Per una sentenza che ha fatto proprio il concetto di *vis grata puellis*, si veda Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1948, in *Riv. pen.*, 1949, II, 34.

<sup>115</sup> Si vedano in tal senso le riflessioni di CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 39 s., che ricostruisce il tema dell'esperienza sessuale nella tradizione mitologica.

<sup>116</sup> Sul punto, PADOVANI T., *op. cit.*, p. 434.

Cfr. anche DI NICOLA TRAVAGLINI P. - MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 293-295, dove si evidenzia come tra le più antiche credenze, ancora oggi diffuse e influenti, seppur incongruenti rispetto all'attuale impianto codicistico, vi sia quella secondo cui «la violenza sessuale sia un crimine determinato da una libidine maschile impulsiva e incontrollabile», strettamente legata allo stereotipo per il quale «gli uomini sono mossi solo da un'incontenibile esigenza sessuale, da appagare a qualsiasi costo, anche con la violenza e che non riconoscono alcun valore alla volontà della donna».

<sup>117</sup> Per una dottrina critica, si veda la nota n. 109.



esercitata sulla vittima tale da non poter essere vinta in alcun modo<sup>118</sup>. Anche quando, negli anni '60, questa impostazione ermeneutica è stata abbandonata, lasciando spazio all'idea di una forza fisica «di qualsiasi grado e intensità», si è continuato a richiedere una resistenza fisica da parte della persona offesa, che avrebbe dovuto dimostrare l'idoneità della violenza a coartare la sua volontà, pur senza annullarla<sup>119</sup>.

Ulteriore rilievo critico sollevato dalla dottrina riguarda il trattamento irragionevolmente diverso riservato alla violenza sessuale rispetto ad altri reati meno gravi. In proposito, è opportuno segnalare che la norma *ex art. 614 c.p.*, che disciplina il delitto di violazione di domicilio, prevede espressamente la volontà contraria del titolare del bene giuridico quale elemento costitutivo del reato, senza che essa debba desumersi da modalità qualificate che rendano la condotta penalmente rilevante<sup>120</sup>. Ciò avviene, invece, nel caso del delitto di violenza sessuale, ove l'assenza di consenso della vittima deve essere dedotta dai mezzi coercitivi previsti dall'*art. 609 bis c.p.*, che, per le loro caratteristiche, presuppongono necessariamente la coartazione della volontà della persona<sup>121</sup>.

---

<sup>118</sup> Così la prima giurisprudenza dopo l'entrata in vigore del codice Rocco del 1930, che riteneva sussistente la violenza soltanto ove fosse stata esercitata una forza irresistibile, la quale richiedeva la prova di un tentativo di "lotta" da parte della donna.

Si veda Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1948, *cit.*, per cui la violenza è ravvisabile in «una violenza reale esercitata sulla persona ben determinata a resistere con tutti i mezzi consentiti dalle sue condizioni fisiche o psichiche, e non nella sola violenza necessaria a vincere la difesa naturale opposta per istinto, seppur non simulata per disegno». Nella medesima pronuncia si legge che «[...] se la giovane avesse voluto effettivamente resistere, avrebbe avuto il modo di spiegare ben altra energia, bene efficace allo scopo; mentre la sola violenza sarebbe stata di vincere la naturale ritrosia di lei e di serrarla tra le braccia, così identificandosi [...] la pretesa violenza in quella *vis grata* che è ben lontana dal configurare la violenza nel senso esposto e deplorato, costituente la *vis* cui *resisti non potest*».

In argomento, CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 152 s. e PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1673-1674.

<sup>119</sup> Cass. pen., Sez. I, 19 dicembre 1967, in *Giust. pen.*, 1969, II, 752. Si riporta la massima: «Per la sussistenza del reato di violenza carnale, occorre la prova piena di una congiunzione carnale avvenuta non soltanto nel dissenso, ma anche nel vano tentativo di una resistenza effettiva e concreta, sopraffatta dalla violenza dell'agente».

Cfr. PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1674.

<sup>120</sup> In argomento, MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 414-415, che propone un confronto anche con il delitto di sequestro di persona *ex art. 605 c.p.*, che punisce qualsiasi lesione non consensuale della libertà personale.

<sup>121</sup> In merito, si vedano DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 299-300; MANENTE T., *op. cit.*, pp. 59-60; PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1673; ACALE SÁNCHEZ M., *La riforma dei reati sessuali in Italia vista da occhi stranieri*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 24 novembre 2020.

Si osserva che, ai fini dell'integrazione del reato di violazione di domicilio, è sufficiente che la condotta di intrusione sia posta in essere «contro la volontà espressa o tacita» di chi detiene lo *ius excludendi*, non richiedendosi invece gli elementi di violenza o minaccia.

Appare, pertanto, iniquo che la prova di tali elementi si ritenga spesso raggiunta soltanto con la dimostrazione di una reazione attiva o della fuga, elementi che non vengono mai richiesti ai fini della configurazione dei reati di rapina o di violazione di domicilio<sup>122</sup>.

Proprio in tale contesto è stato fondamentale l'apporto della dottrina, e, successivamente, della giurisprudenza di legittimità<sup>123</sup>, che ha individuato il dissenso della vittima quale elemento costitutivo del reato mediante un'interpretazione estensiva del concetto di violenza<sup>124</sup>, nel tentativo di muovere verso un auspicabile modello consensualistico di incriminazione<sup>125</sup>. Ne consegue l'inapplicabilità, al reato in esame, della scriminante del consenso dell'avente diritto ex art. 50 c.p., operando il consenso direttamente quale causa di esclusione della tipicità del fatto<sup>126</sup>.

Merita segnalare che, durante il lungo *iter* parlamentare per l'emanazione della l. 15 febbraio 1996, n. 66, nel 1992 alcuni illustri penalisti, riuniti nella "Commissione Pagliaro", avevano già proposto una riformulazione del reato in esame, imperniata sulla volontà contraria della persona offesa, prevedendo gli elementi della violenza e della minaccia soltanto in chiave aggravante rispetto alle fattispecie base<sup>127</sup>. Peraltro, pur costituendo una sintesi delle posizioni della più eminente dottrina del tempo, tale progetto di disegno di legge non ha avuto alcun

---

<sup>122</sup> DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 316-317, ove gli autori sottolineano come spesso anche la valutazione di attendibilità della vittima di violenza sessuale sia inquinata dalla considerazione dell'assenza di una sua reazione attiva. Sul punto, anche DI NICOLA TRAVAGLINI P., *La mia parola contro la sua*, cit., pp. 196-197, che opera un confronto con il reato di rapina.

<sup>123</sup> V. *infra*, § 2.3.

<sup>124</sup> Cfr. FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 319 e DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 299-300.

<sup>125</sup> V. *supra* e MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, cit., pp. 39-41.

<sup>126</sup> In argomento, FIANDACA G. – MUSCO E., *op. cit.*, p. 319; MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 440.

<sup>127</sup> Testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale parte generale e parte speciale, Commissione Pagliaro, 25 ottobre 1991, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it).

All'art. 71, lo schema proponeva di inserire in un capo dedicato ai reati contro la libertà sessuale i tre distinti delitti di «stupro», «stupro di gruppo» e «molestia sessuale», così definiti:

«a) stupro, consistente nel fatto di chi, contro la volontà di una persona, si congiunge sessualmente con essa, o compie atti di identico significato offensivo;  
b) stupro di gruppo, consistente nel fatto di più persone che, in concorso tra loro, commettono personalmente e contestualmente il delitto di cui alla lettera a);  
c) molestia sessuale, consistente nel fatto di chi, contro la volontà di una persona, compie atti molesti di significato sessuale su di essa o diretti ad essa in sua presenza».

esito positivo, né il legislatore sembra averne tenuto conto per un'eventuale successiva riforma<sup>128</sup>.

## 2.2 Le ricadute giurisprudenziali della violenza per costrizione: tra resistenza attiva, inattendibilità della vittima e vittimizzazione secondaria

Come si è osservato nel paragrafo precedente, nonostante in dottrina si fosse raggiunta una consapevolezza della centralità del dissenso nella fattispecie, il tenore letterale dell'art. 609 *bis* c.p. faceva sopravvivere il rischio che in sede giudiziaria si richiedesse una condotta reattiva della vittima per la configurazione del reato<sup>129</sup>.

A tal proposito, è paradigmatica una pronuncia di assoluzione della Corte di Cassazione del 1999, relativa al caso di una ragazza appena maggiorenne che aveva subito un rapporto sessuale imposto dal suo istruttore di guida. Tra le argomentazioni contenute nella motivazione, che hanno suscitato grande clamore mediatico, la più paradossale ha dato il nome alla decisione, nota come la «sentenza sui jeans». La Corte, infatti, ritenne consensuale il rapporto sulla base del presunto «dato di comune esperienza», secondo cui sarebbe «quasi impossibile sfilare anche in parte i jeans ad una persona senza la sua fattiva collaborazione, poiché trattasi di una operazione che è già assai difficoltosa per chi li indossa»<sup>130</sup>.

Tra gli ulteriori ragionamenti del collegio emergeva la convinzione che una strenua opposizione della vittima all'aggressore fosse «istintiva»<sup>131</sup>, dimostrando una totale insensibilità alle evidenze scientifiche, che già dalla seconda metà del Novecento avevano rivelato un prevalente atteggiamento di immobilismo (c.d.

<sup>128</sup> Una proposta di riforma dai tratti simili è stata elaborata dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale durante il VII Convegno Nazionale, svoltosi a Torino nei giorni 9 e 10 novembre 2018. Per una relazione delle discussioni intervenute in tale sede e delle conclusioni a cui si è giunti, si veda BALBI G., *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 3 marzo 2020.

Per un commento critico a tale proposta di riforma, si veda BIAGGIONI E., *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 24 novembre 2020.

<sup>129</sup> V. *supra*, § 2.1.

<sup>130</sup> Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636, Cristiano, in *Foro It.*, 1999, II, c. 163, con nota di FIANDACA G., *Violenza su donna «in jeans» e pregiudizi nell'accertamento giudiziario*.

<sup>131</sup> Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636, cit.: «è istintivo, soprattutto per una giovane, opporsi con tutte le sue forze a chi vuole violentarla e [...] è illogico affermare che una ragazza possa subire supinamente uno stupro, che è una grave violenza alla persona, nel timore di patire altre ipotetiche e non certo più gravi offese alla propria incolumità fisica».

«freezing») in risposta alla violenza<sup>132</sup>. In particolare, numerosi studi hanno evidenziato come l'assenza di una reazione sia tendenzialmente involontaria, dal momento che il sentimento di paura intensa, unito alla consapevolezza di non potersi difendere o sottrarre ad una simile situazione, può determinare uno stato di inibizione motoria<sup>133</sup>. Si deve inoltre considerare che, talvolta, è il timore di subire conseguenze più gravi a spingere la vittima a non reagire<sup>134</sup> o a “piegarsi” alla volontà del soggetto agente, ancor più nei casi di violenza domestica<sup>135</sup>.

La «sentenza sui jeans» è quindi emblematica di quell'inversione dei ruoli tra vittima e imputato che troppo spesso si verifica nelle aule, laddove la prima viene ritenuta almeno in parte responsabile della violenza<sup>136</sup>, a causa della persistente influenza di stereotipi e pregiudizi di genere sulle decisioni dei giudici<sup>137</sup>. Infatti, è

<sup>132</sup> Cfr. CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 111-112. Si veda MARRA A., *Perché le donne si immobilizzano o sorridono quando o bersaglio di molestie o violenza sessuale?*, in [www.psicologomarra.it](http://www.psicologomarra.it), 10 febbraio 2020.

<sup>133</sup> Per uno studio sul tema, si veda MÖLLER A. – SÖNDERGAARD H. P. – HELSTRÖM L., *Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression*, in <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/aogs.13174>, 19 luglio 2017. La ricerca ha rivelato che il 70% delle vittime di violenza sessuale vive una significativa “immobilità tonica” e quasi il 50% un'estrema “immobilità tonica”, che spesso comporta una dissociazione psicologica rispetto al mondo esterno.

<sup>134</sup> MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 414-415.

<sup>135</sup> V. *supra*, § 1.3.3.

La Cassazione si è trovata più volte a decidere casi nei quali le donne si sono “concesse” ai mariti o compagni violenti, per evitare un coinvolgimento e/o un pericolo per l'incolumità dei figli, e ha riconosciuto, in tali ipotesi, la configurabilità di una violenza sessuale. Si vedano in proposito, le note nn. 105 e 107.

<sup>136</sup> Sono numerosi gli autori che evidenziano una tendenza dei collegi giudicanti ad attribuire qualche responsabilità alla vittima, essendo i loro giudizi inquinati da ricorrenti stereotipi di genere. In argomento, si vedano DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11 gennaio 2022; CARDAMONE D., *Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 14 settembre 2019.

Per un'immagine allarmante sulla diffusione del pregiudizio per cui la donna è responsabile della violenza sessuale subita, si veda ISTAT, *Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza: primi risultati*, in [www.istat.it](http://www.istat.it), 22 novembre 2023, che comunque rivela un miglioramento rispetto ai risultati relativi all'anno 2018 (cfr. ISTAT, *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale*, Anno 2018, in [www.istat.it](http://www.istat.it), 25 novembre 2019).

Dall'indagine emergono i seguenti dati provvisori: il 39,3% degli uomini e il 29,7% delle donne ritiene che una donna sia in grado di sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole; il 19,7% degli uomini e il 14,6% delle donne pensa che le donne possano provocare la violenza sessuale con il loro modo di vestire. Circa l'11% della popolazione ritiene che una donna vittima di violenza sessuale quando è ubriaca o sotto l'effetto di droghe sia almeno in parte responsabile; circa il 10% ritiene che se una donna dopo una festa accetta un invito da un uomo e viene stuprata sia anche colpa sua.

<sup>137</sup> Per un approfondimento sugli stereotipi e i pregiudizi di genere che si perpetuano nella mentalità comune e, di riflesso, nelle sentenze penali, si vedano DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 75 s.; DI NICOLA TRAVAGLINI P., *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, cit., pp. 167 s.; ROIA F., *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2017, pp. 22 s.

frequente che, nella valutazione di attendibilità della persona offesa, facciano ingresso elementi extragiuridici ed estranei al fatto di reato, con la conseguente traslazione del giudizio dalla condotta del soggetto agente alla vita personale della vittima<sup>138</sup>.

La questione si pone quindi sul piano probatorio, avendo la Corte di Cassazione stabilito da tempo che le dichiarazioni della persona offesa sono sufficienti a fondare l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato<sup>139</sup>, anche in considerazione del peculiare ed intimo contesto nel quale viene solitamente perpetrato il reato. Tuttavia, rispetto alle deposizioni degli altri testimoni, le dichiarazioni della persona offesa devono essere sottoposte ad un più rigoroso vaglio di credibilità ed attendibilità da parte del giudice<sup>140</sup>.

Nonostante tali indicazioni da parte della Corte di legittimità, persiste la tendenza di alcuni magistrati a considerare aspetti quali l'abbigliamento «provocante»<sup>141</sup>, le abitudini e preferenze sessuali, le relazioni pregresse o il

---

Nel caso di specie, è evidente come il ragionamento della Cassazione muova da una serie di cd. "miti dello stupro", tra cui i seguenti: «le donne mentono e denunciano strumentalmente un povero innocente», «sono sessualmente disponibili e acconsentono al sesso forzato», «ci vuole la prova della violenza fisica per dimostrare la mancanza di consenso».

In argomento, anche CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 124 s.

<sup>138</sup> DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 313-321.

Ha messo in evidenza il problematico «ribaltamento dei ruoli» tra imputato e parte offesa anche COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere*, 6 settembre 2022.

<sup>139</sup> Per un commento sul tema, con riferimento alle posizioni della Cassazione, si veda FAILLACI G., *Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale*, in *www.njus.it*, 19 luglio 2021.

<sup>140</sup> Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 41461, in *www.dejure.it*, ha affermato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato «previa verifica, corredata da idonea motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca del racconto [...]. Il vaglio positivo dell'attendibilità del dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone [...]». La Corte ha proseguito affermando l'opportunità di acquisire riscontri esterni di tali dichiarazioni ove la persona offesa si sia costituita parte civile, in ragione del suo interesse economico alla condanna dell'imputato.

Si vedano anche Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611, in *www.dejure.it*; Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2023; Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2024, n. 3114, in *www.neldiritto.it*; Cass. pen., Sez. III, 3 luglio 2024, n. 37235, in *www.dejure.it*; Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*.

Queste ultime due pronunce hanno, inoltre, sottolineato che, quando sia opportuno acquisire riscontri esterni, questi «possono consistere in qualsiasi elemento idoneo a escludere l'intento calunnatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione».

<sup>141</sup> Per un approfondimento sul diffuso argomento e stereotipo della provocazione, si veda DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 317-318.



comportamento della vittima, sia precedente sia successivo alla violenza, come elementi che possono mettere in discussione la sua credibilità e da cui spesso si desume un suo consenso implicito<sup>142</sup>.

Tale atteggiamento, vietato dal codice di procedura penale, nonché dal codice etico dei magistrati<sup>143</sup>, ha contribuito al fenomeno della cd. «vittimizzazione secondaria<sup>144</sup>», e, in particolare, della «vittimizzazione istituzionale»<sup>145</sup>. Si fa riferimento, infatti, alle ulteriori sofferenze subite da una vittima di violenza sessuale, non direttamente derivanti dal fatto di reato, ma dal trattamento riservatole dalle istituzioni e dagli operatori con cui viene a contatto<sup>146</sup>. Nello specifico, l'incapacità delle autorità giurisdizionali di operare un giudizio imparziale ed immune da valutazioni estranee ai fatti rende il processo stesso un'ulteriore fonte di colpevolizzazione della persona offesa<sup>147</sup>.

---

<sup>142</sup> Al contrario, si deve ricordare che Cass. pen., Sez. III, 9 giugno 2017, n. 46464, in *www.dejure.it*, ha affermato che «le abitudini sessuali della vittima di reati sessuali non devono influire sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l'esistenza, reale o putativa, del suo consenso»; inoltre, Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*: «La giustificazione di una violenza sessuale in base a comportamenti provocatori posti in essere dalla vittima prima di essere violentata non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento e deve essere ripudiata in tutta la sua portata lesiva della dignità della persona e della sua libertà sessuale».

<sup>143</sup> Art. 472, comma 3 *bis*, c.p.p.: «[...] In tali procedimenti [relativi ai delitti previsti dagli artt. 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quinqes*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *octies* c.p.] non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto».

La norma è stata introdotta con la riforma del 1996, proprio allo scopo di contrastare la vittimizzazione secondaria già frequente nei processi per violenza carnale. In proposito, v. § 1.2.1.

Art. 12, codice etico dei magistrati: «[...] Nelle motivazioni dei provvedimenti e nella conduzione dell'udienza esamina i fatti e gli argomenti prospettati dalle parti, evita di pronunciarsi su fatti o persone estranei all'oggetto della causa, di emettere giudizi o valutazioni sulla capacità professionale di altri magistrati o dei difensori, ovvero - quando non siano indispensabili ai fini della decisione - sui soggetti coinvolti nel processo. [...]».

Peraltro, il codice etico contiene indicazioni di principio prive di efficacia giuridica, la cui violazione non costituisce illecito disciplinare, e perciò non ha un effettivo valore deterrente.

<sup>144</sup> Corte Cost., 21 febbraio 2018, n. 92, in *www.cortecostituzionale.it*, ha definito la vittimizzazione secondaria come «quel processo che porta il testimone persona offesa a rivivere i sentimenti di paura, di ansia e di dolore provati al momento della commissione del fatto».

<sup>145</sup> Tale espressione viene utilizzata anche da DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*, cit.

<sup>146</sup> COUNCIL OF EUROPE, Recommendation Rec(2006)8 of the Committee of Ministers to member states on assistance to crime victims, 2006, par. 1.3, che definisce la vittimizzazione secondaria come «the victimisation that occurs not as a direct result of the criminal act but through the response of institutions and individuals to the victim».

<sup>147</sup> SALEMI E., *op. cit.*, in *www.altalex.it*, 20 novembre 2023; DI GIOVANNI S., *Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso*, in *www.ilgruppodipisa.it*, 16 febbraio 2023.

La persistenza di una cultura che tende a colpevolizzare la vittima è causa del ridotto numero di denunce e, quindi, della rilevante quota di sommerso che caratterizza il reato in esame.

Fortunatamente la «sentenza sui jeans» si è rivelata un caso isolato nella giurisprudenza di legittimità, che negli anni seguenti ha operato una significativa valorizzazione del consenso sessuale, quale elemento costitutivo negativo del reato in esame<sup>148</sup>. Peraltro, lo stesso non si può dire per la giurisprudenza di merito, dove si perpetuano argomenti intrisi di stereotipi culturali, fallendo nel garantire alle vittime di violenza sessuale un effettivo accesso alla giustizia<sup>149</sup>.

### 2.3 Gli approdi della Cassazione in materia di consenso sessuale: dalla dematerializzazione del concetto di violenza al modello del «solo sì è sì»

Con l'evoluzione del costume sociale, la Corte di Cassazione si è trovata a dover rispondere a nuove istanze di tutela della libertà di autodeterminazione sessuale emerse nella prassi, dovendo, peraltro, confrontarsi con una fattispecie a forma vincolata, imperniata sul concetto di «costrizione violenta». Di fronte al rischio di una diffusa impunità<sup>150</sup>, la Corte di legittimità ha gradualmente operato una «dematerializzazione» del concetto di violenza, già esteso oltre i confini della *vis atrox*<sup>151</sup>, includendo ipotesi nelle quali non era ravvisabile una *vis corporis corpori data*<sup>152</sup>.

<sup>148</sup> V. *infra*, § 2.3.

<sup>149</sup> V. *infra*, § 2.4 e 2.5.

Merita notare un parallelismo tra le valutazioni della ormai nota «sentenza sui jeans» e quelle di una sentenza del Tribunale di Lodi risalente al 14 novembre 2013, riformata dalla Corte d'Appello di Milano e, conformemente, da Cass., Sez. III, sent. 16 ottobre 2019, n. 5512, in *www.sistemapenale.it*.

I giudici di prime cure avevano ritenuto inattendibile la vittima per essersi fatta riaccompagnare a casa in auto dal violentatore, considerando tale circostanza incompatibile con una violenza sessuale; inoltre, avevano prospettato la plausibilità di una denuncia calunniosa, finalizzata a giustificare con la compagna il rapporto sessuale con l'imputato.

Similmente, quattordici anni prima, la Corte di Cassazione negava l'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa sulla base delle seguenti argomentazioni: «è assai singolare che una ragazza dopo aver subito una violenza carnale, si trovi nelle condizioni d'animo che le consentano di porsi alla guida di una autovettura con accanto il suo stupratore [...]»; «la ragazza potrebbe aver accusato falsamente [...] per giustificare con i genitori l'amplesso carnale [...] che non si sentiva di tener celato perché preoccupata delle possibili conseguenze del rapporto carnale. Peraltro, una tale ipotesi non appare inverosimile alla luce del comportamento tenuto dalla vittima dopo i fatti».

<sup>150</sup> Cfr. MANTOVANI F., *op. cit.*, p. 414.

<sup>151</sup> V. *supra*, § 2.1.

<sup>152</sup> Per un'estesa trattazione del tema, cfr. CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 158 s.; CADOPPI A., *op. cit.*, pp. 499 s. Gli autori evidenziano come il processo di «spiritualizzazione» del concetto di violenza abbia avuto già inizio nella vigenza degli artt. 519 e 521 c.p. Alcuni degli orientamenti consolidatisi prima della riforma del 1996 sono stati poi ulteriormente elaborati con riferimento al nuovo art. 609 *bis* c.p., essendosi mantenuta una fattispecie connotata da una dimensione violenta.

Si vedano anche MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, cit., pp. 41-44; PAGELLA C. – VIZZARDI M.,

Limitare la configurabilità del reato ai casi in cui fosse esercitata una forza fisica tale da vincere l'opposizione del soggetto passivo avrebbe infatti escluso dall'ambito di applicazione della norma una serie di situazioni nelle quali il soggetto attivo profittava dell'impossibilità di resistere della vittima<sup>153</sup>. Per questo motivo, la Corte ha ampliato l'operatività della fattispecie, comprendendo condotte connotate dalla limitazione della libera volontà della persona offesa, più che dall'esplicazione di un'energia fisica, da cui si è coniata l'espressione di «violenza impropria»<sup>154</sup>.

In primo luogo, la giurisprudenza ha attribuito rilevanza penale agli «atti subdoli e repentini», ossia palpeggiamenti, toccamenti, “mani morte”, baci “rubati”, strofinamenti, spesso compiuti in luoghi pubblici o affollati<sup>155</sup>. Tali atti, per la loro rapidità e furtività, colgono di sorpresa la vittima, impedendole di difendersi<sup>156</sup>.

Un secondo ambito a cui si applica la violenza “smaterializzata” è quello della «violenza potenziale», ossia degli «atti sessuali insidiosi», come, ad esempio, quelli compiuti da operatori sanitari sui loro pazienti, dopo averli persuasi della presunta utilità terapeutica o diagnostica di tali atti<sup>157</sup>.

---

*op. cit.*, pp. 1674-1676; MACRÌ F., *La violenza sessuale (art.609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015*, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it*, cit., pp. 167 s.

<sup>153</sup> CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 158 s.

<sup>154</sup> Va notato che il concetto di “violenza impropria” è stato elaborato in dottrina e poi utilizzato anche in giurisprudenza con riferimento al reato di violenza privata *ex art. 610 c.p.*

*Ex multis*, Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 11907, in <https://onelegale.wolterskluwer.it> e, più di recente, Cass. pen., Sez. V, 21 maggio 2020, n. 15633, in *www.ilfogliodelconsiglio.it* «l'elemento della violenza [...] si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione, potendo anche consistere in una violenza impropria che si attua attraverso l'uso di mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».

<sup>155</sup> Rispetto a questa casistica, si sono intrecciate le problematiche relative alla nozione di «atti sessuali» e a quella di «costrizione violenta» (v. *supra*, § 1.3.1).

<sup>156</sup> Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2000, n. 3990, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>, ha affermato per la prima volta con riferimento all'art. 609 bis c.p. che «la violenza richiesta dalla norma incriminatrice non è soltanto quella che pone il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, tanto da concretarsi in un vero e proprio costringimento fisico, bensì anche quella che può manifestarsi nel compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa, consentendo in tal modo di superare la contraria volontà del soggetto passivo».

A titolo esemplificativo, Cass. pen., Sez. III, 3 dicembre 2004, n. 876, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>, con la quale si è qualificato come atto di violenza sessuale il palpeggiamento repentino ed imprevedibile dei glutei di una donna che, trovandosi all'interno di una cabina telefonica intenta a telefonare, non aveva potuto impedire tale contatto corporeo.

Per una ricca casistica, cfr. PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, pp. 1675-1676. Per l'evoluzione dei principi giurisprudenziali in materia di atti subdoli e repentini, si veda le note nn. 164 e 204.

<sup>157</sup> Cfr. MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, cit., pp. 43-44; CADOPPI A., *op. cit.*, p. 501. Cadoppi sottolinea come la creazione giurisprudenziale di tale ipotesi criminosa si sia resa necessaria, prima



Accanto a queste due ipotesi, la dottrina ha introdotto il concetto di «costrizione ambientale», adottato successivamente anche dalla giurisprudenza<sup>158</sup>. Con tale nozione si è estesa la tutela alle situazioni in cui la vittima si trovi in una condizione di soggezione psicologica, che le impedisce di resistere o di dissentire agli atti sessuali<sup>159</sup>. La casistica più rilevante è quella che si intreccia con il reato di «Maltrattamenti contro familiari e conviventi» ex art. 572 c.p., ove il clima di sopraffazione e le violenze pregresse inducono spesso la donna ad assecondare i desideri sessuali dell'uomo temendo le ripercussioni di un suo rifiuto<sup>160</sup>. Nel tempo, sono state poi individuate ulteriori «situazioni ambientali» in grado di determinare un effetto di intimidazione e di ridurre o vanificare ogni possibilità di opposizione della vittima, quali l'ora notturna, l'assenza di altre persone, la pluralità di soggetti agenti, il buio, l'isolamento del luogo<sup>161</sup>.

---

della riforma, mancando una fattispecie connotata dall'inganno, e dopo la riforma, non potendosi ricondurre alla violenza per induzione mediante inganno con sostituzione di persona ex art. 609 bis, comma 2, n. 2, c.p.

<sup>158</sup> Si veda Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2006, n. 40443, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>. La Corte ha affermato che «Integra il delitto di violenza sessuale [...] anche [la violenza] che si manifesta con il compimento di atti idonei a superare la volontà contraria della persona offesa, soprattutto se la condotta criminosa si esplica in un contesto ambientale tale da vanificare ogni possibile reazione della vittima». Allo stesso modo, Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2012, n. 40565, in [www.diritto.it](http://www.diritto.it).

<sup>159</sup> Sulla nozione di «costrizione ambientale» e la relativa casistica, si vedano MACRÌ F., *La violenza sessuale (art.609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), cit., pp. 167 s.; CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 164 s.

<sup>160</sup> V. *supra* § 1.3.3.

In proposito, si veda Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17676, in [www.doppidifesa.it](http://www.doppidifesa.it). Di seguito, si riporta la massima, disponibile in <https://onelegale.wolterskluwer.it>: «[...] il mancato dissenso ai rapporti sessuali con il proprio coniuge, in costanza di convivenza, non ha valore scriminante quando sia provato che la parte offesa abbia subito tali rapporti per le violenze e le minacce ripetutamente poste in essere nei suoi confronti, con conseguente compressione della sua capacità di reazione per timore di conseguenze ancor più pregiudizievoli, dovendo, in tal caso, essere ritenuta sussistente la piena consapevolezza dell'autore delle violenze del rifiuto, seppur implicito, ai congiungimenti carnali».

Si veda, inoltre, Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2023, n. 4199, in [www.canestrinilex.com](http://www.canestrinilex.com), in merito al caso di una donna che, dopo un iniziale tentativo di dissentire, acconsentiva ai rapporti sessuali con il marito violento perché temeva che altrimenti avrebbe svegliato i figli: «[...] ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 609 bis cod. pen. non [...] è necessario che l'uso della violenza o della minaccia sia contestuale al rapporto sessuale per tutto il tempo, dall'inizio sino al congiungimento, essendo sufficiente che il rapporto non voluto sia consumato anche solo approfittando dello stato di prostrazione, angoscia o diminuita resistenza in cui la vittima è ridotta».

<sup>161</sup> In relazione al fattore coartante del "luogo isolato", si veda Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2010, n. 6643, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

Sulla varietà di circostanze che possono determinare una costrizione ambientale, CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 164 s.; PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1676.

Le tre ipotesi di violenza impropria individuate dalla giurisprudenza celano un'evidente analogia *in malam partem*<sup>162</sup>, ma sono state accolte con favore dalla dottrina – seppur con eccezioni<sup>163</sup> – per la loro *ratio* di estensione della tutela della libertà di autodeterminazione sessuale.

L'opera di ampliamento dei confini della fattispecie, iniziata già prima della riforma del 1996, ha progressivamente assunto una nuova direzione: con il tempo, ogni riferimento al concetto di violenza, pur spiritualizzato, è scomparso dalle pronunce, mentre l'attenzione si è spostata sul mero dissenso della vittima, quale elemento costitutivo implicito del reato<sup>164</sup>.

In particolare, la centralità di tale requisito è emersa chiaramente laddove la giurisprudenza ha ammesso che il dissenso possa sopravvenire durante l'atto sessuale, a seguito di un ripensamento o di un cambiamento delle modalità dell'atto medesimo, perciò non più condivise<sup>165</sup>. Dall'altro lato, la Cassazione ha più volte

---

<sup>162</sup> È opportuno, infatti, osservare che, se da un lato l'interpretazione evolutiva della Cassazione ha il merito di aver esteso la tutela a situazioni non direttamente considerate dal legislatore, dall'altro lato, tale operazione ermeneutica è stata criticata, sia perché potrebbe configurare un'analogia *in malam partem*, in violazione del relativo divieto, sia perché solleva questioni di compatibilità con i principi di tassatività e legalità penale sanciti dalla Costituzione italiana.

In argomento, si vedano CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 242 s.; MANTOVANI F., *op. cit.*, pp. 414 s.; RIZZARO V., *Il delitto di violenza sessuale e il ruolo del consenso della vittima tra resistenze e spinte amplificatrici*, in [www.lamagistratura.it](http://www.lamagistratura.it), 1 agosto 2024; MACRÌ F., *La giurisprudenza di legittimità sugli atti sessuali tra interpretazione estensiva ed analogia in malam partem*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1, pp. 109 s.

<sup>163</sup> TABARELLI DE FATIS S., *op. cit.*, pp. 144 s. L'autrice è critica verso l'interpretazione estensiva della nozione di violenza, rilevando l'opportunità di introdurre una più adeguata fattispecie di molestie sessuali, che possa limitare la discrezionalità dei giudici.

<sup>164</sup> PAGELLA C. – VIZZARDI M., *op. cit.*, p. 1674; CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 175 s.; NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 300.

In argomento, anche BOTTO M., *Le molestie sessuali "dentro" e "fuori" dal confine dell'art. 609 bis c.p. Un'indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla "doppia narrazione" degli «atti repentini»*, in [www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it), 29 luglio 2023, pp. 17-19.

A tal proposito, merita notare un cambiamento nei termini utilizzati dalla Cassazione nelle pronunce relative ad atti sessuali subdoli e repentini. Tali atti inizialmente venivano inquadrati nel concetto di violenza, in quanto consentivano di «sorprendere la vittima e [...] superare la contraria volontà del soggetto passivo» (Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2000, n. 3990, cit.). Successivamente, sono stati ritenuti penalmente rilevanti perché «compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso» (Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9135, in [www.avvocatopenalista.org](http://www.avvocatopenalista.org)), o comunque «senza accertarsi del consenso» della medesima (Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2021, n. 1559, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611, cit.).

Si vedano inoltre Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it) e Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 3326, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>, che hanno qualificato il dissenso della persona offesa, ossia «la contraria volontà, espressa o tacita, esplicita od implicita, della persona costretta a compiere o a subire atti sessuali», quale «elemento costitutivo del reato di violenza sessuale».

<sup>165</sup> Per un'ampia trattazione sul dissenso intervenuto *in itinere*, per ripensamento o mutamento della modalità dell'atto, si veda CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 177 s.

ribadito che è sufficiente che il dissenso si manifesti all'inizio del rapporto sessuale, senza necessità che persista per tutta la sua durata<sup>166</sup>.

Un valido consenso presente *ab origine* e che permanga «durante l'intero corso del compimento dell'atto sessuale»<sup>167</sup> escluderebbe, pertanto, la sussistenza del fatto, e non l'antigiuridicità. Ne deriva che l'aver agito nell'erronea convinzione di compiere un atto consensuale non permette di invocare la scriminante putativa del consenso dell'avente diritto<sup>168</sup>, ma può integrare un errore sul fatto *ex art. 47 c.p.* Peraltro, ai fini dell'esclusione del dolo, inteso quale consapevolezza del dissenso, è l'imputato a dover provare di essersi rappresentato falsamente la realtà, ritenendo quindi ragionevolmente certa la sussistenza del consenso<sup>169</sup>.

---

Cfr. Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727, in *www.dejure.it*; più recentemente, Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 15010, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*.

Sul medesimo tema, si veda anche FOLLA N., *Violenza sessuale e atti persecutori tra certezze e incertezze interpretative e "culturali"*, in *https://ius-giuffreli-it.ezproxy.unicatt.it*, 15 aprile 2016.

<sup>166</sup> Cass. pen., Sez. III, 21 gennaio 2000, n. 2512, in *www.dejure.it*, inedita. Si trattava di un caso di violenza di gruppo ai danni di una donna, che aveva inizialmente cercato di opporsi, chiedendo agli aggressori di desistere, per poi assumere un atteggiamento passivo a fronte della loro superiorità numerica e condotta violenta, ritenendo inutile o pericolosa una propria resistenza. La Corte ha perciò ritenuto che «il mancato consenso della donna agli atti sessuali si [fosse] manifestato in maniera non equivoca e percepibile agli agenti nel momento stesso in cui [avevano] iniziato l'iter criminoso» e che ciò fosse sufficiente a configurare il reato.

Analogamente, Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 4532, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*.

Si osservi inoltre, che, essendo sufficiente una iniziale manifestazione di dissenso, eventuali comportamenti successivi di segno apparentemente contrario non sono rilevanti né idonei a far presumere un superamento dell'opposizione della vittima. Sul punto, si vedano le riflessioni di FAILLACI G., *Reati sessuali: la manifestazione esplicita del dissenso non può mai ritenersi superata da comportamenti concludenti ed impliciti contrari*, in *www.njus.it*, 19 luglio 2024.

<sup>167</sup> Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 4532, cit. Più di recente, Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2023, n. 26497, in *www.canestrinilex.com*: «in tema di reati contro la libertà sessuale, nei rapporti tra maggiorenni, il consenso agli atti sessuali deve perdurare nel corso dell'intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all'art. 609 *bis* c.p. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente a un consenso originariamente prestato, intervenga *in itinere* una manifestazione di dissenso, anche non esplicita, ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà».

<sup>168</sup> Cass. pen., Sez. III, 10 marzo 2011, n. 17210, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*; Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400, in *www.dejure.it*; Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, cit.

<sup>169</sup> Cass. pen., Sez. III, 19 giugno 2018, n. 52835, cit.; Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 3326, cit. «Siccome la coscienza di costringere, con violenza o minaccia, il soggetto passivo a compiere o a subire atti sessuali è anzitutto consapevolezza del dissenso di questo, l'errore sull'atteggiarsi della volontà dell'altro soggetto [...] non è che un reato putativo per errore sul fatto che costituisce il reato, cioè causa impeditiva del dolo, non una causa putativa di esclusione dell'antigiuridicità, come avverrebbe se il dissenso dell'offeso non fosse elemento costitutivo della fattispecie.

Logica conseguenza di ciò è poi che, nel caso di errore sul fatto costitutivo del reato (ossia sul dissenso), la circostanza che un soggetto abbia agito presupponendo una realtà diversa da quella effettiva non è rilevante se non risulta pienamente provata, e l'onere della prova o, quantomeno l'onere di allegazione, incombe sull'imputato [...].».

Un ulteriore passo della Cassazione verso il modello consensualistico (noto anche come modello del «solo sì è sì») si osserva nelle pronunce che affermano che il reato di violenza sessuale sia integrato, non solo quando la persona offesa abbia espresso un dissenso, ma anche quando non abbia prestato alcun consenso, nemmeno tacitamente<sup>170</sup>. Con tale approdo, si è voluta garantire tutela alle vittime dormienti<sup>171</sup> e/o in stato di grave alterazione da alcol o stupefacenti, che siano perciò incapaci di intendere e di volere e, dunque, di acconsentire validamente all'atto sessuale<sup>172</sup>.

L'elemento soggettivo del dolo viene, pertanto, individuato nella «consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso»<sup>173</sup>, in quanto, laddove non siano presenti segni chiari ed inequivocabili, idonei a dimostrarne la sussistenza<sup>174</sup>, si presume il dissenso<sup>175</sup>, a prescindere da una sua manifestazione. È, quindi, irrilevante che la vittima «non abbia in alcun modo reagito o che non vi siano segni di lesione»<sup>176</sup>.

Per rispondere alle obiezioni secondo cui sarebbe necessario un dissenso esplicito all'atto sessuale, la Cassazione ha sottolineato che la riforma del 1996 non

<sup>170</sup> Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>171</sup> Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, cit.: «Ai fini della consumazione del reato di violenza sessuale, è richiesta la mera mancanza del consenso, non la manifestazione del dissenso, ben potendo il reato essere consumato ai danni di persona dormiente».

Così anche Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127, cit.; Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2019, n. 10372, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

<sup>172</sup> In merito ai casi di atti sessuali con persona in stato di ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti, si veda DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 305-307. Gli autori distinguono le ipotesi di violenza sessuale per induzione con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o psichica, da quelle di violenza sessuale per costrizione, in relazione al grado di menomazione della capacità di intendere e di volere della vittima.

<sup>173</sup> Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it).

<sup>174</sup> Si noti che, nel valorizzare il ruolo del consenso, la Cassazione non richiede necessariamente una sua espressione verbale, ma ne ammette una manifestazione anche tacita, o per comportamenti concludenti, incompatibili con una volontà contraria della vittima.

In tal modo, si pone in linea con le indicazioni dell'art. 36, par. 2, della Convenzione di Istanbul, che definisce il consenso come «libera manifestazione della volontà della persona» e ne impone una valutazione che tenga conto «della situazione di contesto».

<sup>175</sup> Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, cit.; Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, cit. Per un commento a quest'ultima sentenza, si veda LARUSSA A., *Violenza sessuale: il dissenso è presunto*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 13 ottobre 2023.

<sup>176</sup> Ad ultimo, Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2024, n. 34787, in [www.dejure.it](http://www.dejure.it). Per un'inedita affermazione di irrilevanza dalla mancata resistenza della vittima, nonché dell'assenza di lesioni corporali e lacerazioni dei suoi indumenti, cfr. Cass. pen., Sez. III, 22 dicembre 1999, n. 1911, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>, particolarmente rilevante per il contesto giuridico dell'epoca in cui è stata pronunciata.

ha introdotto alcun indice normativo che imponga alla vittima l'onere di esprimere chiaramente una propria volontà contraria ai fini della configurazione del reato<sup>177</sup>. Pertanto, a fronte di una presunzione di dissenso, è onere dell'agente accertarsi preventivamente dell'esistenza di un consenso e, in caso di dubbio, egli dovrebbe astenersi dall'iniziativa sessuale<sup>178</sup>.

Inoltre, qualora l'imputato sostenesse di non aver percepito il dissenso della vittima al fine di escludere l'elemento soggettivo, tale errore sarebbe considerato irrilevante, in quanto errore inescusabile sulla legge penale *ex art. 5 c.p.*, data la qualificazione dell'assenza di consenso come «requisito esplicito della fattispecie»<sup>179</sup>. La sola situazione in cui l'errore potrebbe elidere il dolo è quella in cui «si fondi sul contenuto espressivo, in ipotesi equivoco, di precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa», cioè in presenza di una fraintendibile manifestazione di consenso<sup>180</sup>.

È evidente, pertanto, la tendenza della Cassazione a colmare la lacuna creata da una norma non sufficientemente garantista, spingendosi dapprima verso il modello del «*no means no*» e poi verso quello del «*only yes is yes*»<sup>181</sup>, che assicuri la più ampia tutela alla libertà di autodeterminazione sessuale degli individui<sup>182</sup>.

Tuttavia, questa evoluzione giurisprudenziale non è sempre accolta in modo uniforme dalle corti di merito, che in molte occasioni si sono discostate dai principi sanciti dalla Cassazione, richiedendo un esplicito rifiuto della vittima ai fini

<sup>177</sup> Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, cit.; Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2019, n. 12628, in *www.dejure.it*.

<sup>178</sup> Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 3326, cit.

<sup>179</sup> Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400, cit.; Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2018, n. 43565, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>; Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780, cit.; Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, cit.; Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2019, n. 21370, in <https://onelegale.wolterskluwer.it>.

<sup>180</sup> In proposito, si vedano Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, cit.; Cass. pen., Sez. III, 14 ottobre 2020, n. 6520, in *www.dejure.it*; Cass. pen., Sez. III, 16 dicembre 2022, n. 4913, in *www.dejure.it*. Le affermazioni della Cassazione in materia di errore sul dissenso sembrano così trovare una sintesi: la Cassazione pare ammettere l'esclusione della colpevolezza soltanto laddove l'imputato provi di aver compiuto l'atto nell'erronea convinzione di agire lecitamente, convinzione derivatagli da un'ambigua manifestazione di consenso della vittima (v. nota n. 169).

Per una sintetica ricostruzione dei principi appena esposti elaborati dalla Corte di Cassazione in materia di consenso nella violenza sessuale, si veda CALABRESE A., *La rilevanza giuridica del consenso nel delitto di violenza sessuale*, in *www.salvisjuribus.it*, 31 agosto 2022.

<sup>181</sup> Sui diversi modelli di incriminazione della violenza sessuale adottati nei vari ordinamenti, cfr. *infra*, § 3.2.2.

<sup>182</sup> In argomento, CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 199-200.



dell'integrazione della fattispecie criminosa e arrivando persino a stabilire un tempo "idoneo" per tale manifestazione<sup>183</sup>.

È indubbio, peraltro, che la coesistenza, nelle pronunce della Cassazione, di due orientamenti che individuano alternativamente, quale elemento costitutivo del reato, il dissenso o la mancanza di consenso della vittima, non contribuisca a fornire una linea guida chiara ai giudici di merito, né a garantire una maggiore coerenza del sistema<sup>184</sup>.

*2.4 La sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26 gennaio 2022, n. 95: e se venti secondi sono troppi per dire di no?*

Nonostante le ormai consolidate affermazioni della Corte di Cassazione in materia di consenso nella violenza sessuale, talvolta, si assiste ancora a discutibili decisioni delle corti di merito, che sembrano non aver colto gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità<sup>185</sup>.

Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio del 26 gennaio 2022, n. 95<sup>186</sup>, che ha assolto dalle accuse di violenza sessuale ai danni di una *hostess* un *ex* sindacalista, motivando con argomentazioni che dimostrano una totale mancanza di sensibilità rispetto alle peculiarità di questo reato e che lasciano ancor più interdetti se si considera che sono frutto dei ragionamenti di un collegio formato da tre donne.

I fatti risalgono a marzo 2018, quando l'assistente di volo si recò presso l'aeroporto di sua base<sup>187</sup>, per consultare un rappresentante sindacale in merito all'opportunità di avviare una nuova controversia nei confronti della propria

---

<sup>183</sup> V. *infra*, § 2.4.

<sup>184</sup> In proposito, si noti che talvolta riemergono anche nelle sentenze più recenti considerazioni più vicine al modello del «no significa no». A titolo esemplificativo, si veda Cass. pen., Sez. III, 25 novembre 2021, n. 3326, cit., che qualifica il dissenso della persona offesa quale elemento costitutivo della fattispecie. D'altro canto, Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, cit., si è nuovamente espressa sul confine tra «assenza di consenso» ed «espressione di dissenso» della persona offesa, qualificando la prima come elemento costitutivo del reato.

<sup>185</sup> Per un'estesa trattazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di consenso sessuale si veda *supra*, § 2.3.

<sup>186</sup> Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022, n. 95, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2022.

<sup>187</sup> I fatti si sono svolti in un ufficio della sede sindacale Cisl presso l'Aeroporto di Milano Malpensa.

compagnia aerea, con la quale era da tempo in tensione<sup>188</sup>. L'uomo tardò, giungendo nella sede sindacale dopo l'orario di chiusura, quando ormai gli altri dipendenti avevano lasciato gli uffici, e fin da subito si dimostrò particolarmente disinteressato alle problematiche esposte dalla donna<sup>189</sup>. Di fronte alle ripetute esortazioni a rinunciare a procedere in via giudiziaria contro la compagnia<sup>190</sup>, ella esclamò «Ma lasciami sfogare», volendo proseguire la lettura dei documenti portati con sé; al che l'uomo si alzò dalla sedia e, dopo aver chiuso la porta dell'ufficio, invitò la sua interlocutrice a sfogarsi liberamente, essendosi accertato che fuori non vi fosse più nessuno<sup>191</sup>.

Avvicinatosi in piedi dietro di lei, iniziò a massaggiarle la schiena e a baciarle il collo, per poi toccarle il seno e infine infilarle le mani dietro i pantaloni, tirandole su gli slip «come per farla alzare». Rimasta inizialmente paralizzata dalla paura e dallo sgomento, la donna reagì a tale ultimo gesto, chiedendo all'uomo cosa stesse facendo e, quando egli le sussurrò che la stava facendo rilassare, rispose prontamente «No, tu mi stai facendo incazzare»<sup>192</sup>, non lasciando residuare alcun dubbio sulla sua contrarietà a una simile iniziativa.

L'aspetto della decisione delle giudici di primo grado che suscita maggiore perplessità e disappunto<sup>193</sup> risiede proprio nell'aver attribuito rilevanza, ai fini dell'assoluzione, alla circostanza che la donna abbia atteso “addirittura” venti – trenta secondi prima di intimare all'uomo di fermarsi, ritenendo tale intervallo di tempo eccessivo per una manifestazione di dissenso. Un simile ragionamento

---

<sup>188</sup> L'assistente di volo ha riferito le ragioni e i dettagli dell'incontro in un'intervista rilasciata a *Fanpage.it* e pubblicata il 26 giugno 2024, accessibile in <https://www.fanpage.it/milano/denuncia-una-molestia-e-luomo-viene-assolto-per-la-giudice-avrei-dovuto-reagire-prima-di-20-secondi/>.

<sup>189</sup> La vicenda viene riportata anche in un capitolo di BONUCCELLI I., *Violenzissima. Le scuse che assolvono i violenti*, Il Pozzo di Micene, Firenze, 2022, reperibile in [https://www.toscanalibri.it/it/scritti/se-mi-stupri-non-vale\\_3309.html](https://www.toscanalibri.it/it/scritti/se-mi-stupri-non-vale_3309.html). Dall'intervista dell'autrice alla *hostess* emerge che ella, in seguito, abbia pensato più volte che quel ritardo di più di un'ora non fosse stato casuale.

<sup>190</sup> La donna ha riferito che, mentre lei sperava di riuscire finalmente a risolvere i problemi con la compagnia aerea grazie all'aiuto del sindacalista, egli cercava in tutti i modi di minimizzare i fatti.

<sup>191</sup> La sentenza in commento riporta la risposta dell'uomo: «Sfogati quanto vuoi, siamo soli, non c'è nessuno».

<sup>192</sup> La risposta, riferita dalla persona offesa, è riportata letteralmente anche in sentenza.

<sup>193</sup> Tra i primi commenti critici alla sentenza, si vedano BISSARO S., *Quando venti secondi sono troppi... sui tempi di reazione della vittima di una violenza sessuale, alla luce di una controversa e discutibile decisione del Tribunale di Busto Arsizio*, in [www.ovd.unimi.it](http://www.ovd.unimi.it), 14 febbraio 2022; PINNA A. N., *Violenza sessuale e ricerca del dissenso della vittima: la difficoltà dei giudici di merito a recepire gli insegnamenti della Corte di cassazione*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 8 marzo 2022.



rievoca l'ormai superato orientamento giurisprudenziale che poneva sulla vittima un onere di reazione alla violenza e che presumeva sussistente il consenso all'atto sessuale in mancanza di una sua immediata opposizione<sup>194</sup>.

Sulla base del suddetto argomento<sup>195</sup>, si sono esclusi sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo del reato, pervenendo ad una pronuncia di assoluzione «perché il fatto non sussiste», e cioè con la più ampia formula assolutoria. Quanto al primo aspetto, infatti, il collegio ha negato qualsiasi forma di costrizione, ritenendo «carenti» gli elementi di violenza, minaccia e abuso di autorità<sup>196</sup>; quest'ultimo non sarebbe ravvisabile in considerazione dell'assenza di un legame gerarchico o di subordinazione tra il presunto autore del reato e la vittima, i quali condividevano la medesima qualifica professionale<sup>197</sup>.

Quanto alla violenza, le giudici l'hanno ritenuta insussistente, non solo nella sua forma propria<sup>198</sup>, ma anche in quella impropria. Si è, infatti, esclusa una costrizione derivante «dal contesto ambientale», per due ordini di ragioni: in primo luogo, l'ufficio in cui si è svolto l'incontro era situato in un edificio pubblico, ossia l'aeroporto, e in secondo luogo, la donna non poteva dirsi certa che la porta fosse chiusa a chiave. Tali circostanze hanno indotto le magistrature a ritenere che non fosse

---

<sup>194</sup> V. *supra*, § 2.2.

Tale orientamento si fonda sull'anacronistica visione secondo cui la donna sarebbe sempre disponibile alle iniziative sessuali dell'uomo, a lei gradite, dovendo peraltro manifestare una finta ritrosia impostata dal costume sociale (v. *supra*, § 2.1). Come dimostra il caso in esame, tale presunzione può facilmente sfociare in giustificazioni per comportamenti oppressivi o non consensuali.

<sup>195</sup> Il collegio rimarca l'assenza di una manifestazione di dissenso, esplicita o per fatti concludenti, potendosi ovviamente riferire soltanto all'intervallo di tempo di venti secondi trascorso prima che la donna chiedesse all'uomo cosa stesse facendo.

<sup>196</sup> L'imputazione era per il reato di cui all'art. 609 *bis*, commi 1 e 3, c.p., ossia per violenza sessuale mediante violenza ed abuso di autorità, con l'attenuante dei casi di minore gravità. Cfr. Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022, n. 95, cit.

<sup>197</sup> In proposito, le giudici hanno inoltre interpretato la richiesta della persona offesa di potersi sfogare con l'imputato come manifestazione del rapporto di fiducia reciproca e di uguaglianza di fatto sviluppatosi tra i due, incompatibile con qualsiasi forma di autorità.

Si è espresso in maniera critica sull'esclusione dell'abuso di autorità BISSARO S., *op. cit.*, 2022.

Merita ricordare, in proposito, che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ritenuto ravvisabile l'abuso di autorità di cui all'art. 609 *bis*, comma 1, c.p., anche in presenza di una posizione di preminenza di fatto (v. *supra*, § 1.3). La sentenza a cui ci si riferisce è Cass. pen., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 27326, cit. (cfr. nota n. 51).

<sup>198</sup> Nell'esaminare la condotta del soggetto agente, il collegio ha innanzitutto escluso un «costringimento fisico».

stata annullata ogni possibilità di reazione della vittima<sup>199</sup>, la quale «era nelle condizioni di potersi allontanare». A tal proposito, si deve rammentare che l'imputato si è presentato al di fuori dell'orario lavorativo, il che implicava che il luogo – per quanto pubblico – fosse deserto<sup>200</sup>. Inoltre, pare opportuno ricordare che i fatti si sono verificati nel contesto di un incontro sindacale, nel quale non ci si attende di essere destinatari dell'iniziativa sessuale del collega o del superiore a cui ci si è rivolti<sup>201</sup>.

Sempre con riferimento all'elemento oggettivo del reato, il collegio, pur riconoscendo che si trattasse di atti sessuali, non ha considerato il massaggio, i baci e i tocamenti come atti insidiosi e repentini, «idonei a superare la volontà contraria della persona offesa», proprio a causa del tempo trascorso prima che la donna esprimesse la propria opposizione<sup>202</sup>. Al riguardo, a chi scrive sembra invece palese che l'uomo abbia agito con una modalità tale da cogliere di sorpresa la vittima, e senza verificare il suo consenso o comunque prevenendo la sua manifestazione di dissenso<sup>203</sup>. Sulla base della giurisprudenza sul tema, si sarebbe perciò dovuto

---

<sup>199</sup> Nella sua giurisprudenza, la Corte di legittimità ha ritenuto integrata la «costrizione ambientale» laddove il contesto fosse tale «da vanificare ogni possibile reazione della vittima». Si veda in proposito la nota n. 158.

<sup>200</sup> In merito alla circostanza dell'isolamento del luogo, si ricordi Cass. pen., Sez. III, 12 gennaio 2010, n. 6643, cit., che ha riconosciuto la violenza sessuale per costrizione («ambientale») essendo stato il fatto commesso in un luogo isolato, circostanza in grado di coartare la volontà della vittima.

Nell'intervista rilasciata a *Fanpage*, di cui alla nota n. 188, la donna ha dichiarato di aver deciso di «non fare una scenata» e di lasciare invece velocemente l'ufficio, per paura, dal momento che non conosceva bene l'uomo e che era conscia della sua superiorità fisica, nonché del fatto che la sede sindacale fosse vuota.

<sup>201</sup> In BONUCCELLI I., *op. cit.*, si evidenzia come le giudici abbiano sminuito la rilevanza del «mero massaggio», senza considerare che quel gesto non fosse richiesto, né fosse consono al ruolo del suo autore o all'ambiente nel quale era stato compiuto.

Sul punto, si veda anche PINNA A. N., *op. cit.*, 2022.

<sup>202</sup> È interessante notare come i collegi operino valutazioni differenti sulla durata dei tocamenti, attribuendo a tale elemento diversa rilevanza ai fini della configurabilità del reato *ex art. 609 bis c.p.* Al riguardo, si veda FERNANDEZ MEJÍAS J., *A proposito di una nota e controversa sentenza del Tribunale di Roma in tema di violenza sessuale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 3 novembre 2023. Nella sentenza oggetto del commento (Trib. Roma, Sez. V pen., 6 luglio 2023), il collegio ha considerato come «atto repentino» il palpeggiamento dei glutei di una studentessa da parte di un bidello, protrattosi per circa dieci secondi. Diversamente, nel caso in esame, venti secondi sono ritenuti già eccessivi ai fini di una simile qualificazione.

<sup>203</sup> Così si è espressa anche l'avvocata di parte civile, Teresa Manente, in un'intervista rilasciata al Tg1 mattina il 26 giugno 2024, reperibile in [www.youtube.com/watch?v=IUrD7Qt3Wng](https://www.youtube.com/watch?v=IUrD7Qt3Wng). La Responsabile dell'Ufficio Legale di Differenza Donna ha riconosciuto che «Un'aggressione improvvisa, come quella che si è verificata, repentina, imprevedibile, non dà modo alla donna di esprimere il consenso e quindi la costringe a subire quell'atto sessuale, e quindi è violenza sessuale».

attribuire il carattere di insidiosità e repentinità agli atti e ritenere integrato il reato di cui all'art.609 *bis* c.p.<sup>204</sup>.

La presunzione di consenso, insita nell'onere di reazione, ha egualmente influito sulla valutazione dell'elemento soggettivo: nuovamente, i pochi secondi nei quali la vittima ha proseguito la lettura dei documenti si sono rivelati per lei fatali, in quanto interpretabili dall'uomo come una chiara modalità per assecondare la sua volontà<sup>205</sup>. A questo proposito, innanzitutto, non pare che l'espressione «accettazione delle condotte», utilizzato dalle giudici, corrisponda alla libera condivisione dei comportamenti sessualmente espliciti che caratterizza un rapporto fisiologico<sup>206</sup>. Piuttosto, il collegio sembra ammettere che il soggetto agente si sia preso la libertà di invadere la sfera sessuale della donna senza preventivamente verificare il suo consenso, come invece sarebbe stato suo onere<sup>207</sup>.

---

<sup>204</sup> Sulla nozione di «atti subdoli e repentini» e la relativa giurisprudenza, cfr. *supra*, § 2.2 e nota n. 156.

*Ex multis*, Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2013, n. 15044, in <https://onelegale.wolterskluwer.it> e Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38606, in [www.retidigiustizia.it](http://www.retidigiustizia.it), 2019, sanciscono la configurabilità del reato di violenza sessuale anche nel caso di «compimento insidiosamente rapido dell'azione criminosa tale da sorprendere la vittima e da superare la sua contraria volontà, così ponendola nell'impossibilità di difendersi».

Un'ulteriore evoluzione interpretativa si nota in Cass. pen., Sez. III, 18 luglio 2014, n. 46170, in <https://onelegale.wolterskluwer.it> e Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9135, cit., che hanno affermato che «in tema di violenza sessuale, l'elemento oggettivo, oltre a consistere nella violenza fisica in senso stretto o nella intimidazione psicologica in grado di provocare la coazione della vittima a subire gli atti sessuali, si configura anche nel compimento di atti sessuali repentini, compiuti improvvisamente all'insaputa della persona destinataria, in modo da poterne prevenire anche la manifestazione di dissenso».

Da ultimo, Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611, cit. e Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2021, n. 1559, cit., sviluppando ulteriormente i principi consolidati nella giurisprudenza della medesima Corte, includono gli «atti di libidine subdoli e repentini, compiuti senza accertarsi del consenso della persona destinataria, o comunque prevenendone la manifestazione di dissenso».

<sup>205</sup> Nella motivazione della sentenza, si afferma che «il fatto che ella continuasse a leggere le carte avrebbe potuto oggettivamente essere percepito dal soggetto agente come accettazione delle condotte poste in essere».

<sup>206</sup> Sul significato del termine «accettazione», si è espressa anche Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2024, n. 34787, cit.: «nell'accettazione, difetta la manifestazione di una volontà individuale autonoma e in relazione al reato in esame occorre che essa corrisponda ad un desiderio liberamente espresso».

<sup>207</sup> In proposito, è opportuno ricordare che «Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale, è sufficiente che l'agente abbia la consapevolezza del fatto che non sia stato chiaramente manifestato il consenso» dal soggetto passivo (Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, cit.). Inoltre, il dissenso si presume, «laddove non sussistano indici chiari ed univoci volti a dimostrare la esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco, consenso» (Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, cit.; Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, cit.).

In motivazione si argomenta, tra l'altro, che nemmeno la posizione dell'imputato – alle spalle della donna – gli avrebbe consentito di distinguere «eventuali espressioni di contrarietà».

Dalle suddette considerazioni, che hanno costituito il ragionamento decisorio delle magistrature, emerge in modo inequivocabile come queste ultime siano ricadute nell'antico errore di attendersi dalla donna una resistenza, o comunque una manifestazione espressa di dissenso, dimenticando gli approdi giurisprudenziali della Suprema Corte, che da tempo ha valorizzato la necessità di un consenso, anche tacito, per escludere il reato di violenza sessuale<sup>208</sup>.

Al riguardo, risulta inspiegabile come il collegio sia stato incapace di comprendere che l'immobilismo dell'assistente di volo non fosse sintomo di accondiscendenza o addirittura di consenso, quanto di paura<sup>209</sup>. Evidente è, perciò, la mancanza di sensibilità e di formazione sulle dinamiche proprie del reato in esame, oltre che sulle reazioni più frequenti delle vittime a fronte di un'intrusione di terzi nella propria sfera sessuale<sup>210</sup>.

Come accade nella maggior parte dei casi di violenza sessuale, la ricostruzione della vicenda è basata sulla narrazione della vittima, essendosi i fatti svolti alla sola

---

<sup>208</sup> Si ricordi che Cass. pen, Sez. III, 17 dicembre 2019, n. 12628, cit. ha sottolineato che «non è ravvisabile in alcuna fra le disposizioni legislative introdotte a seguito dell'entrata in vigore della l. n. 66 del 1996 un qualche indice normativo che possa imporre, a carico del soggetto passivo del reato, un onere, neppure implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella sua sfera di intimità sessuale». Cfr. nota n. 177.

<sup>209</sup> La vittima ha dichiarato di essere rimasta «gelata, incredula», senza capire se gli abusi stessero realmente avvenendo o fossero frutto della sua immaginazione. La consapevolezza che non vi fossero altre persone nell'edificio ha aumentato il suo senso di paura, spingendola a continuare la lettura per far comprendere all'uomo di non condividere quel gesto. Lo sgomento ha lasciato spazio a una reazione attiva solo pochi secondi dopo, quando si è «come risvegliata», temendo di subire una violenza più grave se non avesse agito.

Tali informazioni, già riferite in sede di deposizione testimoniale, e quindi note alle giudici, sono state ribadite e approfondite durante le interviste rilasciate a *Fanpage.it* (cfr. nota n. 188) e alla giornalista Ilaria Bonuccelli (cfr. nota n. 189).

<sup>210</sup> In argomento, MATTHEUDAKIS M. L., *Un'indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima*, in *Revista De Direito Brasileira*, vol. 25, n° 10, aprile 2020, pp. 280-306, reperibile in <https://discrimen.it/wp-content/uploads/Mattheudakis-M.L.-Revista-de-Direito-Brasileira-2020.pdf>. L'autore richiama gli approdi di alcune pubblicazioni scientifiche sulle reazioni umane al pericolo, giustificando il frequente stato di inerzia in vario modo: «una paralizzante percezione di impotenza, specie in contesti isolati e in ragione di una netta differenza di forza fisica tra i soggetti; la supposizione [...] di poter subire "ulteriore" violenza [...]; il non raro meccanismo autodifensivo di isolamento psicologico, una sorta di "dissociazione" mente-corpo proiettata a contenere l'intensità (almeno nell'immediato) del trauma».

Mentre lo studio di cui alla nota n. 133 è stato realizzato specificamente su un campione di vittime di stupro, Mattheudakis si riferisce alla letteratura scientifica che evidenzia la diffusione delle suddette reazioni come conseguenza di un più generale stato di intensa paura.

presenza della stessa e dell'imputato. In proposito, è opportuno ricordare che la deposizione della persona offesa è sufficiente a fondare il convincimento del giudice circa la responsabilità penale dell'imputato, giustificandosi perciò una «più penetrante e rigorosa» valutazione circa la «credibilità soggettiva del dichiarante» e «l'attendibilità intrinseca del racconto»<sup>211</sup>.

Nel caso di specie, il Tribunale di Busto Arsizio ha valutato «pienamente attendibili» le dichiarazioni della *hostess*, essendo la sua credibilità ulteriormente confermata dai numerosi riscontri esterni; infatti, il marito e un'amica, con i quali ella si era confidata, hanno riportato il medesimo episodio raccontato dalla donna, e alcune sue colleghe hanno testimoniato che il sindacalista fosse già noto per simili «inopportuni approcci sessualizzanti sul luogo di lavoro»<sup>212</sup>, essendone state a loro volta vittime. Nondimeno, al termine del dibattimento, la prova di quanto denunciato dall'assistente di volo non si è ritenuta raggiunta.

Proprio in tale valutazione risiede la contraddizione evidente nel ragionamento delle giudici di Busto Arsizio: la decisione di assolvere l'imputato, nonostante il giudizio positivo di credibilità e attendibilità della persona offesa e la descrizione di atti che configurano una violenza sessuale, sembra mancare di una coerenza razionale, minando la credibilità stessa del giudizio, nonché le garanzie giuridiche fondamentali della vittima<sup>213</sup>.

Di fronte a tale pronuncia, contestabile per i numerosi aspetti affrontati, la Procura e il difensore di parte civile auspicavano che la controversia fosse devoluta in secondo grado ad un collegio più consapevole delle specificità del reato di violenza sessuale, e in grado di operare una valutazione più approfondita della vicenda. Tuttavia, tale aspettativa è rimasta delusa, dal momento che la Corte d'Appello di Milano, con sentenza pronunciata lo scorso 24 giugno 2024, ha confermato la decisione del giudice di prime cure, ritenendo che venti - trenta

---

<sup>211</sup> Cfr. *supra*, § 2.2 e nota n. 139. Si veda, sul punto, FEDORCZVK F., *Attendibilità della vittima e accertamento del consenso nel reato di violenza sessuale*, in *www.sistemapenale.it*, 28 aprile 2020.

<sup>212</sup> Si noti che, anche nel motivare la valutazione positiva di attendibilità della vittima, le giudici utilizzano un'espressione riduttiva e non idonea a descrivere le condotte dell'imputato, in seguito qualificati dalle stesse come «atti sessuali» ai sensi dell'art. 609 *bis* c.p.

Sulle criticabili scelte lessicali del collegio, espressive di un'inadeguata specializzazione e consapevolezza rispetto alle dinamiche della violenza sessuale, si veda anche BISSARO S., *op. cit.*, 2022, che evidenzia come le formule linguistiche utilizzate possono cagionare ulteriori sofferenze alla vittima (sul fenomeno della vittimizzazione secondaria, cfr. *supra*, § 2.2).

<sup>213</sup> In argomento, BISSARO S., *op. cit.*, 2022.

secondi fossero eccessivi per una valida manifestazione di dissenso, ma sufficienti, invece, per allontanarsi dalla sede sindacale<sup>214</sup>.

Anche il collegio giudicante di secondo grado ha infatti negato la sussistenza degli elementi dell'abuso di autorità<sup>215</sup> e della violenza, ritenendo che la persona offesa non si trovasse «in una situazione di assoluta impossibilità di sottrarsi alla condotta», che, per la sua breve durata, non avrebbe «vanificato ogni possibile reazione della parte offesa», consentendole di «potersi dileguare»<sup>216</sup>.

Lascia sgomenti la reiterazione, anche a seguito di una seconda valutazione, di un così discutibile apparato argomentativo, irrispettoso della dignità della vittima, nonché degli insegnamenti della Suprema Corte, «che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna, è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato»<sup>217</sup>.

---

<sup>214</sup> Si osservi che il testo della sentenza in commento non è ancora reperibile su alcuna piattaforma digitale o cartacea accessibile al pubblico, motivo per il quale non è stato possibile approfondire maggiormente la trattazione sul punto. In ogni caso, il dispositivo della stessa è stato commentato da diverse testate giornalistiche di rilievo nazionale, nonché dalla stessa avvocatessa di parte civile, durante un'intervista rilasciata per il Tg1 in data 26 giugno 2024 (cfr. nota n. 203), reperibili in [www.differenzadonna.org/news/assoluzione-dall'accusa-di-violenza-sessuale-perche-la-donna-non-ha-reagito-per-venti-secondi/](http://www.differenzadonna.org/news/assoluzione-dall'accusa-di-violenza-sessuale-perche-la-donna-non-ha-reagito-per-venti-secondi/).

Inoltre, a seguito della pubblicazione della motivazione della sentenza in data 17 settembre 2024, numerosi quotidiani nazionali e regionali, quali, ad esempio, Il Giornale ([www.ilgiornale.it/news/cronaca-giudiziaria/toccamenti-rapidi-non-sono-violenza-ex-sindacalista-assolto-2369781.html](http://www.ilgiornale.it/news/cronaca-giudiziaria/toccamenti-rapidi-non-sono-violenza-ex-sindacalista-assolto-2369781.html)), Tgcom24 ([www.tgcom24.mediaset.it/2024/video/milano-assolto-da-accusa-di-violenza-sessuale-lei-ha-detto-no-dopo-20-secondi-\\_87517719-02k.shtml](http://www.tgcom24.mediaset.it/2024/video/milano-assolto-da-accusa-di-violenza-sessuale-lei-ha-detto-no-dopo-20-secondi-_87517719-02k.shtml)), Il Giorno ([www.ilgiorno.it/varese/cronaca/sindacalista-assolto-violenza-sessuale-hostess-onfz7qcb](http://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/sindacalista-assolto-violenza-sessuale-hostess-onfz7qcb)), Il Messaggero ([www.ilmessaggero.it/italia/hostess\\_molestata\\_assolto\\_sindacalista\\_20\\_secondi\\_troppo\\_tempo\\_sentenza\\_milano-8359347.html](http://www.ilmessaggero.it/italia/hostess_molestata_assolto_sindacalista_20_secondi_troppo_tempo_sentenza_milano-8359347.html)) hanno riportato le argomentazioni della Corte d'Appello. I vari articoli sono richiamati dal sito web dell'associazione "Differenza donna": [www.differenzadonna.org/dicono-di-noi/?\\_gl=1\\*xj4ao1\\*\\_up\\*MQ..\\*\\_ga\\*MTI0NzE3NjQyOS4xNzI5OTM5Mjg1\\*\\_ga\\_VZ614LJH2X\\*MTcyOTkzOTI4NS4xLjEuMTcyOTkzOTcwNy4wLjAuMA..](http://www.differenzadonna.org/dicono-di-noi/?_gl=1*xj4ao1*_up*MQ..*_ga*MTI0NzE3NjQyOS4xNzI5OTM5Mjg1*_ga_VZ614LJH2X*MTcyOTkzOTI4NS4xLjEuMTcyOTkzOTcwNy4wLjAuMA..)

<sup>215</sup> La Corte ha affermato che «la qualifica e il ruolo rivestito dall'imputato non comportavano, in concreto, alcuna supremazia» nei confronti della donna.

<sup>216</sup> L'articolo de Il Giorno (di cui al sito web: [www.ilgiorno.it/milano/cronaca/violenza-sessuale-consenso-20-secondi-nbgqhd9?live](http://www.ilgiorno.it/milano/cronaca/violenza-sessuale-consenso-20-secondi-nbgqhd9?live)) evidenzia, inoltre, come la Corte abbia negato la possibilità di uno stato di intimidazione della donna «indotto dalla corporatura massiccia dell'imputato», avendo potuto constatare la «stazza assolutamente normale» dell'imputato.

<sup>217</sup> Immediatamente dopo l'udienza del 24 giugno 2024, l'avvocata Teresa Manente ha così commentato la decisione, affermando che la sentenza «ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza di Cassazione». Tale dichiarazione è riportata dal quotidiano La Stampa (reperibile in [www.lastampa.it/cronaca/2024/06/24/news/assoluzione\\_sindacalista\\_violenza\\_sessuale\\_milano-14420259/](http://www.lastampa.it/cronaca/2024/06/24/news/assoluzione_sindacalista_violenza_sessuale_milano-14420259/)), ed è stata poi ripetuta durante il già citato intervento al Tg1 mattina del 26 giugno 2024 (si veda la nota n. 203).



## 2.5 La discutibile giurisprudenza di merito sul consenso agli atti sessuali

Sebbene si possa pensare che il caso del Tribunale di Busto Arsizio e della Corte d'Appello di Milano sia isolato, la realtà giudiziaria rivela una diffusa e costante difficoltà delle corti di merito a recepire i principi elaborati dalla Cassazione in materia di consenso sessuale. Negli ultimi dieci anni le autorità giudiziarie hanno continuato a concentrarsi prevalentemente sul contegno della vittima e, in particolare, su una sua eventuale reazione attiva, piuttosto che analizzare attentamente il comportamento oggettivo e l'elemento psicologico del presunto autore del reato. Questo approccio ha portato a conclusioni permeate da pregiudizi e stereotipi di genere, che dovrebbero essere ormai superati e rimossi dalla cultura giuridica e sociale.

A titolo esemplificativo, si riportano alcuni casi: il Tribunale di Lodi, con sentenza del 14 novembre 2013<sup>218</sup>, ha ritenuto incompatibile con un rapporto sessuale non consensuale il fatto che la vittima si fosse fatta riaccompagnare a casa in auto dall'imputato dopo la presunta violenza, negando perciò la piena attendibilità delle sue dichiarazioni e assolvendo l'imputato<sup>219</sup>.

Allarmante è la prossimità dei ragionamenti della Corte d'Appello di Ancona, nella sentenza n. 2408 del 2017, a quelli contenuti nella già nota «sentenza sui jeans» del 1999, laddove si è dedotto il consenso della persona offesa dall'assenza di danni ai jeans e alla biancheria intima, elemento che avrebbe suggerito una sua collaborazione nello sfilarli<sup>220</sup>. Similmente, nel 2019 il GUP del Tribunale di Viterbo ha negato la violenza e desunto la condivisione da parte della vittima dei rapporti

---

<sup>218</sup> La sentenza in esame è stata in seguito riformata dalla Corte d'Appello di Milano in data 22 gennaio 2019, sulla cui pronuncia è stata chiamata ad esprimersi Cass., Sez. III, sent. 16 ottobre 2019, n. 5512, cit.

<sup>219</sup> Il caso è stato commentato anche da FEDORCZVK F., *op. cit.*, 2020. Per ulteriori considerazioni sugli argomenti utilizzati dal Tribunale, e un confronto con le motivazioni della Corte di Cassazione nella celebre «sentenza sui jeans», cfr. nota n. 149.

<sup>220</sup> La sentenza, trattata nel § 2.2 di questo lavoro, è commentata da DI GIOVANNI S., *op. cit.*, 2023. Si ricordi che la Cassazione aveva affermato l'irrelevanza dell'assenza di lacerazioni degli indumenti della vittima già nel 1999 (cfr. nota n. 176).

A seguito di ricorso per Cassazione avverso tale pronuncia, la Sezione III della Corte di legittimità si è pronunciata il 5 marzo 2019 con la sentenza n. 15683, commentata da MACCORA V. E., *A margine della sentenza di Cassazione n. 15683/19 che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in materia di violenza sessuale del 23 novembre 2017*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 19 aprile 2019.



sessuali con più soggetti dalla mancanza di strappi agli indumenti, nonché di lesioni fisiche alle zone genitali e anali<sup>221</sup>.

Suscita perplessità anche il riferimento, non così implicito, all'onere di resistenza della vittima<sup>222</sup> nell'argomentazione del Tribunale di Torino, che, con la sentenza del 15 febbraio 2017, ha escluso la responsabilità penale di un operatore della Croce Rossa, accusato di ripetute violenze sessuali, ritenendo inattendibile il racconto della collega querelante<sup>223</sup>. In particolare, in motivazione si legge che la donna «non grida, non urla, non piange. Risponde alle chiamate di servizio mentre lui l'aggrede»; inoltre, la Corte aveva ritenuto che ella non avesse «tradito quella emotività che pur avrebbe dovuto suscitare in lei la violazione della sua persona»<sup>224</sup>.

Infine, desta particolare sconcerto la sentenza della Corte d'Appello di Torino del 20 aprile 2022, che ha assolto un ragazzo che, introdottosi nel bagno di un bar dove si trovava un'amica in evidente stato di ebbrezza alcolica, l'aveva costretta ad un rapporto sessuale<sup>225</sup>. La decisione si è fondata su una discutibile interpretazione della condotta della vittima, sia precedente sia successiva<sup>226</sup> al fatto, con il collegio che ha affermato che ella «provocò l'avvicinamento del XY che invero la stava attendendo [...] dietro la porta, custodendo la sua borsetta<sup>227</sup>; [...] si trattenne nel bagno, senza chiudere la porta, così da fare insorgere nel XY l'idea che questa fosse l'occasione propizia che la giovane gli stava offrendo»<sup>228</sup>.

---

<sup>221</sup> DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 305, richiama la sentenza del GUP del 15 novembre 2019, citandone il ragionamento.

<sup>222</sup> V. *supra*, § 2.1.

<sup>223</sup> Le motivazioni della sentenza sono riportate da alcune testate giornalistiche, quali La Stampa, in [www.lastampa.it/torino/2023/03/16/news/violenza\\_sessuale\\_croce\\_rossa\\_torino\\_processo\\_testimoni-12697818/](http://www.lastampa.it/torino/2023/03/16/news/violenza_sessuale_croce_rossa_torino_processo_testimoni-12697818/) e Corriere Torino in [https://torino.corriere.it/cronaca/21\\_aprile\\_06/torino-assolto-dall-accusa-violenza-sessuale-perche-vittima-non-urla-non-piange-processo-rifare-964586e8-96e5-11eb-b9bd-e7351dbb7d6a.shtml](https://torino.corriere.it/cronaca/21_aprile_06/torino-assolto-dall-accusa-violenza-sessuale-perche-vittima-non-urla-non-piange-processo-rifare-964586e8-96e5-11eb-b9bd-e7351dbb7d6a.shtml). Si noti che in questo caso l'aver detto «basta» al suo aggressore, senza urlarlo, non è stato ritenuto una reazione sufficiente ad integrare l'elemento della violenza.

<sup>224</sup> I collegi giudicanti commettono spesso l'errore di operare la valutazione di credibilità della persona offesa a partire da un preciso modello di "vittima di violenza sessuale", e ritenendola perciò non credibile ogniqualvolta la persona non corrisponda a tale stereotipo.

Per un'ampia trattazione sul tema della c.d. «vittima perfetta» e dei pregiudizi più diffusi, si veda DI NICOLA P., *La mia parola contro la sua*, cit., pp. 167 s.

<sup>225</sup> Corte d'Appello di Torino Sez. IV, 20 aprile 2022, n. 2277, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it).

<sup>226</sup> In proposito, la Corte sottolinea che la ragazza, al termine del rapporto, non cacciò l'amico, gli chiese di chiamare gli zii e «non disdegnò affatto che lui le stesse vicino» fino al loro arrivo. Tale comportamento, per i giudici, non è "tipico" per una vittima di violenza sessuale.

<sup>227</sup> Si noti che il motivo per il quale la vittima aveva chiesto all'amico di "avvicinarsi" era la sua necessità di recuperare dei fazzoletti di carta dalla borsetta.

<sup>228</sup> Per un'attenta analisi critica alla sentenza in esame, si veda BIAGGIONI E., *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona*

Le pronunce esaminate evidenziano come la magistratura sia ancora incline a lasciarsi influenzare da concezioni anacronistiche sui ruoli di uomo e donna nell'ambito delle relazioni sessuali e mostri una persistente incapacità di adeguarsi agli orientamenti della Corte di legittimità<sup>229</sup>. Questo scenario rivela l'esistenza di un problema strutturale e culturale della nostra società, che non può essere risolto esclusivamente da un punto di vista normativo; al contrario, un cambiamento culturale richiede tempi lunghi e significativi interventi nell'ambito dell'educazione, della specializzazione e della formazione delle figure professionali a contatto con le vittime di violenza sessuale<sup>230</sup>.

D'altro canto, appare evidente l'urgenza di una riforma dell'art. 609 *bis* c.p., con la necessità di introdurre una norma più chiara, che riduca la discrezionalità delle autorità giudiziarie nell'interpretazione degli elementi atti a configurare il reato di violenza sessuale, evitando divergenze tra le pronunce delle corti di merito e quelle della Cassazione<sup>231</sup>. Un vincolo normativo più stringente, con l'eliminazione del requisito della violenza e l'introduzione esplicita dell'assenza di consenso<sup>232</sup>, darebbe impulso al progressivo abbandono di pregiudizi e retaggi

---

*offesa e lo stereotipo dello stupratore modello*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 22 luglio 2022. L'autrice mette in evidenza come in questo caso emerga anche la tendenza dei giudici a individuare, non solo una vittima "ideale", ma anche uno «stupratore modello», assolvendo tutti coloro che non tengano un comportamento conforme a quello atteso.

<sup>229</sup> In argomento, DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 304-305; PINNA A. N., *op. cit.*, 2022;

<sup>230</sup> Sono numerose le fonti sovranazionali che evidenziano la necessità di una formazione specializzata di tutti i professionisti che interagiscono con le vittime di violenza di genere, inclusa quella sessuale, in modo tale da garantire ad esse un più elevato livello di tutela e ridurre il fenomeno della vittimizzazione secondaria. Tra di esse, si ricordano la Convenzione di Istanbul e la Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

Tali fonti sono richiamate anche da PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ, *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*, 17 novembre 2021, accessibile in [www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf](http://www.pariopportunita.gov.it/media/1952/piano-nazionale-violenza-2021-2023.pdf), che pone tra le priorità nell'ambito dell'«Asse Prevenzione» anche la formazione e il rafforzamento delle competenze dei professionisti che operano a contatto con le vittime di violenza di genere.

<sup>231</sup> Sull'auspicabilità di una riforma, *ex multis*, cfr. PINNA A. N., *op. cit.*, 2022; FEDORCZVK F., *op. cit.*, 2020; DI GIOVANNI S., *op. cit.*, 2023; BIAGGIONI E., *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi*, cit., 2020, che evidenzia altresì l'opportunità di inserire una fattispecie autonoma di «molestie sessuali», come previsto dall'art. 40 della Convenzione di Istanbul.

<sup>232</sup> La consapevolezza della pluralità di modi con cui si può manifestare un consenso suggerirebbe di limitarsi a incriminare l'atto sessuale non consensuale, dovendo poi il giudice valutare la sussistenza del consenso in relazione alle circostanze del caso concreto. In argomento, BIAGGIONI E., *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi*, cit., 2020.

culturali che ancora condizionano le decisioni giudiziarie, impedendo di attribuire alla persona offesa l'onere di dimostrare il proprio dissenso, la reazione all'aggressione o persino la violenza fisica subita.

L'esplicitazione del consenso come elemento costitutivo negativo del reato rappresenterebbe non solo un segnale di progresso culturale, ma anche il passaggio ad un modello di *affirmative consent* o del «solo sì è sì», in adempimento alla Convenzione di Istanbul e alle numerose istanze internazionali e sovranazionali che si esprimono da tempo in questa direzione<sup>233</sup>.

---

<sup>233</sup> Il capitolo successivo sarà dedicato alle fonti e alle istanze sovranazionali che si sono espresse in materia di violenza sessuale, con particolare riferimento all'elemento del consenso.



## Capitolo III

### La violenza sessuale e il consenso nella dimensione sovranazionale: prospettive di riforma

SOMMARIO: 3.1 La violenza sessuale nel panorama internazionale: le Raccomandazioni del Comitato CEDAW per un cambio di paradigma. - 3.2 La violenza sessuale nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa. - 3.2.1 La giurisprudenza della Corte EDU: il caso M.C. c. Bulgaria e l'obbligo positivo di penalizzare e perseguire ogni atto sessuale non consensuale. - 3.2.2 La Convenzione di Istanbul e il ruolo del GREVIO nel monitoraggio degli obblighi di criminalizzazione della violenza sessuale - 3.3 L'Unione Europea verso il modello del «*only yes is yes*»: dall'adesione alla Convenzione di Istanbul alla Direttiva 2024/1385/UE, tra delusioni e progressi.

#### 3.1 La violenza sessuale nel panorama internazionale: le Raccomandazioni del Comitato CEDAW per un cambio di paradigma

È noto come oggi non si possa più prescindere da un'analisi delle fonti internazionali e sovranazionali nell'affrontare qualsiasi questione giuridica, essendo il nostro un ordinamento "multilivello"<sup>234</sup>. Pertanto, si rende necessario uno sguardo oltre i confini nazionali, per comprendere, non solo l'origine della normativa italiana<sup>235</sup>, ma anche l'approccio delle corti interne in materia di violenza sessuale<sup>236</sup>, obbligate a un'interpretazione della legge conforme ai «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»<sup>237</sup>. La conoscenza

---

<sup>234</sup> MANENTE T. - BOIANO I., *Le fonti giuridiche internazionali*, in *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, a cura di SACCÀ F., FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 140 s.

<sup>235</sup> Si pensi, in particolare, ai seguenti interventi normativi: l. 15 ottobre 2013, n. 119 (c.d. legge sul femminicidio), adottata a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul, l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso), e l. 24 novembre 2023, n. 168.

<sup>236</sup> In argomento, CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 229 s.

<sup>237</sup> Art. 117, comma 1, Costituzione italiana: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali».

Le celebri «sentenze gemelle» (Corte Cost., 22 ottobre 2007, nn. 348 e 349, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)) si sono espresse in merito al rapporto tra norme interne e convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, affermando l'obbligo per il giudice nazionale di tentare, innanzitutto, un'interpretazione

delle suddette fonti è altresì opportuna e utile per valutare criticamente la coerenza dell'ordinamento nazionale con le direttive sovranazionali<sup>238</sup>.

La violenza sessuale è stata oggetto dell'attenzione di numerose organizzazioni internazionali, che si sono occupate dei temi della violenza di genere e dei diritti delle donne, spesso inquadrandoli nella cornice dei diritti umani<sup>239</sup>. Il primo strumento vincolante di diritto internazionale ad intervenire in materia è stata la Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne<sup>240</sup>, arricchita da successive Raccomandazioni generali del Comitato CEDAW<sup>241</sup>. In particolare, la Raccomandazione n. 19 del 1992 ha definito per la prima volta la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, determinando l'obbligo per gli Stati di criminalizzare e punire le condotte che integrano forme di violenza di genere, tra le quali la violenza sessuale<sup>242</sup>.

---

convenzionalmente orientata della disposizione di legge italiana e, solo in subordine, sollevare la questione di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost., quale parametro diretto di costituzionalità. Le norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (di seguito CEDU) e di ogni altra convenzione vengono pertanto assunte a parametro interposto di costituzionalità.

Il rapporto tra diritto interno e legislazione dell'Unione Europea è più articolato, variando a seconda che la norma europea abbia efficacia diretta o meno. La differenza di regime è stata chiarita dalla Corte Cost., 7 novembre 2017, n. 269, in *www.cortecostituzionale.it*.

<sup>238</sup> Per l'economia di questo lavoro, si porrà particolare attenzione alle indicazioni sul ruolo del consenso nel delitto di violenza sessuale.

<sup>239</sup> Sono note le intersezioni del settore dei diritti umani con quello del diritto penale, dal momento che numerose norme incriminatrici proteggono beni giuridici corrispondenti a diritti umani fondamentali, spesso tutelati anche in Costituzione.

<sup>240</sup> UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, 1979. Di seguito CEDAW, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 18 dicembre 1979 e divenuta vincolante in Italia per effetto della legge di ratifica, l. 14 marzo 1985, n. 132.

Cfr. MANENTE T. – BOIANO I., *op.cit.*, pp. 142-143. L'autrice (BOIANO I.) precisa che la CEDAW non ha trattato direttamente il tema della violenza di genere, bensì ha riconosciuto una serie di diritti spettanti alle donne e ha imposto agli Stati firmatari l'obbligo di adottare misure di vario genere per eliminare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso.

La violenza contro le donne è stata, peraltro, ricondotta all'ambito di applicazione della CEDAW con la Raccomandazione generale n. 19 del 1992 del Comitato CEDAW, che, al § 6, l'ha definita quale violenza «diretta contro le donne in quanto donne, o che colpisce le donne in modo sproporzionato», inclusiva delle «azioni che procurano sofferenze o danni fisici, mentali o sessuali [...]».

<sup>241</sup> Il Comitato CEDAW (di seguito Comitato) è stato istituito *ex art.* 17 CEDAW, con il compito di verificare l'adeguamento degli ordinamenti statali alla Convenzione attraverso indagini e valutazioni e di facilitare l'applicazione della Convenzione adottando Raccomandazioni generali, quali strumenti di *soft law*. Con il Protocollo opzionale del 6 ottobre 1999, il Comitato ha acquisito inoltre il compito di valutare comunicazioni di «persone o gruppi di persone» che si dichiarino vittime di violazioni dei diritti previsti dalla CEDAW; nell'ambito di tale attività, il Comitato indaga sul caso e trasmette Raccomandazioni specifiche al Governo coinvolto.

<sup>242</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *General Recommendation No. 19: Violence against Women*, in *www.legal-tools.org*.

In argomento, DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 40.

Si deve inoltre riconoscere il rilievo culturale della Convenzione, che per la prima volta ha evidenziato il problema dei pregiudizi sessisti e degli stereotipi di genere, quali ostacoli per le donne nell'accesso alla giustizia<sup>243</sup>. Emblematica a questo proposito è la decisione del Comitato *A.F. c. Italia* del 20 giugno 2022, relativa al caso di una donna che aveva denunciato di essere stata stuprata dall'agente delle forze dell'ordine incaricato delle indagini su maltrattamenti da parte del suo *ex* marito<sup>244</sup>. Il procedimento penale per violenza sessuale si era concluso con una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto<sup>245</sup>, motivata con discutibili valutazioni da parte della Corte d'Appello di Cagliari sulle condotte della querelante, anteriori e posteriori al fatto, ritenute incompatibili con una violenza<sup>246</sup>.

La comunicazione al Comitato CEDAW<sup>247</sup> contestava le decisioni delle autorità giudiziarie italiane, basate esclusivamente su "miti dello stupro"<sup>248</sup> e su modelli precostituiti di vittima e stupratore, che, in quanto non rispecchiati nel caso concreto, avevano portato a negare la credibilità della persona offesa e la

---

<sup>243</sup> Per un'ampia trattazione dell'argomento, si rinvia a DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 75-96. Si veda anche MANENTE T. – BOIANO I., *op. cit.*, pp. 152 s.

Tra le norme della CEDAW che affrontano la questione, l'art. 5, lett. a) impegna gli Stati firmatari a «modificare i modelli socioculturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne; [...]».

La traduzione ufficiale della Convenzione a cura del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani è disponibile in [www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf](http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/CEDAW.pdf).

Il tema è stato poi preso in considerazione da KNAUL G., *Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Submitted in accordance with Human Rights Council, Resolution n. 17/2*, in [www.ohchr.org](http://www.ohchr.org), 2011, citato da DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 82, nota n. 17.

<sup>244</sup> L'uomo si era recato nell'abitazione della donna senza il collega, con il pretesto di avere informazioni relative alle indagini.

Il caso e la sentenza della Corte d'Appello sono analizzati e commentati da DI NICOLA TRAVAGLINI P., *I pregiudizi giudiziari contro le donne all'esame di organismi internazionali: il caso A.F. contro Italia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 29 luglio 2022 e da MANENTE T. – BOIANO I., *op. cit.*, pp. 154-158.

<sup>245</sup> La decisione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che, chiamata a valutare la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ha rigettato il ricorso ritenendola priva di vizi.

<sup>246</sup> A titolo esemplificativo, si cita l'aver conservato le lenzuola in un sacchetto per assicurarsi una prova del delitto; l'aver verificato che in strada non vi fosse nessuno prima di far uscire il carabiniere; l'aver chiamato immediatamente due amiche per raccontare l'accaduto.

<sup>247</sup> Comunicazione n. 148/2019.

<sup>248</sup> Cfr. nota n. 137.



responsabilità dell'imputato<sup>249</sup>. Le motivazioni delle corti italiane avrebbero integrato il concetto di discriminazione ai sensi dell'art. 1 della CEDAW e violato una serie di diritti riconosciuti alle donne dalla Convenzione<sup>250</sup>, attribuendo un'ingiustificata preferenza alle dichiarazioni dell'imputato, a scapito di prove testimoniali e peritali<sup>251</sup>.

Particolarmente rilevante per questo lavoro è l'osservazione della ricorrente A.F., secondo cui la persistenza di stereotipi di genere radicati sia favorita da una norma incriminatrice ancorata al concetto di "costrizione violenta", che lascia ai giudici un'eccessiva discrezionalità nell'interpretazione di elementi influenzati da pregiudizi culturali, ostacolando l'applicazione imparziale della legge<sup>252</sup>. L'assenza di una formazione obbligatoria per la magistratura rischia, invero, di trasformare tale libertà in arbitrio, con ripercussioni negative in termini di protezione e giustizia per le vittime.

Tale asserzione è stata accolta dal Comitato, che ha riscontrato una violazione da parte dello Stato italiano degli artt. 2 (b)-(d) e (f), 3, 5 (a) e 15 (1) della CEDAW<sup>253</sup>

---

<sup>249</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 148/2019*, 18 luglio 2022, § 3.2, 3.3, 3.4.

Sul tema della "vittima ideale" e dello "stupratore modello", si veda *supra*, § 2.5. Sull'argomento, si veda anche BIAGGIONI E., *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello*, cit., 2022.

<sup>250</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 148/2019*, cit., § 3.1-3.5. Nella comunicazione si lamentava la violazione degli artt. 2 (b)-(d) e (f), 5 (a) e 15 (1) CEDAW.

<sup>251</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 148/2019*, cit., § 7.16. La Corte d'Appello di Cagliari aveva respinto le perizie del ginecologo, dell'ospedale e dello psicologo, nonché le testimonianze delle persone cui A.F. aveva raccontato l'accaduto e di altre donne che avevano interrotto i rapporti con l'uomo per i suoi comportamenti violenti. Inoltre, era giunta a individuare una spiegazione alternativa anche per ematomi e perdite ematiche, attribuendoli all'«esuberanza» dell'uomo in un incontro consensuale e alla sua «capacità di seduzione» (§ 2.15).

<sup>252</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 148/2019*, cit., § 3.5. In tal senso, sussisterebbe una violazione degli artt. 2 (f) e 5 (a), che, rispettivamente, obbligano gli Stati ad adottare misure per «modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche di discriminazione», e «per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità».

<sup>253</sup> Art. 2: «Gli Stati Parti condannano la discriminazione contro le donne in tutte le sue forme, convengono di perseguire con ogni mezzo appropriato e senza indugio una politica volta ad eliminare la discriminazione contro le donne e, a tal fine, si impegnano a:

e ha formulato una serie di Raccomandazioni da attuare entro sei mesi<sup>254</sup>. Tra queste, vi è l'invito ad introdurre programmi di formazione specifica su ogni dimensione del fenomeno della violenza contro le donne per «magistrati, avvocati, funzionari delle forze dell'ordine, personale medico e tutte le altre parti interessate», insieme all'implementazione di un sistema di monitoraggio delle sentenze e di responsabilizzazione degli operatori del diritto, che permetta di controllare e contestare l'utilizzo di eventuali stereotipi giudiziari<sup>255</sup>.

Ciò che interessa maggiormente ai fini del presente elaborato è, infine, l'esortazione ad adottare misure legislative che eliminino il requisito della violenza dalla norma incriminatrice ed incentrino l'offesa sull'elemento del consenso, la cui prova dovrebbe essere fornita dall'imputato, qualora lo invocasse a sua difesa.

Sulla stessa linea si pone il recentissimo VIII Rapporto del Comitato CEDAW sull'Italia, pubblicato il 19 febbraio 2024<sup>256</sup>, che, pur riconoscendo i numerosi interventi legislativi adottati dal precedente VII Rapporto del 2017, ha reiterato la

---

[...] b) adottare appropriate misure legislative e di altro tipo, comprese delle sanzioni ove opportuno, che vietino ogni discriminazione contro le donne;

c) instaurare una protezione giuridica dei diritti della donna in misura pari all'uomo e assicurare, attraverso i tribunali nazionali competenti ed altre istituzioni pubbliche, l'effettiva protezione delle donne da ogni atto discriminatorio;

d) astenersi dal compiere qualsiasi atto o pratica discriminatoria contro le donne e assicurare che le autorità e le istituzioni pubbliche agiscano in conformità a tale obbligo;

[...]

f) prendere ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per modificare o abrogare leggi, regolamenti, consuetudini e pratiche esistenti che costituiscono una discriminazione contro le donne; [...]».

Art. 3: «Gli Stati Parti prendono in tutti i settori, in particolare in quello politico, sociale, economico e culturale, ogni misura appropriata, comprese disposizioni legislative, per assicurare il pieno sviluppo e avanzamento delle donne, con lo scopo di garantire loro l'esercizio e il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali su una base di parità con gli uomini».

Art. 5: «Gli Stati Parti prendono ogni misura appropriata per:

a) modificare i modelli socio-culturali di comportamento degli uomini e delle donne, al fine di conseguire l'eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di ogni altro genere che sono basate sull'idea dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o su ruoli stereotipati per gli uomini e per le donne. [...]».

Art. 15: «1. Gli Stati Parti conferiscono alla donna la parità con l'uomo davanti alla legge».

<sup>254</sup> Si noti che lo Stato non ha ottemperato alle Raccomandazioni entro il termine previsto, nonostante le sollecitazioni di associazioni come "Differenza Donna". Cfr. DIFFERENZA DONNA, *Il Comitato Cedaw il 18 Luglio 2022 riconosceva nei pregiudizi sessisti, diffusi all'interno dei tribunali italiani, una violazione del principio dell'uguaglianza delle donne davanti alla legge*, in [www.differenzadonna.org](http://www.differenzadonna.org), 20 Luglio 2023.

<sup>255</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 148/2019*, cit., § 9 (traduzione a cura di chi scrive).

<sup>256</sup> COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Concluding observations on the eighth periodic report of Italy*, 19 febbraio 2024, disponibile in <https://cidu.esteri.it>.

raccomandazione di «emendare il codice penale per incorporare una definizione di stupro basata sull'assenza di una libera e volontaria espressione di consenso, in modo che copra ogni atto sessuale non consensuale e tenga in considerazione tutte le circostanze coercitive, in linea con gli standard internazionali sui diritti umani»<sup>257</sup>.

È opportuno notare che l'invito non riguarda comunque tutte le ipotesi comprese nella definizione attuale di violenza sessuale vigente nel nostro ordinamento, limitandosi al caso dello stupro<sup>258</sup>. Peraltro, è significativa la richiesta di uno sforzo maggiore di riforma almeno per quanto riguarda la forma più grave di violenza riconducibile all'art. 609 *bis* c.p.

### 3.2 La violenza sessuale nel quadro istituzionale del Consiglio d'Europa

Una fondamentale elaborazione in materia di violenza sessuale nell'ambito del diritto internazionale dei diritti umani si deve al Consiglio d'Europa e ai suoi vari organi, grazie all'intervento, da un lato, di atti di *soft law* con valore di esortazione per gli Stati membri, e dall'altro, di strumenti giuridicamente vincolanti, quali Convenzioni e sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo<sup>259</sup>.

---

<sup>257</sup> La traduzione è a cura di chi scrive. Di seguito, si cita il testo originale in lingua inglese del Rapporto: «The Committee recommends that the State party: [...] Amend the Criminal Code to incorporate a definition of rape based on the lack of free and voluntary expression of consent so that it covers any non-consensual sexual act and takes into account all coercive circumstances, in line with international human rights standards;».

Anche in questo documento, il Comitato ha esortato a rafforzare le capacità e la formazione dei giudici e di tutti gli operatori coinvolti in casi di violenza di genere, nonché ad istituire tribunali specializzati in materia.

<sup>258</sup> Sempre nell'ambito delle Nazioni Unite, nel 2021, la Relatrice speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, nel fare il punto sulle normative in materia di stupro adottate dai diversi Stati dell'Organizzazione, ha concluso il suo rapporto raccomandando ad essi di introdurre espressamente nelle relative disposizioni il requisito centrale dell'assenza di consenso, definendo quest'ultimo come il «risultato della libera volontà della persona», valutata in relazione al contesto concreto. In quell'occasione, ha inoltre sottolineato come forza e minaccia, pur costituendo un chiaro elemento di prova della non-consensualità del rapporto, non siano requisiti del reato. Cfr. ŠIMONVIĆ D., *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences: Rape as a grave, systematic and widespread human rights violation, a crime and a manifestation of gender-based violence against women and girls, and its prevention*, 19 aprile 2021, § 85, reperibile in <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/g21/089/99/pdf/g2108999.pdf>.

<sup>259</sup> Di seguito Corte EDU.

### 3.2.1 La giurisprudenza della Corte EDU: il caso *M.C. c. Bulgaria* e l'obbligo positivo di penalizzare e perseguire ogni atto sessuale non consensuale

Nel 1950, al momento della sottoscrizione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali<sup>260</sup>, non si erano ancora raggiunte, né a livello sociale né a livello culturale, una maturità e una consapevolezza sui diritti delle donne, tali da riconoscere l'autodeterminazione sessuale come diritto fondamentale. Peraltro, l'assenza di un articolo dedicato nella CEDU non ha impedito alla Corte EDU di affrontare casi di violenza sessuale e di garantire tutela alle vittime sulla base di vari diritti convenzionali<sup>261</sup>.

Per il tema trattato nel presente lavoro, è essenziale il riferimento alla sentenza *M.C. c. Bulgaria* del 4 dicembre 2003<sup>262</sup>, che ha avuto origine da un caso di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 14 anni, costretta da due ventenni incontrati in un locale a subire rapporti sessuali. La ricorrente denunciava una violazione degli artt. 3, 8, 13 e 14 CEDU, sostenendo che lo Stato bulgaro non aveva assicurato una tutela effettiva dei rispettivi diritti, poiché la normativa nazionale, incentrata sull'elemento della violenza, e la prassi giurisprudenziale, che esigeva dalla vittima la prova di una resistenza fisica, avevano condotto all'archiviazione del caso<sup>263</sup>.

---

<sup>260</sup> Di seguito CEDU.

<sup>261</sup> In argomento, CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 229 s. L'autore evidenzia che, inizialmente, la Corte di Strasburgo ha censurato come violazioni dell'art. 3 CEDU gli stupri commessi nei contesti di guerra, qualificandoli come forme di tortura, ovvero di trattamenti inumani e degradanti. In considerazione della qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del reato, si trattava di violazioni dell'obbligo negativo dello Stato di astenersi dal ledere direttamente i diritti convenzionali tramite l'operato dei suoi funzionari.

Nelle ipotesi di violenze sessuali commesse da privati, la Corte EDU ha invece ritenuto violato l'art. 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, considerando lo Stato inadempiente rispetto all'obbligo positivo di adottare misure di protezione adeguate nei confronti di chi avesse violato tale diritto.

Sulla distinzione tra obblighi negativi e positivi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani, si veda MANENTE T. – BOIANO I., *op. cit.*, pp. 147-149.

<sup>262</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*. Per un'estesa trattazione sul caso, cfr. CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 233-236. Si veda, inoltre, VELCIKOVA K., *Violenza contro le donne e accesso alla giustizia*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 2019, che commenta la sentenza in un articolo dedicato all'analisi degli obblighi positivi in materia violenza contro le donne posti a carico degli Stati firmatari della CEDU.

<sup>263</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 3, 61, 111 e 113. Nel caso di specie, la vittima aveva dichiarato di «non aver avuto la forza di resistere violentemente», ma di aver pregato l'aggressore di fermarsi, piangendo (Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 30, traduzione a cura di chi scrive). Tuttavia, l'assenza di una prova di resistenza fisica, che avrebbe dovuto dimostrare che il rapporto sessuale era stato compiuto con la forza, aveva indotto il procuratore a chiudere le indagini, archiviando il caso.

Con il ricorso alla Corte EDU, il difensore della ragazza aveva presentato il parere scritto di uno psicologo e di uno psichiatra riguardo alla reazione più frequente nella prassi delle vittime di stupro, ossia la c.d. «frozen fright» (Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 69).

La decisione della Corte EDU è particolarmente significativa per aver affermato, a partire dagli artt. 3 e 8 CEDU, l'esistenza di una *positive obligation* degli Stati membri di «criminalizzare e perseguire effettivamente ogni atto sessuale non consensuale, anche in assenza di una resistenza fisica della vittima»<sup>264</sup>. Oltre che per la disamina sui modelli di disciplina legislativa della violenza sessuale adottati da vari Stati, europei e non<sup>265</sup>, la pronuncia deve essere apprezzata soprattutto per la presa di posizione assunta dalla Corte EDU, che ha elaborato una serie di principi essenziali in materia<sup>266</sup>.

Infatti, dal confronto delle normative e delle prassi giudiziarie vigenti nei diversi ordinamenti, era emersa una tendenza generalizzata a non richiedere più la prova della forza fisica utilizzata dall'autore del reato o della resistenza attiva del soggetto passivo<sup>267</sup>, anche in quei sistemi giuridici in cui la descrizione legislativa della condotta punibile faceva ancora riferimento agli elementi della violenza o della minaccia<sup>268</sup>. Per questo, la Corte ha ritenuto scorretto, nonché dannoso, verificare la reazione fisica della parte offesa<sup>269</sup>, alla luce delle molteplici e

---

In merito all'«effetto *freezing*», si veda *supra*, § 2.2 e note nn. 132-133.

<sup>264</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 166.

<sup>265</sup> La Corte EDU ha osservato come, fuori dal contesto europeo, le normative di Australia, Canada e Sud Africa in materia di stupro e abuso sessuale considerino l'assenza di consenso quale elemento costitutivo del reato, senza richiedere la prova della forza fisica da parte dell'autore o della resistenza della vittima (§ 147).

<sup>266</sup> Per un'analisi efficace dei principi sanciti nella sentenza in esame, si veda DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 53-54.

Come si vedrà in seguito, tali orientamenti sono stati recepiti nella Convenzione di Istanbul, che li ha resi vincolanti per gli Stati firmatari (cfr. *infra*, § 3.2.2).

<sup>267</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 156: «The Court observes that, historically, proof of physical force and physical resistance was required under domestic law and practice in rape cases in a number of countries. The last decades, however, have seen a clear and steady trend in Europe and some other parts of the world towards abandoning formalistic definitions and narrow interpretations of the law in this area [...]».

<sup>268</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 159: «In most European countries influenced by the continental legal tradition, the definition of rape contains references to the use of violence or threats of violence by the perpetrator. It is significant, however, that in case law and legal theory lack of consent, not force, is seen as the constituent element of the offence of rape [...]».

La Corte osserva che nei sistemi di *common law* tali requisiti sono stati generalmente eliminati dal diritto positivo, mentre in molti ordinamenti di *civil law* permangono nelle disposizioni di legge ma vengono interpretati estensivamente dalla giurisprudenza e dalla dottrina, al fine di dare rilevanza all'assenza di consenso. Questo fenomeno si osserva anche in Italia.

<sup>269</sup> A supporto di tale opinione, la Corte EDU ha citato, al § 107 della decisione in esame, la sentenza della Camera d'appello del Tribunale Penale Internazionale per la Ex-Jugoslavia del 12 giugno 2002, che aveva definito «erroneo in diritto e assurdo nei fatti» sostenere che solo la «resistenza continua [fornisse] all'aggressore un avviso adeguato del fatto che le sue attenzioni [fossero] indesiderate». In quell'occasione, la Camera d'appello aveva inoltre ribadito che la forza non è un requisito dello

scientificamente comprovate ragioni che giustificano una sua mancata opposizione<sup>270</sup>; inoltre, ha evidenziato il rischio di non garantire giustizia ed effettiva tutela all'autodeterminazione sessuale delle vittime di alcune forme di stupro, lasciando impuniti gli aggressori<sup>271</sup>.

La Corte ha quindi ritenuto opportuno che gli Stati membri eliminino ogni riferimento alla forza fisica dalle disposizioni di legge<sup>272</sup>, anche in considerazione delle posizioni espresse dal Tribunale Penale Internazionale per la *Ex-Jugoslavia*. In particolare, ha sottolineato che il diritto penale internazionale qualifica come stupro «qualsiasi atto sessuale penetrativo senza il consenso della vittima», consenso che deve essere dato «volontariamente, quale risultato della libera volontà della persona, valutato in relazione alle circostanze del caso concreto»<sup>273</sup>, rispecchiando così la già menzionata tendenza o volontà degli Stati di incentrare i reati sessuali sulla mancanza di consenso.

D'altro canto, tale orientamento trovava conferma nella Raccomandazione n. 5 sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata soltanto un anno prima della sentenza sul caso *M.C. c. Bulgaria* dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa<sup>274</sup>, che esortava a criminalizzare qualsiasi atto sessuale compiuto nei confronti di una persona non consenziente, indipendentemente dal fatto che questa tenti di resistere fisicamente all'aggressore e anche nei casi in cui tra i soggetti coinvolti vi sia una relazione preesistente<sup>275</sup>.

---

stupro, pur costituendo una chiara prova dell'assenza di consenso: «Force or threat of force provides clear evidence of non-consent, but force is not an element per se of rape».

<sup>270</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 164.

<sup>271</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 166.

<sup>272</sup> Sul punto, DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 54.

<sup>273</sup> Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 163 (traduzione a cura di chi scrive).

A questo riguardo, sempre nell'ambito del diritto penale internazionale, la Regola di procedura e prova n. 70 della Corte Penale Internazionale impedisce di ricavare il consenso della vittima dal suo silenzio o dalla mancata resistenza fisica. Il testo delle regole in lingua originale è reperibile in [https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-B3E8B115E886/140164/Rules\\_of\\_procedure\\_and\\_Evidence\\_English.pdf](https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/NR/rdonlyres/F1E0AC1C-A3F3-4A3C-B9A7-B3E8B115E886/140164/Rules_of_procedure_and_Evidence_English.pdf).

<sup>274</sup> Si ricordi, in proposito, che il Comitato dei Ministri, quale organo decisionale del Consiglio d'Europa, è costituito dai Ministri degli Esteri dei 47 Stati membri o dai loro Rappresentanti Permanenti a Strasburgo.

<sup>275</sup> COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation Rec (2002) 5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence*, 2002, § 35: «national law should: - penalise sexual violence and rape between spouses, regular or occasional partners and cohabitants; - penalise any sexual act committed against non-consenting persons, even if they do not show signs of resistance».



### 3.2.2 La Convenzione di Istanbul e il ruolo del GREVIO nel monitoraggio degli obblighi di criminalizzazione della violenza sessuale

I principi elaborati dalla Corte EDU nel caso *M.C. c. Bulgaria*, trattati nel paragrafo precedente, hanno trovato un chiaro riconoscimento nella Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>276</sup>, adottata in seno al Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 ed entrata in vigore il 1° agosto 2014 a seguito del raggiungimento di dieci ratifiche da parte degli Stati membri<sup>277</sup>.

Tra i numerosi impegni in termini di prevenzione, protezione, punizione e politiche integrate assunti dalle Parti contraenti<sup>278</sup>, sono di particolare rilevanza per questo elaborato gli obblighi positivi di criminalizzazione delle condotte riconducibili alla violenza di genere (*gender-based crimes*)<sup>279</sup>. Il Capitolo V della

---

- penalise sexual penetration of any nature whatsoever or by any means whatsoever of a non-consenting person».

<sup>276</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 2011. Di seguito Convenzione di Istanbul.

Una traduzione non ufficiale della Convenzione è disponibile in <https://rm.coe.int/16806b0686>.

Il richiamo al caso *M.C. c. Bulgaria* è presente in COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 2011, al § 191, consultabile in <https://rm.coe.int/1680a48903>. È inoltre disponibile una traduzione non ufficiale della Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul in <https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2022/02/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf>.

<sup>277</sup> La Convenzione di Istanbul è stata ratificata dall'Italia con l. 27 giugno 2013, n. 77. Per una sintesi sul contenuto del trattato, si veda DI STEFANO A., *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 11 ottobre 2012.

Sull'attuazione della Convenzione nell'ordinamento italiano, cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, XVII legislatura, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne. L'attuazione nell'ordinamento interno*, n. 50, 4° ed., 15 novembre 2017. Si consideri, peraltro, che ulteriori riforme legislative sono state adottate successivamente al 2017 per potenziare la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, come ad esempio la l. 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso).

<sup>278</sup> La Convenzione di Istanbul è considerata il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante, volto a creare un quadro normativo completo per tutelare le donne da qualsiasi forma di violenza, ed è strutturata sulla base delle c.d. "quattro P" (*Prevention, Protection, Prosecution e Policy*), cui sono dedicate le quattro sezioni che compongono la Convenzione.

Tale definizione, con lievi varianti lessicali che non ne mutano il significato, è utilizzata da NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 48; VITARELLI T. – LA ROSA E., *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale*, in [www.rivistaidu.net](http://www.rivistaidu.net), 2019, p. 1; CAMERA DEI DEPUTATI, XVII legislatura, *op. cit.*, 15 novembre 2017.

Nello specificare gli obblighi assunti dagli Stati con la ratifica della Convenzione, l'art. 5, da un lato, impone ai soggetti che agiscono in nome dello Stato di astenersi da condotte che integrino forme di violenza contro le donne, dall'altro, prevede un obbligo degli Stati di *due diligence* nel prevenire, indagare, punire i responsabili e riconoscere alle vittime adeguate misure di riparazione per i casi di violenza imputabili a soggetti privati.

<sup>279</sup> Per un approfondimento sugli aspetti penalistici dell'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia, si vedano VITARELLI T. – LA ROSA E., *op. cit.*, 2019 e BATTARINO G., *Note sull'attuazione in ambito*



Convenzione, dedicato al diritto penale sostanziale, impone, infatti, agli Stati firmatari di penalizzare, tra le altre fattispecie, la violenza sessuale, incluso lo stupro<sup>280</sup>, definendola come:

- «a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- b) altri atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
- c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo».

L'enfasi sull'elemento della "non-consensualità" dell'atto riflette gli insegnamenti della Corte EDU, che aveva condannato ogni «approccio rigido nel perseguire i reati sessuali», giudicandoli inefficaci sia in termini di protezione della vittima, che di punizione del reo<sup>281</sup>. A tal proposito, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa non ha vincolato gli Stati a specifiche formule legislative per le norme incriminatrici, purché queste si applichino a qualsiasi atto sessuale non consensuale<sup>282</sup>.

La definizione di consenso contenuta al paragrafo 2 dell'art. 36, quale «libera manifestazione della volontà della persona», mette in luce la sua natura di

---

*penale e processuale penale della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *archivioldpc.dirittopenaleuomo.org*, 2 ottobre 2013.

Si osservi che la violenza contro le donne è qualificata dall'art. 3 della Convenzione come violazione dei diritti umani, e comprende «tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, [...]».

<sup>280</sup> Art. 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro. Si noti che la norma fa riferimento a «comportamenti intenzionali», richiedendo, perciò, soltanto la forma dolosa di tali reati.

<sup>281</sup> Cfr. *supra*, § 3.2.1. Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M.C. c. Bulgaria*, § 161.

La Relazione esplicativa della Convenzione di Istanbul (§ 191) chiarisce che, nel definire gli elementi costitutivi del reato, gli Stati devono tenere conto della giurisprudenza della Corte EDU e richiama i già menzionati principi elaborati nel caso *M.C. c. Bulgaria* (§ 191-193).

In GREVIO, *4th General Report on GREVIO's activities*, in *www.coe.int*, 21 settembre 2023, pp. 27-28, si sottolinea come la definizione del reato di cui all'art. 36 della Convenzione non richieda l'uso della forza o della minaccia da parte dell'autore del reato, né la prova di una resistenza fisica o verbale della vittima. Tale precisazione conferma la scelta del Consiglio d'Europa di promuovere il modello di incriminazione del «solo sì è sì», che non richiede nemmeno un'espressione di dissenso della vittima ai fini dell'integrazione del reato.

Lo stesso *Report*, a p. 31, nell'analizzare l'approccio legislativo tradizionale di criminalizzazione della violenza sessuale, basato sugli elementi di coercizione, forza e minaccia, evidenzia come tali requisiti determinino nella prassi uno standard probatorio più elevato a carico della vittima, che diviene oggetto principale dell'attenzione dei giudici.

<sup>282</sup> COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, cit., § 191 e 193.

strumento di esercizio della libertà sessuale<sup>283</sup>, ed evidenzia la necessità di una valutazione caso per caso del contesto e delle prove, al fine di stabilirne la sussistenza<sup>284</sup>. Un'attenta analisi delle circostanze del caso concreto consentirebbe infatti di verificare se la persona abbia o meno prestato il proprio consenso, evitando che questo sia dedotto da modelli stereotipati di comportamento della vittima o da elementi estranei al fatto, come il vestiario, le abitudini sessuali o le condotte antecedenti o posteriori della medesima. A tal riguardo, l'art. 54 della Convenzione prescrive che nei procedimenti penali «le prove relative agli antecedenti sessuali e alla condotta della vittima» siano ammissibili soltanto ove «pertinenti e necessarie»<sup>285</sup>.

In Italia, mentre la giurisprudenza<sup>286</sup> ha iniziato ad avvicinarsi ad un modello consensualistico a seguito della ratifica della Convenzione di Istanbul<sup>287</sup>, il legislatore, a distanza di dieci anni dalla sua entrata in vigore, non ha ancora ottemperato agli obblighi assunti, omettendo di riformare la disciplina del reato di violenza sessuale *ex art. 609 bis c.p.*<sup>288</sup>.

Nel 2020, il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>289</sup> del Consiglio d'Europa, nell'ambito della sua attività di valutazione del livello di implementazione della Convenzione di Istanbul, ha esortato l'Italia a «modificare la propria legislazione affinché il reato di

---

<sup>283</sup> Sul consenso e la libertà sessuale come principi costituzionali ai sensi dell'art. 2 Cost., si veda DI GIOVANNI S., *op. cit.*, pp. 42-46.

<sup>284</sup> Art. 36, par. 2: «Il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto».

<sup>285</sup> Similmente, la Regola di procedura e prova n. 71 della Corte Penale Internazionale stabilisce l'inammissibilità delle prove «of the prior or subsequent sexual conduct of a victim or witness». La formulazione dell'art. 36 incentrata sul consenso e la regola probatoria di cui all'art. 54 appaiono in linea con l'obbligo generale degli Stati di adottare misure che «mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria», stabilito dall'art. 18, par. 3.

<sup>286</sup> Si fa riferimento, in particolare, alle sentenze della Corte di Cassazione. In merito, si veda *supra*, § 2.3.

<sup>287</sup> Sulla possibile influenza della Convenzione di Istanbul e delle decisioni della Corte EDU sulla giurisprudenza domestica, si veda CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 237-241.

<sup>288</sup> Si noti, peraltro, che una proposta di riforma è stata elaborata dall'Associazione Italiana dei Professori di Diritto penale nel 2018 (cfr. nota n. 128 e BALBI G., *op. cit.*, 2020). Per un commento alla proposta, si vedano BIAGGIONI E., *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi*, cit., 2020 e ACALE SÁNCHEZ M., *op. cit.*, 2020.

<sup>289</sup> Di seguito GREVIO. Si tratta di un gruppo di esperti indipendenti, in numero variabile da 10 a 15, con il compito di osservare e valutare l'applicazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati che l'hanno ratificata, fornendo loro periodicamente un rapporto con il quale si raccomanda l'adozione di una serie di misure attuative della Convenzione medesima.

violenza sessuale si basi sulla nozione di consenso prestato liberamente», evidenziando una difformità rispetto alle indicazioni dell'art. 36 della Convenzione<sup>290</sup>. Solo due mesi dopo la pubblicazione del Rapporto di valutazione sull'Italia, la Segretaria generale del Consiglio d'Europa denunciava la persistenza, in numerosi ordinamenti europei, di definizioni normative del reato fondate sull'elemento della forza anziché sull'assenza di consenso e si appellava ai legislatori nazionali per sollecitare riforme legislative che trasmettessero il messaggio secondo cui un rapporto sessuale non consensuale costituisce stupro<sup>291</sup>. D'altra parte, la Segretaria ha riconosciuto, ad alcuni Stati membri, il merito di aver

---

<sup>290</sup> GREVIO, *Rapporto di valutazione di base sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, cit., § 191.

Per un commento sul rapporto del GREVIO sull'Italia, si veda CARDINALE N., *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 13 maggio 2021.

Rispetto al reato di violenza sessuale, il GREVIO ha inoltre sollecitato le autorità italiane a prevedere il regime di procedibilità d'ufficio, in attuazione dell'art. 55 della Convenzione (sulle ragioni della scelta da parte del legislatore italiano del regime di procedibilità a querela, cfr. *supra*, § 1.2.1).

Rileva menzionare, in questa sede, due ulteriori censure del GREVIO nei confronti dell'Italia: l'assenza di una fattispecie *ad hoc* di molestie sessuali (richiesta dall'art. 40 della Convenzione) e la persistenza di stereotipi e pregiudizi giudiziari, perpetuati in aula e nelle sentenze.

Su quest'ultimo punto, merita segnalare che la Corte EDU, nel caso *J.L. c. Italia*, del 27 maggio 2021, ha condannato l'Italia per violazione dell'art. 8 CEDU (diritto alla privacy, all'immagine e alla dignità) a causa del linguaggio «colpevolizzante e moralizzante» dei giudici italiani, nonché degli stereotipi di genere e dei pregiudizi evidenziati in una sentenza di assoluzione per il reato di violenza sessuale di gruppo. Il giudizio (negativo) di credibilità della vittima si era infatti basato su considerazioni «deplorevoli e fuori luogo» riguardanti aspetti personali come l'abbigliamento, le abitudini sessuali e le condotte pregresse della vittima, piuttosto che su prove oggettive, contribuendo al fenomeno della vittimizzazione secondaria. Per approfondire, v. BOUCHARD M., *La vittimizzazione secondaria all'esame della corte europea dei diritti dell'uomo*, in [www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org), 9 giugno 2021; CARDINALE N., *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 14 giugno 2021; D'ANCONA L., *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 17 giugno 2021; FILICE F., *L'analisi di genere passa la soglia sovranazionale e approda in Cassazione giudice del tribunale di Milano. Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 4 ottobre 2023; URIZZI S., *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 4 gennaio 2022.

<sup>291</sup> Il contenuto della conferenza stampa in cui si è così espressa la segretaria generale Marija Pejčinović Burić è disponibile in <https://www.coe.int/it/web/portal/-/european-countries-must-change-their-laws-on-consent>.

Si noti che, anche in questo caso (come in COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Concluding observations on the eighth periodic report of Italy*, cit., *supra*, § 3.1) il sollecito è ad incentrare per lo meno la forma più grave di violenza sessuale sulla mancanza di consenso, volendo evitare che sulle vittime gravi l'onere di provare di essere tali.

già modificato le rispettive norme incriminatrici<sup>292</sup> e, ad altri, quello di aver aperto il dibattito in materia per conformarsi alla Convenzione di Istanbul.

A distanza di due anni, il GREVIO ha analizzato estensivamente i quattro possibili approcci legislativi nella criminalizzazione della violenza sessuale<sup>293</sup>, individuando gli ordinamenti che già si erano allineati alle prescrizioni convenzionali e quelli che, al tempo delle indagini, avevano avviato la discussione parlamentare per una riforma<sup>294</sup>. Da tale resoconto sono, infatti, emerse alcune aperture da parte di Paesi che hanno adottato il modello del «*no means no*», che richiede la prova di un'espressione, verbale o non verbale, di dissenso da parte della vittima<sup>295</sup>. Ancor più garantista è l'approccio del «*only yes is yes*»<sup>296</sup>, che pone a carico

---

<sup>292</sup> Austria, Montenegro, Portogallo e Svezia. In particolare, il codice penale austriaco prevede due distinte fattispecie di «violazione dell'autodeterminazione» e «stupro», ove la prima richiede soltanto l'assenza di consenso, mentre la seconda si configura in presenza di forza o coercizione (cfr. *infra*, nota n. 293, «*two-tiered approach*»).

Si veda, inoltre, GREVIO, *Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports*, in [www.coe.int](http://www.coe.int), 2022, § 365. In tale documento riassuntivo dei rapporti di valutazione del GREVIO, si sono enumerati gli Stati che ancora richiedono, ai fini dell'integrazione del reato, «violenza, coercizione, costrizione, minaccia, intimidazione o uno stato o una situazione della vittima che la renda incapace di resistere» (traduzione a cura di chi scrive). In proposito, si è evidenziato come tali scelte legislative dimostrino un'enorme lacuna nella conoscenza delle dinamiche della violenza sessuale, nonché della varietà di reazioni che ad essa possono conseguire (fuga, lotta, congelamento, o «amicizia»).

La stessa *Review*, richiamata da GREVIO, *4th General Report on GREVIO's activities*, cit., 2023, pp. 28-29, individua tra i fattori che determinano il c.d. «numero oscuro» in relazione ai casi di violenza sessuale la «mancanza di formazione specializzata per forze dell'ordine, i pubblici ministeri o i giudici», «l'influenza di pregiudizi e stereotipi che minimizzano la violenza, incolpano la vittima o presumono che le vittime facciano false accuse sulla violenza» e la diffusione di formulazioni legislative «ristrette» dei reati sessuali.

<sup>293</sup> GREVIO, *4th General Report on GREVIO's activities*, cit., pp. 26-55, in particolare pp. 30-38. I quattro modelli individuati sono i seguenti: 1. *Forced-based approach*; 2. *Two-tiered approach*; 3. *No means no*; 4. *Only yes is yes*.

<sup>294</sup> Ad esempio, il rapporto annovera la Svizzera tra i sistemi che, al momento delle indagini, erano dotati di una legge fondata sull'elemento costrittivo, menzionando in seguito la riforma intervenuta nel 2023.

<sup>295</sup> Austria e Germania hanno adottato tale approccio che, peraltro, pone l'onere di rifiutare espressamente l'iniziativa sessuale sulla vittima, e non quello di appurare preventivamente il consenso sul soggetto attivo. Il GREVIO evidenzia come una norma che richiede una volontà contraria all'atto sessuale comporti il rischio di focalizzarsi indebitamente sul comportamento della vittima, e non copra le ipotesi in cui questa assuma un atteggiamento passivo. Proprio a tal proposito, nel 2023 la Svizzera ha adottato il modello del «*no means no*», estendendo peraltro la tutela alla persona offesa in situazione di «*freezing*».

<sup>296</sup> Attualmente, tale modello è stato accolto, con alcune differenze lessicali, da Belgio, Islanda, Malta, Slovenia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Monaco, Portogallo e Spagna.

Per approfondire il confronto tra i modelli di *affirmative consent* e del «*no means no*», con relative critiche, si vedano LITTLE N. J., *From No Means No to Only Yes Means Yes: The Rational Results of an Affirmative Consent Standard in Rape Law*, in <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1648&context=vlr>, pp. 1321 s.; CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 340 ss.; HÖRNLE T., *#MeToo - Implications for Criminal Law?*, in

dell'agente l'onere di accertarsi preventivamente che vi sia un libero e valido consenso dell'altra persona, impedendo alle autorità giudiziarie di assolvere l'imputato in assenza di una resistenza, protesta o fuga della vittima<sup>297</sup>.

Pur in presenza di tredici Stati firmatari che ancora incentrano il reato in esame sugli elementi di forza, minaccia, coercizione o intimidazione, si è quindi registrata una maggiore consapevolezza in merito alla necessità di riformare e armonizzare le norme incriminatrici della violenza sessuale, confermata dall'avvio della procedura di adesione dell'Unione Europea<sup>298</sup> alla Convenzione di Istanbul<sup>299</sup>.

### 3.3 L'Unione Europea verso il modello del «only yes is yes»: dall'adesione alla Convenzione di Istanbul alla Direttiva 2024/1385/UE, tra delusioni e progressi

Nel 2016 l'Unione Europea ha avviato il processo di adesione alla Convenzione di Istanbul<sup>300</sup>, ostacolato tuttavia dalla mancata ratifica da parte di sei Stati membri, quali Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia<sup>301</sup> e Slovacchia<sup>302</sup>. Superato l'impasse grazie al Parere 1/19 della Corte di Giustizia dell'Unione Europea<sup>303</sup>, il procedimento si è infine concluso il 1° ottobre 2023,

---

[https://lgcl.csl.mpg.de/attachments/Hoernle\\_2018\\_MeToo\\_implications\\_for\\_criminal\\_law.pdf](https://lgcl.csl.mpg.de/attachments/Hoernle_2018_MeToo_implications_for_criminal_law.pdf), 2019, pp. 127 s.

<sup>297</sup> Merita notare che un approccio basato su un consenso libero, continuativo e revocabile della vittima ai fini dell'esclusione del reato è stato spesso adottato dalla Corte di Cassazione italiana (cfr. *supra*, § 2.3). Inoltre, si osservi come richiedere una partecipazione volontaria all'atto sessuale o altra forma di consenso espresso, anziché un dissenso, avrebbe forse condotto ad una decisione di segno diverso il Tribunale di Busto Arsizio e la Corte d'Appello di Milano nel caso di cui al § 2.4.

<sup>298</sup> Di seguito UE.

<sup>299</sup> Il tema verrà trattato nel paragrafo successivo. Si tenga a mente che il Consiglio d'Europa conta quarantasei Stati membri (compresi i ventisette Stati membri dell'UE) di cui quarantacinque hanno firmato la Convenzione di Istanbul, mentre solo trentotto l'hanno ratificata (ad oggi le ratifiche sono trentanove, essendo intervenuta anche quella dell'UE in data 1° ottobre 2023).

<sup>300</sup> Cfr. DE VIDO S., *L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 13 luglio 2023. L'autrice ricorda che l'art. 75 della Convenzione apriva alla firma dell'UE, e la ratifica del trattato era prevista dalla Strategia per la parità di genere 2020-2025 come prioritaria per l'Unione.

<sup>301</sup> La Lettonia ha ratificato la Convenzione il 10 gennaio 2024 (cfr. <https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list?module=signatures-by-treaty&treaty=210>).

<sup>302</sup> Tali Stati non hanno ratificato la Convenzione non condividendone pienamente valori e principi, e volendo invece mantenere il controllo su determinati aspetti culturali e sociali affrontati dalla medesima (cfr. LEMME V., *Facciamo chiarezza: Direttiva Ue contro la violenza di genere, a che punto siamo?*, in [www.asvis.it](http://www.asvis.it), 2 aprile 2024).

Diversamente, dal 2013 sono intervenute le ratifiche di Austria, Belgio, Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna e Svezia, cui si sono aggiunte, nell'ultimo anno, quelle di Lettonia ed UE.

<sup>303</sup> Di seguito, CGUE. Il 6 ottobre 2021, la CGUE ha adottato il Parere 1/19 che ha stabilito che l'UE potesse aderire alla Convenzione di Istanbul con un voto a maggioranza qualificata (senza necessità



comportando un obbligo di adeguamento del diritto comunitario alla Convenzione, pur nei limiti delle competenze dell'UE<sup>304</sup>.

Parallelamente, si è sentita l'esigenza di introdurre uno strumento vincolante per tutti gli Stati membri sul contrasto alla violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica<sup>305</sup>, che ha condotto la Commissione europea a presentare, l'8 marzo 2022, una Proposta di direttiva in materia<sup>306</sup>. La proposta riproduceva sostanzialmente definizioni, norme e principi della Convenzione di Istanbul, mirando, da un lato, a darle attuazione, e, dall'altro, a ovviare al problema delle mancate ratifiche, che aveva inizialmente condotto allo stallo del processo di adesione dell'UE<sup>307</sup>.

Uno dei principali elementi di innovazione del testo era la definizione di stupro imperniata sull'elemento del consenso, che recepiva i principi già sanciti dalla Corte EDU e dalla Convenzione di Istanbul e mirava a superare le difficoltà emerse dalla prassi nei diversi ordinamenti, garantendo alle vittime la più ampia tutela. L'art. 5 della Proposta recitava:

«1. Gli Stati membri provvedono affinché siano punite come reato le condotte intenzionali seguenti:

---

della ratifica da parte di tutti gli Stati membri), ma soltanto nei settori in cui ha competenza esclusiva o condivisa (ad esempio, cooperazione giudiziaria in materia penale e protezione internazionale).

<sup>304</sup> Per un approfondimento sulle implicazioni dell'adesione dell'UE alla Convenzione, si vedano DE VIDO S., *op. cit.*, 2023; DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 65-66; CUCCHIARA M. F., *La Commissione Europea propone l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul. Conseguenze sul piano giuridico*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 10 marzo 2016.

<sup>305</sup> L'Unione Europea non aveva ancora adottato alcun atto di diritto derivato specificamente dedicato alla tutela delle donne, rivolgendo invece l'attenzione alle vittime di reato in generale con la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012. D'altra parte, tale direttiva riconosceva la necessità di garantire particolare protezione ad alcune categorie di vittime, tra cui quelle di violenza di genere, in ragione del maggior rischio di vittimizzazione secondaria (cfr. art. 22). Per un approfondimento sul contenuto della direttiva rilevante in tema di violenza di genere, cfr. DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 66-69.

<sup>306</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, COM/2022/105 final, 8 marzo 2022.

<sup>307</sup> Cfr. COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*, COM/2020/152 final, in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu): «Nel caso in cui l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul rimanga bloccata, la Commissione intende proporre, nel 2021, misure atte a conseguire gli stessi obiettivi della Convenzione di Istanbul, nei limiti della competenza dell'UE.

La Commissione, in particolare, intende presentare un'iniziativa volta ad estendere le sfere di criminalità in cui vi siano margini di armonizzazione - i cosiddetti eurocrimini - a forme specifiche di violenza di genere conformemente all'articolo 83, paragrafo 1, del TFUE».

- (a) compiere atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale su una donna, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- (b) indurre una donna a compiere con un terzo atti non consensuali di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

2. Gli Stati membri provvedono affinché per “atto non consensuale” sia inteso l'atto compiuto senza il consenso volontario della donna o senza che la donna sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle sue condizioni fisiche o mentali, sfruttandone l'incapacità di esprimere una libera volontà in quanto incosciente, ebbra, addormentata, malata, fisicamente lesa o disabile<sup>308</sup>.

3. Il consenso deve poter essere revocato in qualsiasi momento nel corso dell'atto. L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio della donna, dell'assenza di resistenza verbale o fisica o del suo comportamento sessuale passato»<sup>309</sup>.

È vero che la norma proponeva una concezione di violenza sessuale restrittiva rispetto a quella adottata dal nostro ordinamento<sup>310</sup>, poiché limitata ai soli atti penetrativi; ciononostante, è opportuno apprezzare il valore simbolico e culturale che avrebbe avuto il raggiungimento di un *consensus* nell'Unione sugli elementi costitutivi del reato nella sua forma più grave, nonché il rilievo giuridico dell'inclusione dello stupro tra gli «eurocrimes»<sup>311</sup>.

---

<sup>308</sup> Meritevole di nota è la scelta di rendere esplicite una serie di condizioni idonee ad inficiare la validità del consenso. Nella prima lettura, il Parlamento europeo aveva inoltre proposto di introdurre ulteriori circostanze che rendono la persona incapace di esprimere liberamente la sua volontà: l'emendamento n. 103 aggiungeva le parole «impaurita, intimidita [...] o in altra situazione di particolare vulnerabilità». Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, *Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica* (COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD)), p. 80. I 297 emendamenti volgevano tutti in direzione di un rafforzamento delle tutele per la vittima.

<sup>309</sup> Con tale previsione, si andava ad impedire a monte le “degenerazioni” sul piano probatorio dei modelli di criminalizzazione diversi dal «solo sì è sì». Si noti che il paragrafo 3 ricalca le regole probatorie nn. 70 e 71 della Corte Penale Internazionale (cfr. *supra*, note nn. 273 e 285).

<sup>310</sup> Si osservi che, nella prima lettura, il Parlamento aveva suggerito di comprendere nella definizione anche qualsiasi atto sessuale non consensuale, di gravità paragonabile a quella della penetrazione, riconoscendone la potenzialità dannosa per la vittima. Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, *Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica* (COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD)), p. 160.

<sup>311</sup> Sul punto, DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, p. 74. Lo stesso Considerando n. 13 della Proposta di direttiva evidenziava l'importanza di armonizzare le legislazioni penali degli Stati membri dell'UE, al fine di garantire un'uniforme livello di tutela (minima) in tutto il territorio dell'Unione.



Peraltro, il Consiglio dell'UE, formato dai rappresentanti dei governi nazionali, non ha accolto con favore l'art. 5, facendo sì che l'elemento più dirompente della Proposta fosse espunto dal testo definitivo della Direttiva<sup>312</sup>. In particolare, ad ostare all'inserimento di una definizione comune di stupro sono stati i voti contrari di dieci Stati membri, motivati da ragioni di diverso ordine<sup>313</sup>. Innanzitutto, ad opporsi sono stati gli stessi Paesi che non hanno ratificato la Convenzione di Istanbul, che presentano i più arretrati sistemi di tutela dei diritti delle donne.

---

<sup>312</sup> Direttiva 2024/1385/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

In argomento, DE PAOLIS R., *Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2024.

Nel corso dei negoziati, la Rete WAVE (Women Against Violence Europe), nonché la EuroCentralAsian Lesbian\* Community (EL\*C) avevano espresso la loro preoccupazione in merito al mancato raggiungimento di un accordo sull'introduzione di una definizione comune di stupro, esortando i membri del Parlamento e del Consiglio a non eliminare una norma così essenziale per la tutela delle donne. Alcune delle lettere indirizzate ai negoziatori delle istituzioni europee sono consultabili in: <https://www.direcontrolaviolenza.it/lettera-di-wave-a-tutte-le-relatrici-nel-parlamento-europeo-della-bozza-direttiva-su-violenza-alle-donne/>, [https://wave-network.org/wp-content/uploads/092123\\_WAVE\\_VAW-Directive-Statement.pdf](https://wave-network.org/wp-content/uploads/092123_WAVE_VAW-Directive-Statement.pdf), e [https://wave-network.org/wp-content/uploads/260124\\_WAVE\\_ELC\\_JointStatement\\_EUD\\_VAW\\_DV.pdf](https://wave-network.org/wp-content/uploads/260124_WAVE_ELC_JointStatement_EUD_VAW_DV.pdf).

Tra i primi a commentare l'eliminazione dell'art. 5 della Proposta di direttiva, si vedano AZZOLLINI V., *Il sesso senza consenso è stupro. Ma non in tutti i paesi europei*, in [www.editorialedomani.it/fatti/il-sesso-senza-consenso-e-stupro-ma-non-in-tutti-i-paesi-europei-10xo48sa](http://www.editorialedomani.it/fatti/il-sesso-senza-consenso-e-stupro-ma-non-in-tutti-i-paesi-europei-10xo48sa), 8 marzo 2024; GIAMMARINARO M.G., *Il parlamento europeo "stralcia" lo stupro. Una direttiva da cambiare*, in [www.editorialedomani.it/idee/commenti/il-parlamento-europeo-stralcia-lo-stupro-una-direttiva-da-cambiare-dp7383w1](http://www.editorialedomani.it/idee/commenti/il-parlamento-europeo-stralcia-lo-stupro-una-direttiva-da-cambiare-dp7383w1), 2 febbraio 2024, che fa il punto sui modelli di criminalizzazione adottati da alcuni Stati membri in relazione al voto espresso dai loro ministri in sede di approvazione della direttiva.

Contestualmente, si è anche rimosso il Considerando n. 13 che, come emendato dal Parlamento, sanciva: «(13) Lo stupro è uno dei reati più gravi in quanto viola la dignità e l'integrità sessuale e fisica della vittima ed è un reato che colpisce le donne senza comune misura. Implica uno squilibrio di potere tra stupratore e vittima che permette all'uno di sfruttare sessualmente l'altra a fini di gratificazione personale, affermazione del proprio dominio, ottenimento di un riconoscimento sociale, di un avanzamento di carriera, di un guadagno economico o di una punizione attraverso lo "stupro correttivo". In molti Stati membri la condizione perché si configuri stupro è ancora l'uso della forza, della minaccia o della costrizione. In altri invece basta la sola condizione che la vittima non abbia acconsentito all'atto sessuale. È questo l'unico approccio che garantisce la piena protezione dell'integrità sessuale della vittima. È quindi necessario garantire un uguale livello di protezione in tutta l'Unione precisando gli elementi costitutivi del reato di stupro, in particolare nei confronti di una donna».

<sup>313</sup> Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Ungheria, Malta, Olanda, Polonia, Slovacchia e Germania. Sulle ragioni dei rispettivi voti contrari, cfr. LEMME V., *op. cit.*, 2024.

Inoltre, nella puntata del 14 febbraio 2024 del podcast "Cosmo italiano", l'attivista per i diritti delle donne e avvocatessa della rete D.i.Re (Donne In Rete contro la violenza), Marcella Pirrone, ha criticato fortemente la direttiva nel suo testo definitivo, avanzando l'ipotesi di motivazioni di ordine politico-elettorale che avrebbero influito sul voto di Stati come la Germania e la Francia. L'intervista è disponibile in [https://wdrmediennet.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/307/3072412/cosmoitaliano\\_2024-02-14\\_lagermaniaeladirettivauecontrolaviolenzasulledonnes\\_cosmo.mp3](https://wdrmediennet.akamaihd.net/medp/podcast/weltweit/fsk0/307/3072412/cosmoitaliano_2024-02-14_lagermaniaeladirettivauecontrolaviolenzasulledonnes_cosmo.mp3).

Ha destato maggiori perplessità la resistenza di Stati come la Francia e la Germania, da cui ci si attendeva un atteggiamento maggiormente progressista<sup>314</sup>. I rispettivi governi hanno giustificato la propria decisione adducendo una motivazione tecnica, ovvero l'assenza di una base giuridica, dal momento che la competenza dell'UE in materia penale<sup>315</sup> è rigorosamente circoscritta a una serie di reati individuati dall'art. 83, par. 1, TFUE, che rientrano in «sfere di criminalità particolarmente grave» di «dimensione transnazionale»<sup>316</sup>. Si metteva in dubbio, pertanto, che fosse legittimo ricondurre il reato di stupro al concetto di «sfruttamento sessuale» di cui all'art. 83, temendo che un'interpretazione estensiva avrebbe creato un pericoloso precedente di ampliamento dell'area di intervento comunitario in materia penale, e avrebbe consentito il ricorso alla CGUE per l'annullamento dell'intera Direttiva<sup>317</sup>.

Sebbene la direttiva non abbia portato a un'evoluzione dell'approccio legislativo sul modello del «*only yes is yes*», alcuni elementi di avanzamento

---

<sup>314</sup> È opportuno notare che nel 2016 la Germania ha adottato il modello del «*nein heißt nein*», modificando una norma che prima era basata sul concetto di forza e violenza. Di conseguenza, la disposizione di legge tedesca, seppur non perfettamente corrispondente alle indicazioni dell'art. 5 della Proposta di direttiva, offriva già un livello di garanzia più elevato rispetto a quelle fondate sulla coercizione, come la nostra. Al contrario, l'art. 222-23 del Code pénal francese qualifica come stupro «*tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise*», richiedendo perciò gli elementi di violenza, coercizione, minaccia o sorpresa ai fini della configurazione del reato. Cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su "Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata"*, 14 settembre 2021; CALETTI G.M., *op. cit.*, pp. 366 s.

Si osservi che l'Italia, invece, è tra i Paesi che auspicavano maggiormente l'approvazione della definizione comune di stupro proposta dalla Commissione, come si evince dalla dichiarazione del 30 aprile 2024, disponibile in <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9406-2024-ADD-1/it/pdf>.

<sup>315</sup> Si precisa che in materia penale l'UE può dettare «norme minime» al fine di armonizzare le definizioni dei reati e le relative sanzioni.

<sup>316</sup> L'art. 83, par. 1, TFUE elenca le aree di criminalità: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

La Proposta di direttiva della Commissione si basava dichiaratamente sul combinato disposto degli artt. 82, par. 2, e 83, par. 1, TFUE, affermando che nella nozione di «sfruttamento sessuale» potesse rientrare «qualsiasi abuso, effettivo o tentato, di una condizione di vulnerabilità, di un squilibrio di poteri o di fiducia, ivi incluso, ma non solo, il fatto di trarre un vantaggio monetario, sociale o politico da un atto sessuale con un'altra persona».

<sup>317</sup> Sulla base giuridica della direttiva e la relativa discussione, cfr. FERRARI M., *Violenza contro le donne: l'Unione Europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385*, in [www.rivista.eurojus.it](http://www.rivista.eurojus.it), 17 giugno 2024; BRASCHI S., *La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell'ordinamento nazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 10, pp. 1367 s.; DE PAOLIS R., *op. cit.*, pp. 217-218.

culturale e normativo sono comunque stati inclusi, soprattutto in termini di educazione e sensibilizzazione<sup>318</sup>. Invero, l'art. 35 ha impegnato gli ordinamenti nazionali a promuovere il «ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali», come «libera manifestazione della volontà della persona». Inoltre, l'art. 36 ha previsto l'implementazione di programmi di formazione specifica per i professionisti che operano a contatto con le vittime di violenza di genere e, in particolare, per operatori del diritto e forze dell'ordine<sup>319</sup>. Rilevante è infine il Considerando n. 48<sup>320</sup>, che limita la possibilità di negare la credibilità della vittima o di dedurre il consenso a partire dalle sue preferenze o condotte sessuali pregresse, nonché dall'abbigliamento, riconoscendo che ammettere tali prove rischierebbe di far sopravvivere stereotipi di genere, causa prima della vittimizzazione secondaria<sup>321</sup>.

In definitiva, i lunghi negoziati per la Direttiva, che hanno coinvolto diverse parti interessate, e le numerose voci a favore di un cambiamento complesso ma necessario hanno dimostrato una crescente consapevolezza della centralità del consenso, ponendo le basi per futuri interventi che possano colmare le attuali lacune

---

<sup>318</sup> Dalla norma emerge una consapevolezza delle forti implicazioni e radici culturali del tema del consenso e, più in generale, del reato di violenza sessuale.

<sup>319</sup> Il paragrafo 8 è dedicato alla formazione dei media, finalizzata ad impedire «rappresentazioni stereotipate di donne e uomini», «raffigurazioni sessiste delle donne» e «colpevolizzazione delle vittime», ritenuti concause della diffusione della violenza di genere.

Ciò che si auspica è che i professionisti, e *in primis* le autorità giudiziarie, adottino la “prospettiva di genere”, tenendo conto delle specificità del fenomeno della violenza contro le donne nei casi in cui sono chiamati ad operare. Cfr. DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 95-96, che rinvia all'art. 25, par. 5 e al Considerando n. 10 della direttiva in esame.

Si segnala che l'indagine sulla vittimizzazione istituzionale del 2022 condotta dalla Rete nazionale antiviolenza D.i.Re (Donne in rete contro la violenza), disponibile in [www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/11/VITTIMIZZAZIONE-ISTITUZIONALE\\_DiRe.pdf](http://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2022/11/VITTIMIZZAZIONE-ISTITUZIONALE_DiRe.pdf), ha riportato i dati forniti dalla Scuola Superiore della magistratura e dal Consiglio Nazionale Forense in merito ai corsi di formazione specializzata realizzati nel triennio precedente. In Italia, sono stati organizzati sei corsi nazionali per i magistrati, e venticinque a livello locale, cui hanno preso parte il 13% dei magistrati. Soltanto lo 0,4% degli avvocati, principalmente civilisti, hanno invece partecipato alle iniziative formative loro dedicate, le quali hanno superato il centinaio.

<sup>320</sup> Un Considerando non ha, peraltro, valore vincolante, ma meramente interpretativo.

<sup>321</sup> Ulteriori disposizioni della direttiva che contengono riferimenti alla violenza sessuale sono indicate da DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *op. cit.*, pp. 292-293.

In considerazione del fatto che attualmente nell'ordinamento italiano il reato di violenza sessuale è procedibile a querela della persona offesa, merita notare che l'art. 15, par. 5, della direttiva ha imposto agli Stati membri di adottare il regime di procedibilità d'ufficio per il reato di stupro, non potendosi subordinare le indagini e l'azione penale all'attivazione della vittima.

Dovendo attuare la direttiva nel termine di tre anni dalla sua entrata in vigore (art. 49), l'Italia sarà perciò obbligata a modificare la propria normativa adeguandola all'art. 15.

e garantire alle vittime di violenza sessuale una protezione giuridica uniforme in tutta l'Unione europea.



## Riflessioni conclusive

Alla luce dello studio e dell'analisi condotte nel presente lavoro, e in relazione agli obiettivi definiti nell'introduzione, chi scrive ritiene di poter svolgere le seguenti riflessioni conclusive.

La formulazione della norma contenuta nell'art. 609 *bis* c.p. appare ancora radicata in un modello culturale e in una mentalità riconducibili all'impianto codicistico del 1930, nonostante sia frutto della riforma del 1996. Tale disposizione porta con sé l'eredità di una concezione retrograda della sessualità femminile e dei ruoli di genere nei rapporti sessuali, trovando terreno fertile in un sistema ancora fortemente patriarcale.

È noto come la scelta dei termini utilizzati in una norma penale abbia rilevanti implicazioni pratiche, in particolare sul piano probatorio, poiché introduce elementi che, in giudizio, devono essere oggetto di prova. Una disposizione di legge così articolata e ancorata a specifiche modalità di realizzazione del reato crea pertanto una lacuna nella tutela delle vittime di violenza sessuale, che risulta difficile colmare.

Il silenzio normativo sull'elemento del consenso, sostituito dal requisito della violenza, contribuisce inoltre al perpetuarsi di stereotipi e pregiudizi di genere, dai quali nemmeno la magistratura risulta immune. Come evidenziato nel presente lavoro, infatti, le corti di merito continuano a lasciare spazio a considerazioni extragiuridiche che favoriscono fenomeni di vittimizzazione secondaria. Questi si concretizzano, da un lato, nelle aule di giustizia attraverso un'inversione dei ruoli tra vittima e imputato, e, dall'altro, in sentenze di assoluzione fondate su motivazioni irrispettose e lesive della dignità della persona offesa.

Nonostante le resistenze persistenti nella giurisprudenza di merito, un cambiamento di prospettiva emerge nell'interpretazione evolutiva della Cassazione, che ha progressivamente abbandonato il paradigma della violenza-resistenza per concentrare l'attenzione sull'assenza di consenso. Le pronunce della Corte di legittimità evidenziano infatti un'apertura verso un modello consensualistico di incriminazione della violenza sessuale, risultando in sintonia con la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nonché con le

indicazioni della Convenzione di Istanbul e del Gruppo GREVIO, già seguite da altri ordinamenti.

Invero, tali istanze sovranazionali sottolineano la necessità di riformulare la norma eliminando il requisito della violenza e introducendo l'elemento del mancato consenso. Inoltre, evidenziano una parallela esigenza di specializzazione dei professionisti che entrano in contatto con le vittime di violenza sessuale, con particolare riferimento agli operatori giuridici. Da ultimo, la recente Direttiva 2024/1385/UE, pur fallendo nel tentativo di introdurre una definizione di stupro armonizzata tra i vari ordinamenti europei, ha rimarcato il bisogno di educare la società sul ruolo centrale del consenso sessuale per affrontare un problema che è, prima di tutto, culturale. D'altro canto, è evidente che le norme penali di alcuni sistemi, come il nostro, ancora disallineati rispetto agli standard sovranazionali, non trasmettono un messaggio coerente con tale obiettivo.

Come già sottolineato nel presente lavoro, una norma più chiara e priva di riferimenti agli elementi di forza, violenza e coercizione limiterebbe la discrezionalità dei giudici nella decisione sulla configurabilità del reato, obbligandoli all'accertamento di un unico elemento: l'assenza di consenso. Parallelamente, alla luce delle sentenze analizzate nel corso dello studio, chi scrive ritiene opportuna l'introduzione di regole esplicite, vincolanti per l'autorità giudiziaria, alla quale si dovrebbe impedire di dedurre l'inattendibilità della persona offesa o la consensualità dell'atto da elementi estranei ai fatti e inerenti invece alla vita o alla persona della vittima. In tal modo, si renderebbero effettive le esortazioni e le indicazioni provenienti dalla normativa sovranazionale e dalla giurisprudenza della Corte EDU.

Appare evidente che solo attraverso i suddetti interventi sul fronte legislativo e su quello della formazione si potrà aspirare ad un sistema giuridico capace di garantire una protezione efficace e di rendere giustizia in modo equo e sensibile alle dinamiche della violenza sessuale.



## Bibliografia

ACALE SÁNCHEZ M., *La riforma dei reati sessuali in Italia vista da occhi stranieri*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2020

ANGELETTI R., *La prova nella violenza sessuale*, Giappichelli, Torino, 2009

AZZOLLINI V., *Il sesso senza consenso è stupro. Ma non in tutti i paesi europei*, in *www.editorialedomani.it*, 8 marzo 2024

BALBI G., *I reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale in una prospettiva di riforma*, in *www.sistemapenale.it*, 3 marzo 2020

BATTARINO G., *Note sull'attuazione in ambito penale e processuale penale della convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in *archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 2 ottobre 2013

BIAGGIONI E., *Consenso e tipizzazione delle condotte nei reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale tra esigenze reali e stereotipi*, in *www.sistemapenale.it*, 24 novembre 2020

BIAGGIONI E., *La difficile posizione delle vittime di violenza sessuale: l'insostenibile confronto con il pregiudizio sulla scarsa attendibilità della persona offesa e lo stereotipo dello stupratore modello*, in *www.sistemapenale.it*, 22 luglio 2022

BISSARO S., *Quando venti secondi sono troppi.... sui tempi di reazione della vittima di una violenza sessuale, alla luce di una controversa e discutibile decisione del Tribunale di Busto Arsizio*, in *www.ovd.unimi.it*, 14 febbraio 2022

BONUCCELLI I., *Violenzissima. Scuse e i pregiudizi che assolvono i violenti*, Il Pozzo di Micene, Firenze, 2022, in *www.toscanalibri.it*

BOTTO M., *Le molestie sessuali “dentro” e “fuori” dal confine dell’art. 609 bis c.p. Un’indagine sulla distinzione tra molestia e aggressione sessuale a partire dalla “doppia narrazione” degli «atti repentini»*, in *www.archiviopenale.it*, 29 luglio 2023

BOUCHARD M., *La vittimizzazione secondaria all’esame della corte europea dei diritti dell’uomo*, in *www.dirittopenaleuomo.org*, 9 giugno 2021

BRASCHI S., *La nuova direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica e le sue ricadute nell’ordinamento nazionale*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 10, pp. 1367 s.

BRIGNONE P., *La violenza sessuale nel rapporto tra coniugi*, in *Cass. pen. Mass.*, 1978, pp. 72 s.

CADOPPI A., *Commento all’art.609-bis c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2006, pp. 439 s.

CALABRESE A., *La rilevanza giuridica del consenso nel delitto di violenza sessuale*, in *www.salvisjuribus.it*, 31 agosto 2022

CALETTI G.M., *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna University Press, Bologna, 2023

CAPPAI M., *La qualificazione delle “violenze” prive di un contatto corpore corpori alla prova della recente giurisprudenza in tema di atti sessuali. Nota a Cass., Sez. III, sent. 19 novembre 2015 (dep. 5 maggio 2016), n. 18679, Pres. Amoresano, Rel. Aceto*, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 10 febbraio 2017, pp. 46 s.

CARDAMONE D., *Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso*, in *www.questionegiustizia.*, 14 settembre 2019

CARDINALE N., *Il rapporto del GREVIO sull'applicazione in Italia della Convenzione di Istanbul: il lavoro ancora da fare*, in [www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu), 13 maggio 2021

CARDINALE N., *Troppi stereotipi di genere nella motivazione di una sentenza assolutoria per violenza sessuale di gruppo: la Corte EDU condanna l'Italia per violazione dell'art. 8*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 14 giugno 2021

CUCCHIARA M. F., *La Commissione Europea propone l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul. Conseguenze sul piano giuridico*, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 10 marzo 2016

D'ANCONA L., *Vittimizzazione secondaria: la pronuncia della CEDU*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 17 giugno 2021

DE PAOLIS R., *Il mancato consenso sul consenso: una riflessione alla luce della nuova Direttiva sulla lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica*, in [www.diritticomparati.it](http://www.diritticomparati.it), 2024

DE VIDO S., *L'adesione dell'Unione europea alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 13 luglio 2023

DI GIOVANNI S., *Il reato di violenza sessuale: riflessioni costituzionalmente orientate in tema di consenso*, in [www.ilgruppodipisa.it](http://www.ilgruppodipisa.it), 16 febbraio 2023

DI NICOLA P., *La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudizio*, 2<sup>a</sup> ed. Tascabili, Harper Collins, Milano, 2021

DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Pregiudizi giudiziari nei reati di violenza di genere: un caso tipico*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11 gennaio 2022

DI NICOLA TRAVAGLINI P., *I pregiudizi giudiziari contro le donne all'esame di organismi internazionali: il caso A.F. contro Italia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 29 luglio 2022

DI NICOLA TRAVAGLINI P. – MENDITTO F., *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno*, Giuffrè, Milano, 2024, pp. 27-96 e 285-328

DI STEFANO A., *La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in [www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org), 11 ottobre 2012

DIFFERENZA DONNA, *Il Comitato Cedaw il 18 Luglio 2022 riconosceva nei pregiudizi sessisti, diffusi all'interno dei tribunali italiani, una violazione del principio dell'uguaglianza delle donne davanti alla legge*, in [www.differenzadonna.org](http://www.differenzadonna.org), 20 luglio 2023

FAILLACI G., *Il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato nel processo penale*, in [www.njus.it](http://www.njus.it), 19 luglio 2021

FAILLACI G., *Reati sessuali: la manifestazione esplicita del dissenso non può mai ritenersi superata da comportamenti concludenti ed impliciti contrari*, in [www.njus.it](http://www.njus.it), 19 luglio 2024

FEDORCZVK F., *Attendibilità della vittima e accertamento del consenso nel reato di violenza sessuale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28 aprile 2020

FERNANDEZ MEJÍAS J., *A proposito di una nota e controversa sentenza del Tribunale di Roma in tema di violenza sessuale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 3 novembre 2023

FERRARI M., *Violenza contro le donne: l'Unione Europea adotta finalmente la direttiva (UE) 2024/1385*, in [www.rivista.eurojus.it](http://www.rivista.eurojus.it), 17 giugno 2024

FIANDACA G., *La rilevanza penale del «bacio» tra anatomia e cultura*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 505

FIANDACA G., *Violenza su donna «in jeans» e pregiudizi nell'accertamento giudiziario*, in *Foro It.*, 1999, II, c. 163

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale. Parte speciale*, vol. II, tomo I, 5<sup>a</sup> ed., Zanichelli, Bologna, 2020, pp. 305 s.

FILICE F., *L'analisi di genere passa la soglia sovranazionale e approda in Cassazione giudice del tribunale di Milano. Nota a Cassazione, Sesta sezione penale, sentenze n. 12066 del 22.3.2023 (ud. 24.11.2022) e n. 14247 del 4.4.2023 (ud. 26.1.2023)*, in *www.questionegiustizia.it*, 4 ottobre 2023

FILIPPINI N.M., *«Mai più sole» contro la violenza sessuale. Una pagina storica del femminismo degli anni Settanta*, Viella, Roma, 2022

FINOCCHIARO S., *L'abuso di autorità dell'insegnante privato tra violenza sessuale (art. 609 bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609 quater): la parola alle Sezioni unite*, in *www.sistemapenale.it*, 20 febbraio 2020

FOLLA N., *Violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia influenzati dal fattore culturale: "reato culturalmente orientato" o regressione dei diritti civili?*, in *Fam. e dir.*, n. 4, 2010, pp. 402-411

FOLLA N., *Violenza sessuale e atti persecutori tra certezze e incertezze interpretative e "culturali"*, in *il Penalista.it*, Giuffrè ed., 15 aprile 2016

FOLLA N., *Prevenire e reprimere le molestie sessuali nei luoghi di lavoro e di studio: il quadro normativo*, in *Le molestie sessuali. Riconoscerle, combatterle, prevenirle*, a cura di ROMITO P. e FERESIN M., Carocci Faber, Roma, 2019, pp. 160-178

GIAMMARINARO M.G., *Il parlamento europeo "stralcia" lo stupro. Una direttiva da cambiare*, in *www.editorialedomani.it*, 2 febbraio 2024

HORNLE T., *#MeToo - Implications for Criminal Law?*, in [https://lgcl.csl.mpg.de/attachments/Hoernle\\_2018\\_MeToo\\_implications\\_for\\_criminal\\_law.pdf](https://lgcl.csl.mpg.de/attachments/Hoernle_2018_MeToo_implications_for_criminal_law.pdf), 2019, pp. 124 s.

LARUSSA A., *Violenza sessuale: il dissenso è presunto*, in [www.altalex.com](http://www.altalex.com), 13 ottobre 2023

LEMME V., *Facciamo chiarezza: Direttiva Ue contro la violenza di genere, a che punto siamo?*, in [www.asvis.it](http://www.asvis.it), 2 aprile 2024

MACCORA V. E., *A margine della sentenza di Cassazione n. 15683/19 che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona in materia di violenza sessuale del 23 novembre 2017*, in [www.questionegiustizia.it](http://www.questionegiustizia.it), 19 aprile 2019

MACRÌ F., *La giurisprudenza di legittimità sugli atti sessuali tra interpretazione estensiva ed analogia in malam partem*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 1, pp. 109 s.

MACRÌ F., *Verso un nuovo diritto penale sessuale: diritto vivente, diritto comparato e prospettive di riforma della disciplina dei reati sessuali in Italia*, Firenze University Press, Firenze, 2010, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 2010

MACRÌ F., *La violenza sessuale (art.609-bis c.p.) nella giurisprudenza della suprema corte del 2015*, in [www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it), fasc. 1, 2016, pp. 162 s.

MANENTE T., *La violenza nei confronti delle donne dalla Convenzione di Istanbul al «Codice Rosso»*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 57 s.

MANENTE T. – BOIANO I., *Le fonti giuridiche internazionali*, in *Stereotipo e pregiudizio. La rappresentazione giuridica e mediatica della violenza di genere*, a cura di SACCÀ F., FrancoAngeli, Milano, 2021, pp. 140 s.

MANTOVANI F., *Diritto penale. Parte speciale. I delitti contro la persona*, vol. I, 8<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2022, pp. 411 s.

MARANI S., *Violenza sessuale: quando è applicabile l'attenuante del fatto di minore gravità?*, in *www.altalex.it*, 22 novembre 2021

MARRA A., *Perché le donne si immobilizzano o sorridono quando o bersaglio di molestie o violenza sessuale?*, in *www.psicologomarra.it*, 10 febbraio 2020

MATTHEUDAKIS M. L., *Un'indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima*, in *Revista De Direito Brasileira*, vol. 25, n° 10, aprile 2020, pp. 280-306, in <https://discrimen.it>

MILLEFIORINI M., *L'autodeterminazione della libertà sessuale nell'ordinamento italiano. Prospettive sul consenso*, in *www.nomos-leattualitaneldiritto.it*, 18 giugno 2024

MÖLLER A. – SÖNDERGAARD H. P. – HELSTRÖM L., *Tonic immobility during sexual assault - a common reaction predicting post-traumatic stress disorder and severe depression*, in <https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com>, 19 luglio 2017

PADOVANI T., *Pre-Art. 609-bis c.p. Commento ad Art. 2 l. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di CADOPPI A., 4° ed., Cedam, Padova, 2006, pp. 431 s.

PAGELLA C. – VIZZARDI M., *Commento all'art.609-bis c.p.*, in *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI E. – GATTA G.L., tomo III, 5<sup>a</sup> ed., Wolters Kluwer, Milano, 2021, pp. 1662 s.

PINNA A. N., *Violenza sessuale e ricerca del dissenso della vittima: la difficoltà dei giudici di merito a recepire gli insegnamenti della Corte di cassazione*, in *www.sistemapenale.it*, 8 marzo 2022



PITCH T., *Un diritto per due*, Il saggiaiore, Milano, 1998

ROIA F., *Crimini contro le donne. Politiche, leggi, buone pratiche*, Franco Angeli, Milano, 2017

SALEMI E., *Violenza sessuale. La fattispecie disciplinata dall'art. 609-bis c.p.: condotta tipica, elemento soggettivo, aggravanti e profili processuali. "Codice rosso" e vittimizzazione secondaria*, in *www.altalex.it*, 20 novembre 2023

TABARELLI DE FATIS S., *Molestie sessuali e l. n.66/96: un'occasione mancata, ma forse non ancora perduta*, in *La violenza sessuale a cinque anni dalla legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici*, a cura di CADOPPI A., Cedam, Padova, 2001, pp. 133 s.

URIZZI S., *Il potere delle parole nelle sentenze: tra giudizio e pregiudizio*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 4 gennaio 2022

VELCIKOVA K., *Violenza contro le donne e accesso alla giustizia*, in *www.questionegiustizia.it*, 2019

VITARELLI T. – LA ROSA E., *L'attuazione della convenzione di Istanbul nell'ordinamento italiano: profili di rilevanza penale*, in *www.rivistaoidu.net*, 2019

## Fonti nazionali e sovranazionali

CAMERA DEI DEPUTATI, XVII legislatura, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne. L'attuazione nell'ordinamento interno*, n. 50, 4° ed., 15 novembre 2017

Code pénal, in *www.legifrance.gouv.fr*

Codice etico dei magistrati, in *www.csm.it*

COMMISSIONE EUROPEA, *Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica*, COM/2022/105 final, 8 marzo 2022

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Relazione su "Contrasto alla violenza di genere: una prospettiva comparata"*, 14 settembre 2021

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE, *Riordino della normativa in materia di prevenzione e contrasto della violenza di genere*, 6 settembre 2022

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *General Recommendation No. 19: Violence against Women*, in *www.legal-tools.org*, 1992

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Views adopted by the Committee under article 7 (3) of the Optional Protocol, concerning Communication No. 148/2019*, 18 luglio 2022

COMMITTEE ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN, *Concluding observations on the eighth periodic report of Italy*, 19 febbraio 2024

COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025*, COM/2020/152 final, in [www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA (GRANDE SEZIONE), *Parere 1/19 del 6 ottobre 2021*, Convenzione di Istanbul

CORTE PENALE INTERNAZIONALE, *Regole di Procedura e Prova*, 7 ottobre 2000, in [www.unipd-centrodirittiumani.it](http://www.unipd-centrodirittiumani.it)

COUNCIL OF EUROPE COMMITTEE OF MINISTERS, *Recommendation Rec (2002) 5 of the Committee of Ministers to member states on the protection of women against violence*, 2002

COUNCIL OF EUROPE, *Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 2011

COUNCIL OF EUROPE, *Explanatory Report to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence*, 2011

D.I.RE, *La Vittimizzazione Istituzionale. Un'indagine qualitativa esplorativa*, 15 novembre 2022, in [www.direcontrolaviolenza.it](http://www.direcontrolaviolenza.it)

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, *Violence against women: an EU-wide survey*, Lussemburgo, 2015, pp. 21 s.

GREVIO, *Rapporto di valutazione di base sulle misure legislative e di altra natura da adottare per dare efficacia alle disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, in [www.coe.int](http://www.coe.int), 15 novembre 2019

GREVIO, *Mid-term Horizontal Review of GREVIO baseline evaluation reports*, in *www.coe.int*, 2022

GREVIO, *4th General Report on GREVIO's activities*, in *www.coe.int*, 21 settembre 2023

ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia, Anno 2014*, in *www.istat.it*, 5 giugno 2015

ISTAT, *Gli stereotipi sui ruoli di genere e l'immagine sociale della violenza sessuale, Anno 2018*, in *www.istat.it*, 25 novembre 2019

ISTAT, *Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza: primi risultati*, 22 novembre 2023, in *www.istat.it*, 22 novembre 2023

KNAUL G., *Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Submitted in accordance with Human Rights Council, Resolution n. 17/2*, in *www.ohchr.org*, 2011

Legge 15 febbraio 1996, n. 66, *Norme contro la violenza sessuale*

Legge 27 giugno 2013, n. 77, *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

Legge 15 ottobre 2013, n. 119, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*

Legge 19 luglio 2019, n. 69, *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

Legge 24 novembre 2023, n. 168, *Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, *Violenza di genere. Focus violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo*, in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it), settembre 2023

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, *8 marzo, Giornata internazionale della donna. Donne vittime di violenza*, in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it), 8 marzo 2024

MINISTERO DELL'INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA - DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE, *Analisi criminologica della violenza di genere*, in [www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it), luglio 2024

PARLAMENTO EUROPEO, *Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica* (COM(2022)0105 – C9-0058/2022 – 2022/0066(COD))

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

PARLAMENTO EUROPEO E CONSIGLIO, Direttiva 2024/1385/UE del 14 maggio 2024 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PARI OPPORTUNITÀ, *Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023*, in [www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it), 17 novembre 2021

ŠIMONVIĆ D., *Report of the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences*, in <https://documents.un.org>, 2021

Statuto della Corte Penale Internazionale, 17 luglio 1998

Testo del disegno di legge sulla delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un nuovo codice penale parte generale e parte speciale, Commissione Pagliaro, 25 ottobre 1991, in *www.giustizia.it*

UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, 1979

WORLD HEALTH ORGANIZATION, *Violence against Women Prevalence Estimates, 2018: Global, Regional and National Prevalence Estimates for Intimate Partner Violence against Women and Global and Regional Estimates for Non-Partner Sexual Violence against Women*, Geneva, 2021





## Giurisprudenza

### GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

Corte Cost., ord. 17 luglio 2000, n. 295, in *www.giurcost.org*

Corte Cost., 26 luglio 2005, n. 325, in *www.giurcost.org*

Corte Cost., 22 ottobre 2007, n. 348, in *www.cortecostituzionale.it*

Corte Cost., 22 ottobre 2007, n. 349, in *www.cortecostituzionale.it*

Corte Cost., 7 novembre 2017, n. 269, in *www.cortecostituzionale.it*

Corte Cost., 21 febbraio 2018, n. 92, in *www.cortecostituzionale.it*

### GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Cass. civ., Sez. III, 10 maggio 1948, in *Riv. pen.*, 1949, II, 34

Cass. pen., Sez. I, 19 dicembre 1967, in *Giust. pen.*, 1969, II, c. 752

Cass. pen., Sez. III, 16 febbraio 1976, n. 12855, *Macario*, CED 134887, in *Cass. pen. Mass.*, 1978, 72

Cass. pen., Sez. III, 15 novembre 1996, n. 1040, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 9 ottobre 1997, *Corsaro*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 505

Cass. pen., Sez. III, 27 aprile 1998, *Di Francia*, in *Foro it.*, 1998, II, c. 505

Cass. pen., Sez. III, 6 novembre 1998, n. 1636, *Cristiano*, in *Foro It.*, 1999, II, c. 163

Cass. pen., Sez. III, 28 settembre 1999, n. 33169, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 2000, n. 13, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 24 novembre 2000, n. 3990, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 4 febbraio 2004, n. 14789, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 12 febbraio 2004, n. 15464, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2004, n. 25727, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 23 settembre 2004, n. 37395, in *www.eius.it*, 2004

Cass. pen., Sez. III, 7 marzo 2006, n. 16292, Mansi, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 28 novembre 2006, n. 40443, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 21 giugno 2007, n. 35408, in *Foro it.*, 2007, c. 680

Cass. pen., Sez. III, 26 giugno 2007, n. 34909, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 11 luglio 2007, n. 35625, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 21 novembre 2007, n. 42079, in SALEMI E., *Violenza sessuale. La fattispecie disciplinata dall'art. 609-bis c.p.: condotta tipica, elemento soggettivo, aggravanti e profili processuali. "Codice rosso" e vittimizzazione secondaria*, in *www.altalex.it*, 2023

Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2007, n. 4532, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 13 febbraio 2008, n. 13983, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 9 maggio 2008, n. 28815, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. IV, 17 settembre 2008, n. 40795, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 10369, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2010, n. 11907, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2010, n. 14331, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2012, n. 40565 in *www.diritto.it*

Cass., Sez. Un., 19 luglio 2012, n. 41461, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 6 febbraio 2013, n. 15044, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 6 giugno 2014, n. 23913, in *www.canestrinilex.com*, 2014

Cass. pen., Sez. III, 1 luglio 2014, n. 39445, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 18 luglio 2014, n. 46170, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 29 gennaio 2015, n. 14960, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 18 marzo 2015, n. 9221, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 9 marzo 2016, n. 49597, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 5 maggio 2016, n. 18679, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 2017

Cass. pen., Sez. III, 23 giugno 2016, n. 22127, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 24 febbraio 2017, n. 9135, in *www.avvocatopenalista.org*, 2017

Cass. pen., Sez. III, 5 ottobre 2017, n. 2400, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 11 dicembre 2018, n. 15010, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17676, in *www.doppiadifesa.it*, 2019

Cass. pen., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 15683, in *www.questionegiustizia.it*, 2019

Cass. pen., Sez. III, 19 marzo 2019, n. 20780, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. V, 26 marzo 2019, n. 21135, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 2 aprile 2019, n. 21370, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 17 maggio 2019, n. 38011 in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 18 settembre 2019, n. 38606, in *www.retidigiustizia.it*, 2019

Cass. pen., Sez. III, ord. 4 ottobre 2019, n. 2888, in *www.sistemapenale.it*, 2020

Cass. pen., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 50336, in *www.dejure.it*.

Cass. pen., Sez. III, 16 ottobre 2019, n. 5512, in *www.sistemapenale.it*, 2020

Cass. pen., Sez. III, 20 novembre 2019, n. 10372, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2019, n. 8788, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2019, n. 12628, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 26 febbraio 2020, n. 7590, in *www.ilsole24ore.com*, 2020

Cass. pen., Sez. V, 21 maggio 2020, n. 15633 in *www.ilfogliodelconsiglio.it*, 2020

Cass. pen., Sez. Un., 16 luglio 2020, n. 27326, in *www.sistemapenale.it*, 2020

Cass. pen., Sez. III, 29 settembre 2020, n. 31737, in *www.canestrinilex.com*, 2020

Cass. pen., Sez. III, 23 ottobre 2020, n. 3224, in *www.canestrinilex.com*, 2021

Cass. pen. sez. III, 2 dicembre 2020, n. 6158, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 4 marzo 2021, n. 19611, in *www.njus.it*

Cass. pen., Sez. III, 13 maggio 2021, n. 24872, in *www.canestrinilex.com*, 2021

Cass. pen., Sez. III, 19 novembre 2021, n. 1559, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 10 novembre 2021, n. 40559 in *www.altalex.com*, 2021

Cass. pen., Sez. III, 19 gennaio 2022, n. 7873, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. VI, 22 marzo 2023 n. 12066, in *www.questionegiustizia.it*, 2023

Cass. pen., Sez. VI, 4 aprile 2023, n. 14247, in *www.questionegiustizia.it*, 2023

Cass. pen., Sez. III, 19 aprile 2023, n. 19599, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2023

Cass. pen., Sez. III, 23 maggio 2023, n. 39890, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 30 maggio 2023, n. 26497, in *www.canestrinilex.com*, 2023

Cass. pen., Sez. III, 5 dicembre 2023, n. 51640, in *https://onelegale.wolterskluwer.it*

Cass. pen., Sez. III, 13 ottobre 2023, n. 4199, in *www.canestrinilex.com*, 2024

Cass. pen., Sez. III, 31 ottobre 2023, n. 43818, in *www.dirittifondamentali.it*, 2023

Cass. pen., Sez. V, 24 gennaio 2024, n. 3114, in *www.neldiritto.it*

Cass. pen., Sez. III, 7 febbraio 2024, n. 18027, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. IV, 28 marzo 2024, n. 17552, in *www.dejure.it*

Cass. pen., Sez. III, 2 luglio 2024, n. 34787, in *www.dejure.it*

#### GIURISPRUDENZA DI MERITO

Trib. Trento, 19 febbraio 2009, n. 138, in *Fam. e dir.*, n. 4, 2010, pp. 402-411

Trib. Milano, Sez. IX pen, 19 ottobre 2017, n. 10220, in *www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org*, 2018

Trib. Nola, 18 agosto 2021, n. 1419, in *www.dejure.it*

Trib. Busto Arsizio, 26 gennaio 2022, n. 95, in *www.sistemapenale.it*, 2022

Trib. Roma, Sez. V pen., 6 luglio 2023, in *www.sistemapenale.it*, 2023

Corte App. Napoli, Sez. IV, 7 febbraio 2013, n. 389, in *www.dejure.it*

Corte App. Taranto, 25 luglio 2017, n. 302, in *www.dejure.it*

Corte App. Ancona, Sez. pen., 23 novembre 2017, n. 2408, in *www.questionegiustizia.it*, 2019

Corte App. Torino, Sez. IV pen., 31 marzo 2022, n. 2277, in *www.sistemapenale.it*, 2022



GIURISPRUDENZA DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Corte EDU, 4 dicembre 2003, *M. C. c. Bulgaria*

Corte EDU, 27 maggio 2021, *J. L. c. Italia*



## Sitografia

<https://cidu.esteri.it>

<https://data.consilium.europa.eu>

<https://documents.un.org>

<https://iris.who.int>

<https://ius-giuffre-italy.ezproxy.unicatt.it>

<https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com>

<https://onelegale.wolterskluwer.it>

<https://rm.coe.int>

<https://wave-network.org>

<https://wdrmediendienst-a.akamaihd.net>

[www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org](http://www.archiviodpc.dirittopenaleuomo.org)

[www.archiviopenale.it](http://www.archiviopenale.it)

[www.asvis.it](http://www.asvis.it)

[www.avvocatopenalista.org](http://www.avvocatopenalista.org)

[www.canestrinilex.com](http://www.canestrinilex.com)

[www.coe.int](http://www.coe.int)

[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)

[www.criminaljusticenetwork.eu](http://www.criminaljusticenetwork.eu)

[www.dejure.it](http://www.dejure.it)

[www.differenzadonna.org](http://www.differenzadonna.org)

[www.direcontrolaviolenza.it](http://www.direcontrolaviolenza.it)

[www.dirittifondamentali.it](http://www.dirittifondamentali.it)

[www.dirittopenalecontemporaneo.it](http://www.dirittopenalecontemporaneo.it)

[www.dirittopenaleuomo.org](http://www.dirittopenaleuomo.org)

[www.doppiadifesa.it](http://www.doppiadifesa.it)

[www.editorialedomani.it](http://www.editorialedomani.it)

[www.eur-lex.europa.eu](http://www.eur-lex.europa.eu)

[www.fanpage.it](http://www.fanpage.it)

[www.giurcost.org](http://www.giurcost.org)

[www.giustizia.it](http://www.giustizia.it)

[www.ilmaglinoelconsiglio.it](http://www.ilmaglinoelconsiglio.it)

[www.ilgiornale.it](http://www.ilgiornale.it)

[www.ilgiorno.it](http://www.ilgiorno.it)

[www.ilmessaggero.it](http://www.ilmessaggero.it)

[www.interno.gov.it](http://www.interno.gov.it)

[www.irpps.cnr.it](http://www.irpps.cnr.it)

[www.istat.it](http://www.istat.it)

[www.justowin.it](http://www.justowin.it)

[www.lamagistratura.it](http://www.lamagistratura.it)

[www.lastampa.it](http://www.lastampa.it)

[www.legal-tools.org](http://www.legal-tools.org)

[www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

[www.neldiritto.it](http://www.neldiritto.it)

[www.ohchr.org](http://www.ohchr.org)

[www.pariopportunita.gov.it](http://www.pariopportunita.gov.it)

[www.raipplay.it](http://www.raipplay.it)

[www.retidigiustizia.it](http://www.retidigiustizia.it)

[www.salvisjuribus.it](http://www.salvisjuribus.it)

[www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it)

[www.toscanalibri.it](http://www.toscanalibri.it)

[www.youtube.com](http://www.youtube.com)

## Ringraziamenti

Non farò nomi, perché rischierei senz'altro di dimenticare qualcuno, ma porterò nel mio cuore ogni persona che mi ha accompagnata in questo percorso, tanto faticoso quanto gratificante.

Un pensiero speciale va, perciò, a chi mi ha dato l'opportunità di intraprenderlo, senza impormi scelte di vita che non mi appartenessero e lasciandomi la libertà di vivere la nuova esperienza ovunque avessi voluto.

Ringrazio, poi, chi ha valorizzato la mia dedizione e ha avuto fiducia nei miei traguardi, fin dal primo giorno e, in particolare, in questo "sprint finale".

Chi mi è stato accanto nei momenti di difficoltà e ha saputo trovare le parole giuste per illuminare quelle giornate buie, in cui ho pensato di abbandonare la strada intrapresa. E chi sarebbe stato pronto a sostenermi comunque in ogni mia scelta, pur di vedermi felice.

Ringrazio chi, in questi cinque anni, è riuscito a smussare qualche mio angolo, insegnandomi a cogliere le gioie che l'esperienza universitaria può regalare. Senza di voi, avrei rinunciato a molte delle opportunità che questo percorso offre, perdendomi momenti e persone preziose.

Ringrazio il mondo dello sci, per essere stato la mia boccata d'aria dallo studio, e per avermi infuso i valori dell'impegno e della perseveranza. Mi hai fatto imparare a conciliare il dovere con il piacere e conoscere la felicità di trasmettere agli altri le mie passioni.

Un ringraziamento speciale va alla professoressa Natalina Folla, per avermi dimostrato un meraviglioso lato umano anche in un rapporto professionale e per avermi guidata nell'elaborazione del mio lavoro, facendomi apprezzare anche gli aspetti più difficili.

Infine, ringrazio Trieste, per avermi fatto scoprire la vivacità della città e la pace che solo il mare sa donare: lascio qui un pezzo di cuore con la promessa di tornare.